

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 302° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 22 APRILE 1998

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i> 8
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 25
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	» 37
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	» 43
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	» 50
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	» 58
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	» 63
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 66
10 <sup>a</sup> - Industria .....	» 74
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	» 96
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	» 104
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 110

### Commissioni riunite

5 <sup>a</sup> (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera) .....	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

### Giunte

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i> 136
-------------------------------	-----------------

### Organismi bicamerali

Questioni regionali .....	<i>Pag.</i> 140
Sul ciclo dei rifiuti .....	» 147
Anagrafe tributaria .....	» 150
Riforma amministrativa .....	» 154

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	<i>Pag.</i> 173
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	» 175
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri .....	» 177
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri .....	» 178

---

<i>CONVOCAZIONI</i> .....	<i>Pag.</i> 179
---------------------------	-----------------

**COMMISSIONI RIUNITE****5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio)**

del Senato della Repubblica

con la

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)**

della Camera dei deputati

MERCLEDÌ 22 APRILE 1998

**25<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera dei deputati*  
Bruno SOLAROLI

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**Attività conoscitiva sul Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001 (Doc. LVII, n. 3)**

**Audizione dei rappresentanti della Confindustria**

(Audizione ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento)  
(R125 b00, C05<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>) (R033 004, R46<sup>a</sup>, 0018<sup>o</sup>)

Bruno SOLAROLI, *presidente*, comunica preliminarmente che è pervenuta richiesta di assicurare la pubblicità dei lavori anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione; avverte altresì che l'attivazione dell'impianto si intende autorizzata per tutte le audizioni successive, salvo obiezioni da avanzarsi in apertura delle audizioni stesse. Svolge quindi un breve intervento introduttivo sui temi dell'audizione.

Il dottor Giorgio FOSSA, *Presidente della Confindustria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, ponendo domande e formulando richieste di chiarimenti, il deputato Giancarlo GIORGETTI (gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania), il senatore Eupreprio CURTO (gruppo

Alleanza Nazionale), il deputato Maria CARAZZI (gruppo Rifondazione comunista-Progressista), il deputato Edouard BALLAMAN (gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania), il deputato Salvatore CHERCHI (gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo), il deputato Guido POSSA (gruppo Forza Italia), il senatore Romualdo COVIELLO (gruppo Popolari e democratici-l'Ulivo), il senatore Ivo TAROLLI (gruppo CCD), il deputato Pietro ARMANI (gruppo Alleanza Nazionale), il deputato Giancarlo PAGLIARINI (gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania) e il deputato Nicola BONO (gruppo Alleanza Nazionale).

Replicano quindi agli intervenuti il dottor Giorgio FOSSA, *Presidente della Confindustria*, e il dottor Innocenzo CIPOLLETTA, *Direttore generale della Confindustria*.

Bruno SOLAROLI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione dei rappresentanti della Confindustria.

#### **Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti**

(Audizione ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento)  
(R125 b00, C05<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Bruno SOLAROLI, *presidente*, svolge un breve intervento introduttivo sui temi dell'audizione.

Il dottor Giuseppe CARBONE, *Presidente della Corte dei Conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, ponendo domande e formulando richieste di chiarimenti, il deputato Pietro ARMANI (gruppo Alleanza Nazionale), il deputato Giancarlo PAGLIARINI (gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania), il senatore Giovanni FERRANTE (gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo), il deputato Teresio DELFINO (gruppo Cristiani democratici uniti-Cristiani democratici per la Repubblica) e il deputato Guido POSSA (gruppo Forza Italia).

Replicano agli intervenuti il dottor Giuseppe CARBONE, *Presidente della Corte dei conti* e il Dottor Maurizio PALA, *Consigliere della Corte dei conti*.

Bruno SOLAROLI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

#### **Audizione dei rappresentanti della Confcommercio e confesecenti**

(Audizione ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento)  
(R125 b00, C05<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Bruno SOLAROLI, *presidente*, svolge un breve intervento introduttivo sui temi dell'audizione.

Il dottor Marco VENTURI, *Presidente della Confesercenti* e il dottor Giuseppe CERRONI, *Segretario generale della Confcommercio*, svolgono una relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono quindi, ponendo domande e formulando richieste di chiarimenti, i deputati Giancarlo PAGLIARINI (gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania) e Teresio DELFINO (gruppo Cristiani democratici uniti-Cristiani democratici per la Repubblica), nonché il senatore Antonio Enrico MORANDO (gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo).

Replicano quindi agli intervenuti il dottor Marco VENTURI, *Presidente della Confesercenti*, e il dottor Giuseppe CERRONI, *Segretario Generale della Confcommercio*.

Bruno SOLAROLI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

#### **Audizione del Governatore della Banca d'Italia**

(Audizione ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento)  
(R125 b00, C05<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Bruno SOLAROLI, *presidente*, svolge un breve intervento introduttivo sui temi dell'audizione.

Il dottor Antonio FAZIO, *Governatore della Banca d'Italia*, svolge un relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono quindi, ponendo domande e richieste di chiarimenti, i deputati Giancarlo GIORGETTI (gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania), Raffaele VALENSISE (gruppo Alleanza Nazionale) e Salvatore CHERCHI (gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo).

Dopo che il dottor Antonio FAZIO, *Governatore della Banca d'Italia*, ha replicato ai commissari intervenuti, intervengono altresì, ponendo domande e richieste di chiarimenti, i deputati Nicola PAGLIUCA (gruppo Forza Italia), Roberto VILLETTI (gruppo Misto-Socialista italiano) e Teresio DELFINO (gruppo Cristiani democratici uniti-Cristiani democratici per la Repubblica).

Dopo che il dottor Antonio FAZIO, *Governatore della Banca d'Italia*, ha replicato ai commissari intervenuti, intervengono altresì, ponendo domande e richieste di chiarimenti, i deputati Giancarlo PAGLIARINI (gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania), Nicola BONO (gruppo Alleanza Nazionale) e il senatore Luigi VIVIANI (gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo).

Il dottor Antonio FAZIO, *Governatore della Banca d'Italia*, replica ai commissari intervenuti.

Intervengono infine il deputato Pietro ARMANI (gruppo Alleanza Nazionale), il senatore Giovanni FERRANTE (gruppo Democratici di

sinistra-l'Ulivo) e il Presidente Bruno SOLAROLI (gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo).

Il dottor Antonio FAZIO, *Governatore della Banca d'Italia*, replica quindi ai commissari intervenuti.

Bruno SOLAROLI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

### 26<sup>a</sup> Seduta (notturna)

*Presidenza del Vice Presidente della V Commissione della Camera dei deputati*  
Giuseppe BIOCCHI

*La seduta inizia alle ore 21,10.*

**Attività conoscitiva sul documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001 (Doc. LVII, n. 3)**

**Audizione dei rappresentanti di CNA, Confartigianato, CASA**

(Audizione ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento)  
(R125 b00, C05<sup>a</sup>, 0004<sup>e</sup>)

Giuseppe BIOCCHI, *presidente*, svolge un breve intervento introduttivo sui temi dell'audizione.

Il dottor Ivano SPALANZANI, *Presidente di Confartigianato*, il dottor Giacomo BASSO, *Presidente di CASA*, e il dottor Giancarlo SANGALLI, *Segretario Generale di CNA*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, ponendo domande e richieste di chiarimenti, i deputati Giancarlo PAGLIARINI (gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania), Salvatore CHERCHI (gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo) e Teresio DELFINO (UDR-CDU-CDR).

Replicano quindi agli intervenuti il dottor Ivano SPALANZANI, *Presidente di confartigianato*, il dottor Giacomo BASSO, *Presidente di CASA*, e il dottor Giancarlo SANGALLI, *Segretario Generale di CNA*.

Giuseppe BIOCCHI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione dei rappresentanti del CNEL**

(Audizione ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento)  
(R125 b00, C05<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Giuseppe BIOCCHI, *presidente*, dà il benvenuto al dottor Cesare SACCHI, *Presidente della commissione politica economica del CNEL*, il quale svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, ponendo domande e richieste di chiarimenti, i deputati Maria CARAZZI (gruppo Rifondazione comunista-Progressisti), Guido POSSA (gruppo Forza Italia), Giancarlo PAGLIARINI (gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania), Teresio DELFINO (UDR-CDU-CDR) e Giuseppe NIEDDA (gruppo Rifondazione comunista-Progressisti).

Replicano quindi agli intervenuti il dottor Antonio LETTIERI, *Vice Presidente della commissione politica economica del CNEL*, e il dottor Cesare SACCHI, *Presidente della Commissione politica economica del CNEL*.

Giuseppe BIOCCHI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 23,45.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 22 APRILE 1998

**249<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e il Sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3095) Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Si procede alla votazione degli emendamenti.

Il relatore VILLONE esprime un parere negativo sull'emendamento 1.38. Si associa il ministro BASSANINI, il quale ricorda che la delega legislativa in materia di competenze per la tutela dell'ambiente è già stata esercitata, previa intesa tra Stato e regioni: invita il proponente a ritirare l'emendamento.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento.

Il ministro BASSANINI esprime motivazioni analoghe a quelle già esposte per l'emendamento 1.38, invitando i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 1.20, 1.39, 1.21 e 1.22.

Il relatore VILLONE si associa.



La senatrice SILIQUINI fa propri gli emendamenti 1.20, 1.21 e 1.22, in assenza del senatore MAGNALBÒ, e successivamente li ritira accogliendo l'obiezione del rappresentante del Governo.

Nello stesso senso si risolve il senatore LUBRANO DI RICCO quanto agli emendamenti 1.39 e 1.37.

Sull'emendamento 1.23 il RELATORE esprime un parere negativo, ritenendo che si tratti di una disposizione ultronea e foriera di dubbi interpretativi. Concorda il ministro BASSANINI.

In assenza del senatore Magnalbò, la senatrice SILIQUINI fa proprio l'emendamento e successivamente lo ritira.

Quanto all'emendamento 1.40, il relatore VILLONE ritiene che il termine di 30 giorni può essere considerato congruo. Il ministro BASSANINI osserva che la competenza consultiva viene trasferita alle Commissioni permanenti.

L'emendamento è ritirato dal proponente.

L'emendamento 1.7 è fatto proprio dalla senatrice d'ALESSANDRO PRISCO in assenza del proponente e viene quindi ritirato.

È ritirato anche l'emendamento 1.41, sul quale il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO si pronunciano in senso negativo.

Il RELATORE esprime un parere contrario all'emendamento 1.24. Anche il ministro BASSANINI si dichiara non favorevole all'emendamento. La senatrice SILIQUINI fa proprio l'emendamento in assenza del senatore Magnalbò, e successivamente lo ritira.

Quanto all'emendamento 1.42 e agli emendamenti che riguardano la stessa questione, il ministro BASSANINI si dichiara favorevole all'emendamento 1.43, mentre ritiene preferibile non modificare le disposizioni cui si riferisce l'emendamento 1.42. Il relatore VILLONE prospetta l'opportunità di formulare al riguardo una proposta complessiva che abbia una propria coerenza. La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO dubita dell'opportunità di modificare l'articolo 6 della legge n. 59 del 1997, nell'attuale fase di elaborazione della normativa in esame. Il relatore VILLONE si riserva quindi di presentare, per la seduta successiva, una proposta articolata e sistematica in merito alle competenze parlamentari consultive. Il ministro BASSANINI condivide la soluzione di metodo indicata dal relatore. Il senatore GUERZONI si dichiara non contrario a tale soluzione ma ritiene che sulla riforma dei Ministeri occorre una riflessione specifica. Il senatore ANDREOLLI condivide del pari la soluzione di metodo prospettata dal relatore e si pronuncia per una estensione della competenza consultiva delle Commissioni permanenti, salvo che per le questioni che richiedono valutazioni complesse di

carattere generale. La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO anticipa il proprio consenso agli emendamenti 1.2 e 1.11, ritenendo preferibile in materia la competenza consultiva delle Commissioni permanenti. Il relatore VILLONE ritiene che si possa pervenire a una soluzione fondata sulla esclusione di ogni ampliamento delle competenze consultive già affidate alla Commissione di cui all'articolo 5 della legge n. 59 del 1997, valutando la possibilità di sottrarre ad essa, a favore delle Commissioni permanenti, quelle competenze che non risultano necessarie.

Si conviene quindi di accantonare la votazione degli emendamenti 1.42, 1.3, 1.43 e 1.31.

L'emendamento 1.44 è ritirato dopo una precisazione del ministro BASSANINI.

Sull'emendamento 1.51 il relatore VILLONE si rimette alla valutazione del Governo, ma ritiene inappropriata la sede normativa nella quale si propone di inserire le disposizioni. Il ministro BASSANINI esprime l'avviso contrario del Governo a ogni passaggio automatico di livello *ex lege*. Invita quindi i proponenti a ritirare l'emendamento, come anche l'emendamento 1.1 e quelli di contenuto identico. Al riguardo, inoltre, egli dubita della effettiva disponibilità delle risorse finanziarie indicate nella clausola di copertura. Il senatore ANDREOLLI fa proprio l'emendamento 1.51 in assenza del proponente, e successivamente lo ritira.

Quanto all'emendamento 1.1 e a quelli di contenuto identico, il senatore LUBRANO DI RICCO insiste su una possibile riformulazione, che postuli una limitazione temporale per l'efficacia della disposizione.

Il senatore SPERONI preannuncia il proprio voto contrario.

Il senatore LAURO annuncia invece un voto favorevole, ritenendo che si tratta di una opportuna parificazione rivolta a rimediare a una discriminazione tra dipendenti che si trovano in situazioni analoghe.

Gli emendamenti, posti congiuntamente in votazione, non risultano accolti.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 1.2 e 1.11, di contenuto identico.

Il relatore VILLONE si dichiara contrario agli emendamenti 1.32, 1.33 e 1.36. Nello stesso senso si pronuncia il ministro BASSANINI. Il senatore LUBRANO DI RICCO motiva gli emendamenti in base alla necessità di rendere meno indeterminati e generici i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997. Il senatore PASTORE si dichiara contrario agli emendamenti in esame. Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira tali emendamenti.

Quanto all'emendamento 1.4, il relatore VILLONE invita il proponente a trasformando in un ordine del giorno, ritenendo rischiosa una disposizione prescrittiva a tale riguardo. Si associa il ministro BASSANINI, dichiarando che il Governo condivide la finalità dell'emendamento, avendo realizzato tale indicazione nella prima fase di attuazione dell'articolo 20 della legge n. 59; si dichiara comunque disponibile verso un eventuale ordine del giorno. Il senatore PASTORE osserva che l'emendamento prevede una sorta di norma di chiusura, che in alcuni casi potrebbe essere utile. Il ministro BASSANINI invita a considerare la questione nel disegno di legge annuale per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, che il Governo si accinge a presentare in Parlamento. Il senatore PASTORE, disponibile verso tale soluzione, ritira quindi l'emendamento 1.4.

L'emendamento 1.25, sul quale il relatore VILLONE si dichiara contrario ritenendolo superfluo, viene fatto proprio dal senatore MAGGIORE in assenza del proponente. Secondo il ministro BASSANINI, una simile disposizione sarebbe limitativa dell'autonomia locale. Il senatore MAGGIORE ritira quindi l'emendamento riservandosi una ulteriore riflessione in proposito per la discussione in Assemblea.

Sull'emendamento 1.45, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono un parere contrario. Il proponente ritira l'emendamento.

Il ministro BASSANINI si pronuncia positivamente sull'emendamento 1.34. Si associa il relatore VILLONE. La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO annuncia il suo voto favorevole. L'emendamento è accolto dalla Commissione.

Quanto all'emendamento 1.54, il relatore VILLONE esprime parere favorevole. Il senatore SPERONI ricorda che la Camera dei deputati ha appena approvato la nuova legge comunitaria, che modifica radicalmente l'articolo 751 del codice della navigazione: considera inopportuna, pertanto, una ulteriore modifica di tale normativa. Concorda il ministro BASSANINI, che modifica di conseguenza l'emendamento, successivamente approvato dalla Commissione nel nuovo testo.

Quanto agli emendamenti 1.29 e 1.35, il relatore VILLONE osserva che le disposizioni introdotte con il comma 21 non sono adeguate nella formulazione ed è preferibile pertanto proporre all'Assemblea di stralciare tali proposizioni normative, al fine di approfondirne ogni implicazione. Il senatore LUBRANO DI RICCO si dichiara favorevole all'ipotesi di stralcio prospettata dal relatore. Concorda anche il ministro BASSANINI, che sottolinea la rilevanza, in materia urbanistica, di un problema di semplificazione, da risolvere tuttavia in modo più articolato e congruo, ma anche di un problema di rapporto tra le competenze regionali e quelle locali, che però viene eluso dalle disposizioni in esame; si dichiara favorevole, pertanto, a una soluzione di stralcio. Il relatore

VILLONE ricorda che sulla questione è in corso un confronto tra le rappresentanze delle autonomie territoriali, che sembra preludere a un'intesa. Il senatore PASTORE trova pienamente condivisibile la finalità delle disposizioni in esame, che potrebbero essere tecnicamente perfezionate, ma non sacrificano interessi pubblici. Egli teme che un eventuale stralcio possa ritardare o compromettere l'esito della proposta normativa; tuttavia si dichiara disponibile a una possibile soluzione ove la questione sia considerata tempestivamente, anche nel contesto degli approfondimenti condotti dalla Commissione in tema di prevenzione della corruzione. Il relatore VILLONE, nel riconoscere che si tratta di problemi reali e rilevanti, osserva che vi sono aspetti irrisolti nel testo normativo, come quelli attinenti il silenzio-assenso e le competenze rispettive del sindaco e dell'amministrazione comunale: la complessità della questione, infatti, non si riflette sufficientemente nella formulazione normativa. Il senatore LUBRANO DI RICCO aggiunge che la normativa dovrebbe essere armonizzata al principio di separazione tra politica e amministrazione. Sulla proposta di stralcio da avanzare all'Assemblea, annuncia la propria astensione il senatore MAGGIORE. La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO si dichiara favorevole.

La Commissione a maggioranza conviene di proporre all'Assemblea lo stralcio del comma 21. Risultano preclusi gli altri emendamenti riferiti al comma 21.

L'emendamento 1.18 è accolto dalla Commissione, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO. L'emendamento 1.16 è assorbito.

È accolto anche l'emendamento 1.19, previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento 1.17 è precluso.

Sull'emendamento 1.27, il relatore VILLONE osserva che si tratta di una disposizione propria dello statuto speciale o delle norme di attuazione. Concorda il senatore ANDREOLLI. Il ministro BASSANINI si dichiara contrario all'emendamento per la ragione esposta dal relatore. Quest'ultimo prospetta la possibilità di un ordine del giorno in luogo dell'emendamento. Il senatore MAGGIORE fa proprio l'emendamento e lo ritira, con la riserva di presentare un ordine del giorno per la discussione in Assemblea.

Quanto all'emendamento 1.28, che propone di inserire un nuovo articolo dopo l'articolo 1, il senatore SPERONI ne motiva il fondamento, sostenendo che non è affatto necessario, come dimostrano altri ordinamenti e anche un precedente italiano, identificare il territorio provinciale con la denominazione della città capoluogo. Il ministro BASSANINI paventa costi enormi sia per le amministrazioni che per i cittadini. Secondo il senatore SPERONI, la decisione dovrebbe essere comunque

rimessa alle singole province, mentre i costi paventati dal Ministro potrebbero essere elusi con appositi accorgimenti. Il relatore VILLONE si dichiara contrario all'emendamento, sul quale la senatrice d'ALESSANDRO PRISCO preannuncia un voto negativo. L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

**(1388-bis) Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

**(1369) LUBRANO DI RICCO ed altri. - Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Si prosegue nell'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1388-bis, assunto come testo base. Tutti gli emendamenti sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti, salvo l'emendamento 3.0.8, sul quale interviene il senatore Lino DIANA. Questi ne illustra il contenuto e lo motiva, evocando gravi episodi di malcostume diffusi soprattutto nei territori centro-meridionali, con molti inconvenienti di natura sia economica che morale: a tali fenomeni, l'emendamento intende porre rimedio. Il senatore SPERONI si dichiara contrario, ritenendo l'emendamento inidoneo allo scopo. Il senatore PASTORE esprime apprezzamento per la finalità della proposta, pur ritenendo insufficiente il mezzo adottato, che tuttavia può costituire un utile deterrente. Secondo il relatore VILLONE, la proposta merita senz'altro una riflessione. Il sottosegretario VIGNERI considera con favore l'obiettivo sotteso all'emendamento, ma ritiene inadeguato lo strumento normativo e prospetta la possibilità di una norma non prescrittiva per i comuni, da adattare secondo le diverse realtà territoriali. Il relatore VILLONE giudica con favore la soluzione indicata dalla rappresentante del Governo. Anche il senatore Lino DIANA si dichiara disponibile a una simile riformulazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA CONVOCATA PER DOMANI  
E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**  
(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0088<sup>o</sup>)

Il presidente VILLONE avverte che sulla base delle determinazioni dell'ufficio di presidenza tenutosi prima della seduta della Commissione,

la seduta convocata per domani, giovedì 23 aprile 1998, alle ore 15, è anticipata alle ore 8.30 e che il relativo ordine del giorno è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2853 (Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana) e dei disegni di legge costituzionali n. 2941 e connessi (Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3095****Art. 1.**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 3 , dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

*d-bis*) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;».

**1.38**

LUBRANO DI RICCO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-...) All'articolo 1, comma 4, lettera *c*), dopo le parole: “e della salute”, sono inserite le seguenti: “per la creazione di parchi naturali e per la disciplina del regime fluviale e lacuale di interesse interregionale-”».

**1.20**

MAGNALBÒ

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-...) All'articolo 1, comma 4, lettera *c*), dopo le parole: “e della salute”, sono inserite le seguenti: “e per il governo del territorio”».

**1.39**

LUBRANO DI RICCO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-...) All'articolo 1, comma 4, è aggiunta la seguente lettera:

“*e-bis*) lo sfruttamento di fonti energetiche estrattive o comunque naturali di interesse nazionale”».

**1.21**

MAGNALBÒ

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-...) All'articolo 1, comma 6, dopo le parole: "sistemi produttivi", sono inserite le seguenti: "settoriali nella loro dimensione nazionale, regionale e locale"».

**1.22**

MAGNALBÒ

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'ecosistema».*

**1.37**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 6, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei principi e delle norme generali dell'ordinamento giuridico dello Stato».*

**1.23**

MAGNALBÒ

*Al comma 7, capoverso, sostituire la parola: «trenta» con l'altra: «sessanta».*

**1.40**

LUBRANO DI RICCO

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. All'articolo 5, comma 4, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

“*b*) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere; a tal fine esercita attività conoscitive e di indagine”».

**1.7**

BESOSTRI

*Al comma 9, dopo le parole: «comma 4» inserire le seguenti: «è abrogata la lettera a) e alla».*

**1.41**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 9, dopo le parole: «attività conoscitive e di indagine», aggiungere le seguenti: «con i poteri e secondo le procedure previste per la commissione d'inchiesta parlamentare di cui all'articolo 82 della Costituzione».*

**1.24**

MAGNALBÒ



*Al comma 10, dopo le parole: «all'articolo 6, comma 1» inserire le seguenti: «le parole «della commissione di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia»; al medesimo comma 10, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «sessanta».*

**1.42**

LUBRANO DI RICCO

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. All'articolo 7, comma 2, dopo le parole: “il parere della Commissione di cui all'articolo 5”, sono inserite le seguenti: “, della Commissione parlamentare per le questioni regionali,”».

**1.3**

ANDREOLLI

*Al comma 11, sostituire le parole: «dalla commissione di cui all'articolo 5» con le seguenti: «dalle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia».*

**1.43**

LUBRANO DI RICCO

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. All'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi”».

**1.31**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 16, capoverso, sostituire le parole: «30 giorni» con le altre: «60 giorni».*

**1.44**

LUBRANO DI RICCO

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. All'articolo 12, dopo il comma 3 sono aggiunti seguenti:

“3-bis. Il personale appartenente al comparto ministeri, assunto in esito a concorsi per le qualifiche dell'ex carriera direttiva, che alla data

del 31 dicembre 1990 rivestiva l'ottava qualifica funzionale, è comunque inquadrato nella nona qualifica funzionale con effetto dal 31 dicembre 1997.

*3-ter.* L'articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, è abrogato.

*3-quater.* All'onere derivante dall'attuazione del comma *3-bis*, valutato in lire 54.200 milioni per l'anno 1998 e in lire 19.200 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede utilizzando parzialmente l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550"».

**1.51**

Lino DIANA

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. All'articolo 12, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Il personale appartenente al comparto ministeri, assunto in esito a concorsi per le qualifiche dell'ex carriera direttiva, che alla data del 31 dicembre 1990 rivestiva l'ottava qualifica funzionale, è comunque inquadrato nella nona qualifica funzionale con effetto dal 31 dicembre 1997;

*3-ter.* L'articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, è abrogato.

*3-quater.* All'onere derivante dall'attuazione del comma *3-bis*, valutato in lire 19,2 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998, si provvede utilizzando parzialmente l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 10 della legge 28 dicembre 1995, n. 550"».

**1.1**

MUNDI

**1.10** (Identico all'em. 1.1)

BESOSTRI

**1.30** (Identico all'em. 1.1)

LUBRANO DI RICCO

**1.50** (Identico all'em. 1.1)

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI, LISI

*Sopprimere il comma 17.*

**1.2**

BESOSTRI

**1.11** (Identico all'em. 1.2) MIGONE, ANGIUS, CARELLA, ZECCHINO, SMURAGLIA, OSSICINI, GUALTIERI, COVIELLO, PETRUCCIOLI, CAPONI, SCIVOLETTO, GIOVANELLI

*Al comma 18, sopprimere la lettera g-bis).*

**1.32**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 18, sopprimere la lettera g-ter).*

**1.33**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 18, lettera g-ter), sopprimere le parole: «anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autorregolamentazione da parte degli interessati».*

**1.36**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 18, dopo la lettera g-quinquies) aggiungere la seguente:*

«g-sexies) individuazione delle disposizioni legislative e regolamentari da considerarsi abrogate per incompatibilità o in quanto le nuove disposizioni regolano l'intera materia, nei limiti disposti dall'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

**1.4**

PASTORE

*Al comma 18, dopo la lettera g-quinquies), aggiungere la seguente:*

«g-sexies) abrogazione di norme regolamentari di Enti autonomi, locali o settoriali, qualora non se ne dimostri la funzionalità in ordine ad esigenze particolari oggettive ed adeguamento dei testi corrispondenti alla normativa di carattere generale».

**1.25**

MAGNALBÒ

*Al comma 20, nell'alinea, dopo le parole: «comma 8» inserire le seguenti: «sono soppressi i numeri 9, 26, 43, 49, 51, 53, 98, 104, 106, 108 e».*

**1.45**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 20, sopprimere il n. 112-decies.*

**1.34**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 20, aggiungere il seguente numero:*

«112-duedecies. Procedimenti relativi ai sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale ed acque territoriali:

regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732 e successive modificazioni;

regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;

codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 751, 793, 825 e 1200;

legge 2 febbraio 1960, n. 68;

legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1;

decreto del presidente della Repubblica 14 giugno 1968;

legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12;

legge 25 marzo 1985, n. 106;

decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, articolo 6, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207».

**1.54**

IL GOVERNO

*Al comma 20, aggiungere il seguente numero:*

«112-duedecies. Procedimenti relativi ai sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale ed acque territoriali:

regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732 e successive modificazioni;

regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;

codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200;

legge 2 febbraio 1960, n. 68;

legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1;

decreto del presidente della Repubblica 14 giugno 1968;

legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12;

legge 25 marzo 1985, n. 106;

decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, articolo 6, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207».

**1.54** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 21.*

**1.29**

MARCHETTI

**1.35** (Identico all'em. 1.29)

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 21, capoverso «Art. 20-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «trasformazioni territoriali e immobiliari» con le altre: «interventi edilizi ed urbanistici».*

**1.12**

BESOSTRI

*Al comma 21, capoverso «Art. 20-bis», nel comma 1, dopo le parole: «altro atto di consenso comunque denominato», inserire le seguenti: «, escluso ogni atto concessorio».*

**1.26**

MAGNALBÒ

*Al comma 21, capoverso «Art. 20-bis», nel comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il termine di cui al precedente periodo è elevato a quaranta giorni per le amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, idrogeologici, aeroportuali, archeologici, monumentali e igienico-sanitari».*

**1.13**

BESOSTRI

*Al comma 21, capoverso «Art. 20-bis», nei commi 4 e 5 sostituire la parola: «sindaco» con le seguenti: «responsabile del procedimento».*

**1.5**

PASTORE

*Al comma 21, capoverso «Art. 20-bis», dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Il sindaco, nei casi di cui al secondo periodo del comma 2, motiva espressamente sulla non rilevanza nel caso concreto dei pareri non acquisiti ovvero sospende il procedimento per un periodo non superiore a sessanta giorni, diffidando le amministrazioni inadempienti a provvedere nel termine di venti giorni dalla richiesta».

**1.14**

BESOSTRI

*Al comma 21, capoverso «Art. 20-bis», sopprimere il comma 5; nel comma 6, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè i procedimenti previsti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089».*

**1.52**

IL GOVERNO

*Al comma 21, capoverso «Art. 20-bis», nel comma 6 sostituire le parole da: «È fatto salvo» fino a: «statale o regionale», con le seguenti: «Sono fatti salvi il procedimento di valutazione di impatto ambientale laddove previsto dalla legge statale o regionale, nonchè i procedimenti previsti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela delle cose di interesse artistico e storico».*

**1.53**

BISCARDI

*Al comma 21, capoverso «Art. 20-bis», nel comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

**1.15**

BESOSTRI

**1.48** (Identico all'em. 1.15)

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 22, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 1998» con le seguenti: «entro il 30 novembre 1998».*

**1.18**

D'ALESSANDRO PRISCO, PAGANO, MELE

*Al comma 22, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 ottobre».*

**1.16**

BESOSTRI

*Sopprimere il comma 23.*

**1.19**

PAGANO, D'ALESSANDRO PRISCO, MELE

*Al comma 23, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 ottobre».*

**1.17**

BESOSTRI

*Al comma 24, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «modalità e criteri di valutazione delle prove d'esame», inserire le seguenti: «purchè compatibili con la sostanziale parità di diritti fra popolazione di lingua italiana e popolazione appartenente alla minoranza linguistica».*

**1.27**

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Entro il 31 dicembre 2000, i Consigli provinciali possono deliberare il cambiamento della denominazione delle province. Entro i tre anni successivi lo Stato, le regioni e le altre amministrazioni pubbliche interessate adeguano le proprie disposizioni normative alle delibere adottate dalle province”».

**1.28**

SPERONI

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1388-BIS**

**Art. 3.**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. L'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, è così sostituito: "Art. 7. Le affissioni di stampati, giornali, manifesti di propaganda negli spazi di cui all'articolo 1 sono effettuate, con oneri a carico degli interessati, a cura del Comune, che può affidare il servizio in concessione"»

**3.0.8**

Lino DIANA



**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 22 APRILE 1998

**269<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia**

**(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia**

**(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia**

**(2843) CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario AYALA, modificando il parere precedentemente espresso, si esprime in senso contrario sull'emendamento 3.11, evidenziando che la deroga al generale principio della suspendibilità dei provvedimenti amministrativi annullabili in sede giurisdizionale non è, nel caso di specie, contraria ai principi costituzionali in materia in quanto trova una sua ragionevole giustificazione nelle peculiarità che caratterizzano la materia della sicurezza.

Prendendo atto dell'intervento del rappresentante del Governo il relatore FOLLIERI ritira l'emendamento 3.11, pur rilevando che nella ipotesi di revoca delle speciali misure di protezione apparirebbe estremamente problematico giustificare, dal punto di vista della sua legittimità costituzionale, l'esclusione delle sospensiva.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 3.2.

Il senatore RUSSO invita i presentatori a ritirare l'emendamento 3.3. (Nuovo testo), sottolineando che l'esclusione a priori dei magistrati requiranti dalla commissione centrale la priverebbe di fatto di soggetti che possono apportare un'esperienza estremamente importante sulle problematiche in questione.

Il senatore PERA osserva che l'attuale formulazione del capoverso 2-*bis* dell'articolo 3 potrebbe comportare il rischio opposto e cioè che gli unici magistrati chiamati a far parte della commissione centrale siano quelli provenienti dagli uffici del pubblico ministero.

Il senatore RUSSO obietta che nel citato capoverso 2-*bis* si fa riferimento anche alle attività di giudizio e ciò dovrebbe evitare il rischio paventato dal senatore Pera.

Il senatore GRECO ritira l'emendamento 3.3 (Nuovo testo), riservandosi comunque di ripresentare, in altra sede, una proposta emendativa analoga, eventualmente anche in una diversa formulazione.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 3.4.

Dopo un intervento del senatore RUSSO, la senatrice SALVATO modifica l'emendamento 3.5 riformulandolo nell'emendamento 3.5 (Nuovo testo).

Ad avviso del senatore PERA il requisito del possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata cui fa riferimento, in particolare, l'emendamento 3.5 (Nuovo testo) implica notevoli margini di indeterminatezza, essendone in sostanza la sussistenza di impossibile accertamento.

Il senatore GRECO propone che l'emendamento 3.5 (Nuovo testo) venga posto ai voti per parti separate nel senso di porre ai voti prima la parte dell'emendamento dalle parole «I componenti della commissione» fino alle parole «esperienze nel settore» poi la parte corrispondente alle parole «e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata» e infine la restante parte dell'emendamento.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il relatore FOLLIERI si rimette alla Commissione sulla parte dell'emendamento corrispondente alle parole «e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata», mentre esprime parere favorevole sulle altre due parti dell'emendamento 3.5 (Nuovo testo).

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.5 (Nuovo testo).

Risulta, quindi, approvata la prima parte dell'emendamento 3.5 (Nuovo testo).

È, invece, respinta la parte dell'emendamento 3.5 (Nuovo testo) corrispondente alle parole «e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata».

Viene, poi, accolta la restante parte dell'emendamento 3.5 (Nuovo testo).

Posto ai voti è approvato l'emendamento 3.5 (Nuovo testo) nel suo complesso.

Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 3.6 e 3.7 e precluso l'emendamento 3.8 di contenuto identico all'emendamento 3.9.

È quindi approvato l'emendamento 3.10.

Il senatore GASPERINI annuncia il suo voto contrario sull'articolo 3 ritenendo del tutto inopportuna la partecipazione dei magistrati all'organo competente per l'applicazione delle speciali misure di protezione.

Col voto favorevole del senatore CIRAMI è infine approvato l'articolo 3, come emendato.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 3.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il presidente ZECCHINO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare tali emendamenti.

Il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11 mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il sottosegretario AYALA concorda con il relatore fatta eccezione per l'emendamento 4.5 sul quale esprime parere contrario.

Il presidente ZECCHINO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**270<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CIRAMI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia**

**(1927) VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia**

**(1976) LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia**

**(2843) CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore FOLLIERI, a revisione del parere espresso nella seduta antimeridiana in merito all'emendamento 4.2, si pronunzia su di esso in senso favorevole. Osserva come l'emendamento stesso si rivela, ad una più attenta lettura, coerente con l'impianto del disegno di legge nel suo complesso.

Prima di passare all'esame dell'emendamento 4.2, il senatore RUSSO invita la Commissione a tener conto, nel valutarlo, dei successivi emendamenti, di cui è primo firmatario, 4.3 e 4.4.

La senatrice SALVATO sottolinea che l'emendamento 4.2, a sua firma, si propone di mantenere i poteri del procuratore nazionale antimafia entro un modulo procedurale che escluda pericoli di interferenze da parte del medesimo nell'esercizio di funzioni di regola riservate ai singoli procuratori distrettuali.

Il presidente CIRAMI aggiunge la firma all'emendamento 4.2.

Sulla seconda parte dell'emendamento in questione, in particolare con riferimento alla natura dell'intervento del procuratore nazionale antimafia rispetto all'iniziativa degli uffici procedenti del pubblico ministero nell'ambito di indagini collegate a norma dell'articolo 371 del codice di procedura penale, segue un dibattito cui partecipano la senatrice SALVATO, nonché i senatori RUSSO, VALENTINO, SENESE e il relatore FOLLIERI, che prospettano la possibilità di eventuali riformulazioni dell'emendamento stesso.

Dopo un ulteriore intervento del senatore SENESE, il quale ricorda che l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è il punto di riferimento del potere di coordinamento del procuratore nazionale antimafia, il senatore RUSSO prospetta la possibilità di una ulteriore modifica, volta a prevedere che la proposta di ammissione alle speciali misure di protezione sia formulata dagli uffici procedenti e comunicata alle altre procure, nonché al procuratore nazionale antimafia, al fine dell'espressione del rispettivo parere. Ciò al fine di prescindere dall'esigenza dell'intesa ed eliminare al tempo stesso il potere condizionante del procuratore nazionale antimafia nel caso che l'intesa tra gli uffici procedenti non fosse raggiunta.

Il presidente CIRAMI sottolinea che nella prospettazione della senatrice Salvato il parere del procuratore antimafia risulterebbe vincolante soltanto in caso di dissenso tra gli uffici.

Seguono interventi dei senatori CALLEGARO e VALENTINO, che ritengono condivisibile il suggerimento del senatore Russo.

La senatrice SALVATO, pur prendendo atto del serrato dibattito, ritiene comunque preferibile il testo da lei proposto e torna a sottolineare che esso si prefigge espressamente lo scopo di fornire un percorso limpido e trasparente per la formulazione della proposta di ammissione alle speciali misure di protezione nel caso di cui all'articolo 371 del codice di procedura penale e, al medesimo tempo, configurare uno strumento idoneo per ovviare alla mancanza di una intesa fra le autorità procedenti.

Seguono interventi di chiarimento dei senatori RUSSO e CALVI, cui la senatrice SALVATO, con un breve intervento, ribadisce la filosofia su cui si basa l'emendamento da lei presentato.

Il senatore FASSONE esprime il convincimento che la scelta del percorso per conseguire il necessario coordinamento nel caso della proposta di ammissione alle speciali misure di protezione nell'ambito di indagini collegate ai sensi dell'articolo 371 del codice di procedura penale, non può prescindere dalle esigenze sostanziali sottese a tali ipotesi. In tale ottica, occorre un coinvolgimento effettivo degli uffici del pubblico ministero che procedono poichè essi sono in possesso degli elementi relativi alle caratteristiche del contributo della persona che rende

le dichiarazioni. Inoltre, altro aspetto determinante da considerare è che gli uffici medesimi potrebbero non essere in sintonia sui tempi con cui palesare gli apporti collaborativi di cui intendono avvalersi.

Il presidente CIRAMI ricorda, quindi, come il contenuto dell'emendamento 4.2 si adegui all'orientamento espresso dal Consiglio superiore della magistratura nel parere reso sul disegno di legge n. 2207.

Il senatore SENESE, a sua volta, propone una ulteriore riformulazione dell'emendamento 4.2, la quale prevede che, in caso di pareri divergenti tra gli uffici procedenti, spetti al procuratore nazionale antimafia la decisione se avanzare o meno la proposta.

Il senatore GRECO, ritiene, invece, opportuno mantenere il testo proposto dall'articolo 4 per il capoverso 2 dell'articolo 11 del decreto legge 15 gennaio 1991 n. 8 come modificato sottolineando che esso viene adeguatamente completato dal successivo comma 5 del medesimo articolo.

Il sottosegretario AYALA ritiene che la riformulazione prospettata dal senatore Senese non si allontani in maniera significativa dal testo del capoverso 2 proposto dal Governo.

Il senatore SENESE chiarisce che vi sono, al contrario, elementi di diversità: infatti, l'intervento del procuratore nazionale antimafia sarebbe previsto solo in caso di dissenso tra gli uffici del pubblico ministero che procedono alle indagini collegate.

Il senatore VALENTINO dichiara, quindi, che qualora la senatrice Salvato eliminasse la vincolatività del parere del procuratore nazionale antimafia dal testo dell'emendamento 4.2, egli potrebbe essere ad esso favorevole.

Il senatore RUSSO invita la Commissione a considerare che in caso di dissenso fra gli uffici del pubblico ministero che procedono ad indagini collegate, il parere del procuratore nazionale antimafia non potrebbe che sostituire quella proposta che il dissenso fra gli uffici procedenti impedirebbe di materializzare.

Il senatore GASPERINI preferirebbe che alla commissione centrale venissero sottoposti tutti i pareri sulla proposta di ammissione espressi, tanto dalle procure procedenti quanto dal procuratore nazionale antimafia.

Seguono ulteriori ripetuti interventi della senatrice SALVATO e dei senatori RUSSO, VALENTINO e FASSONE.

Il senatore RUSSO richiama, poi, l'attenzione della Commissione sulla impostazione del comma 2 dell'articolo 11 del decreto legge n. 8

del 1991, come proposto dall'articolo 4 del disegno di legge, il quale distingue *l'iter* di presentazione della proposta di ammissione alle speciali misure di protezione, nel caso dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in relazione alle indagini collegate, a norma dell'articolo 371 dello stesso codice – aspetto interamente riscritto dall'emendamento 4.2 – dall'altra ipotesi, relativa alla proposta di ammissione formulata quando si ricada nell'ipotesi di procedimenti per delitti di terrorismo o di eversione: occorrerebbe, quindi, coordinare eventualmente anche questo profilo con quanto disposto dall'emendamento 4.2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna già convocata non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207****Art. 3.**

*Al comma 1, lettera d) al capoverso 2-bis, sostituire la parola: «due» con la parola: «tre».*

**3.2**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, lettera d) al capoverso 2-bis, sostituire le parole: «due magistrati» con le seguenti: «due giudici».*

**3.3**

GRECO, CENTARO, PERA, SCOPELLITI, CIRAMI

*Al comma 1, lettera d) al capoverso 2-bis, sostituire le parole: «due magistrati» con le altre: «due giudici» e sopprimere le parole: «, di indagine preliminare».*

**3.3** (Nuovo testo)

GRECO, CENTARO, PERA, SCOPELLITI, CIRAMI

*Al comma 1, lettera d), al capoverso 2-bis, sopprimere le parole da: «I componenti della commissione...» fino alla fine.*

**3.4**

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Al comma 1, lettera d), al capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I componenti della commissione diversi dal presidente sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non svolgono continuativamente attività di investigazione, di indagine preliminare o giudizio su fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo».*

**3.5**

SALVATO



*Al comma 1, lettera d), al capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I componenti della commissione diversi dal presidente sono scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti ad uffici che svolgono attività di investigazione, di indagine preliminare o giudizio su fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo».*

**3.5** (Nuovo testo)

SALVATO

*Al comma 1, lettera d), al capoverso 2-bis, sopprimere la parola: «preferibilmente» e sostituire le parole: «non svolgono continuativamente» con le parole: «non sono addetti ad uffici che svolgono».*

**3.6**

RUSSO, CALVI, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

*Al comma 1, lettera d), al capoverso 2-bis, sopprimere la parola: «preferibilmente».*

**3.7**

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

*Al comma 1, lettera d), al capoverso 2-bis, la parola: «continuativamente» è sostituita con la parola: «attualmente».*

**3.8**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera d), al capoverso 2-bis, sostituire la parola: «continuativamente» con la parola: «attualmente».*

**3.9**

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

*Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 2-quinquies, inserire il seguente:*

*«2-sexies. I giudici che hanno partecipato alla applicazione della misura di protezione non possono giudicare nei procedimenti in cui sono parte i soggetti per i quali hanno disposto tale misura».*

**3.10**

GRECO, SCOPELLITI

*Al comma 1, alla lettera d), sostituire il capoverso 2-quinquies, inserire il seguente:*

«2-quinquies. L'ordinanza di sospensione cautelare dei provvedimenti della Commissione centrale emessa ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ha efficacia non superiore a sei mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'uffici, l'udienza per la discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i quattro mesi successivi; il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla metà».

**3.11**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

“2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione e controllo composta dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, o da un suo delegato, che la presiede, da... funzionari, ognuno dei quali rispettivamente designato dalle direzioni centrali della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri, della polizia di Stato, della Direzione investigativa antimafia e da un funzionario ministeriale. Per i compiti di segreteria e istruttori la commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, nonché del Servizio centrale di protezione di cui al successivo articolo 14”».

**3.0.1**

MILIO

**Art. 4.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991 n. 82, è sostituito dal seguente:

“1. L'ammissione allo speciale programma di protezione e controllo, i contenuti e la durata dello stesso, valutati in rapporto ai rischi per

l'incolumità del soggetto a causa delle dichiarazioni rese o che può rendere, sono deliberati di volta in volta dalla commissione di cui all'articolo 10 su proposta motivata del procuratore della Repubblica che procede. In casi di particolare urgenza, le misure necessarie sono adottate dal Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, il quale ne informa il Ministro e dovranno essere ratificate dalla commissione centrale entro sessanta giorni.

**4.1**

MILIO, GRECO

*Al comma 1, all'articolo 11, ivi richiamato, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Quando le dichiarazioni indicate nel comma 1 attengono a procedimenti in relazione ai quali risulta che più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate a norma dell'articolo 371 del codice di procedura penale, la proposta è formulata d'intesa con le procure interessate e comunicata al procuratore nazionale antimafia, il quale può formulare il suo parere, vincolante solo in caso di mancata intesa tra gli uffici precedenti».

*Conseguentemente, al successivo comma 5 sostituire le parole: «d'intesa con l'una o l'altra delle predette autorità giudiziarie», con le seguenti: «d'intesa con altre procure».*

**4.2**

SALVATO

*Al comma 1, nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 11 ivi richiamato sopprimere le parole: «o potrebbero dover procedere», e sostituire le parole: «d'intesa con il», con le altre: «previa acquisizione del parere del».*

**4.3**

RUSSO, CALVI, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

*Al comma 1, nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 11 ivi richiamato sostituire le parole: «d'intesa con i», con le altre: «previa acquisizione del parere dei».*

**4.4**

RUSSO, CALVI, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

*Al comma 1, all'articolo 11 ivi richiamato sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente al successivo comma 8 sopprimere le parole da: «ovvero il parere», fino a: «pubblica sicurezza».*

**4.5**

SALVATO

*Al comma 1, al comma 3 dell'articolo 11 ivi richiamato, sopprimere le parole da: «previa acquisizione del parere...», fino alla fine.*

**4.6** VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Al comma 1, al comma 3 dell'articolo 11 ivi richiamato sostituire le parole da: «che, se ne ricorrono le condizioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «nonchè, se ne ricorrono le condizioni, delle altre autorità delle quali è previsto il parere ai sensi del comma 2».*

**4.7** RUSSO, CALVI, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

*Al comma 1, nel comma 5 dell'articolo 11 ivi richiamato sostituire le parole: «quando ritiene che la proposta doveva essere formulata dal procuratore della Repubblica d'intesa con l'una o l'altra delle predette autorità giudiziarie», con le seguenti: «quando ritiene che la proposta doveva essere formulata dal procuratore della Repubblica previa acquisizione di detti pareri».*

**4.8** RUSSO, CALVI, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

*Al comma 1, nel comma 6 dell'articolo 11 ivi richiamato, sopprimere le parole: «o di articolare il parere o la proposta d'intesa con il procuratore della Repubblica».*

**4.9** RUSSO, CALVI, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

*Al comma 1, nel comma 6 dell'articolo 11 ivi richiamato, sopprimere le parole: «o possono dover procedere».*

**4.10** RUSSO, CALVI, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

*Al comma 1, nel comma 8 dell'articolo 11 ivi richiamato, sopprimere le parole: «di indispensabilità» e sostituire le parole: «a norma dell'», con le parole: «previste dall'».*

**4.11** RUSSO, CALVI, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 22 APRILE 1998

**120<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Intervengono l'ambasciatore Umberto La Rocca e l'ambasciatore Luigi Vittorio Ferraris, presidente e segretario generale della SIOI.*

*La seduta inizia alle ore 15,08.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana: audizione dell'ambasciatore Umberto la Rocca e dell'ambasciatore Luigi Vittorio Ferraris, presidente e segretario generale della SIOI (Società italiana per l'organizzazione internazionale)**

(R048 000, C03<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta pomeridiana del 7 aprile scorso.

Il presidente MIGONE introduce gli ospiti ricordando le ragioni dell'audizione odierna inquadrata nell'analisi degli strumenti e dei mezzi della politica estera, con un aggancio altresì all'esame del disegno di legge recante un finanziamento straordinario alla SIOI, presentato dal Governo e già approvato dalla Camera: il dibattito consentirà anche di chiarire le ragioni alla base di questa necessità.

L'ambasciatore LA ROCCA si sofferma innanzitutto sulle motivazioni della richiesta di contributo straordinario accolta dal Governo con la presentazione di un apposito provvedimento, ricordando che il *deficit* del bilancio della SIOI è sorto nel 1990 a seguito della chiusura delle convenzioni legate al settore della cooperazione allo sviluppo. L'azione di risanamento allora intrapresa affrontò dapprima la riduzione di circa la metà del personale – cosa che ha comunque comportato l'onere delle liquidazioni – per poi impostare un piano di riordino che ottenne il consenso degli organi di controllo: purtroppo altri fattori vennero ad incide-

re in senso negativo, prima fra tutti la riduzione dei contributi del Ministero degli affari esteri e i ritardi dei relativi versamenti che creavano ulteriori oneri per interessi passivi, nonché il nuovo contratto nazionale collettivo di lavoro che si è dovuto applicare ai dipendenti rimasti.

Le linee del piano di risanamento sono state caratterizzate da un lato per la politica del rigore volta a limitare le spese, senza peraltro incidere sull'attività istituzionale, economizzando sul fronte della gestione e introducendo la gratuità delle cariche dei vertici dell'istituto. Dall'altro lato sono stati apprestati tentativi di aumentare le entrate in relazione a progetti di ampliamento delle attività di ricerca, di documentazione e di formazione: su quest'ultimo aspetto ricorda come siano stati sviluppati quattro tipi di corsi di formazione, uno per la carriera diplomatica, uno per le organizzazioni internazionali, uno per operatori comunitari e uno per l'aggiornamento professionale di pubblici funzionari.

Sottolinea come oltre la metà dei diplomatici entrati in carriera nel dopoguerra sia passato per il corso di formazione organizzato dalla SIOI, purtroppo limitato ad uno solo all'anno a Roma, per 35 candidati, limitazione che il Ministero stesso ha voluto per permettere una pari opportunità di distribuzione di questo tipo di corsi in tutto il territorio nazionale. Particolare successo ha avuto il corso per operatori comunitari, di recente istituzione, rivolto a coloro che svolgono attività pubbliche e private con proiezioni in campo europeo: tanto è l'interesse destato nel mondo dell'impresa che rappresentanti di enti privati, banche e industria, sono presenti nel comitato di gestione e, pertanto, è stato deciso di raddoppiarne l'istituzione.

Sulle altre attività ricorda che la SIOI offre un centro di documentazione sull'attività dell'ONU, dell'Unione europea, e delle altre maggiori istituzioni internazionali aperto all'accesso gratuito di studiosi e studenti che permette di consultare una banca dati completa per tutti gli atti internazionali; segnala altresì che è stato aperto un sito su internet per la diffusione della medesima materia. Particolarmente interessante si è rivelata una consulenza gratuita per una trasmissione sperimentale su RAI 3 che promette positivi sviluppi. Per quanto riguarda il settore di ricerca, si sta programmando prevalentemente uno sviluppo nei campi dei nuovi equilibri internazionali e delle necessità istituzionali derivanti dall'allargamento dell'Unione europea e della NATO, nelle tipologie di intervento dell'ONU in materia di sostegno ai processi di pace, nelle prospettive legate al partenariato euromediterraneo.

Ricorda che la Società pubblica periodicamente la rivista «La comunità internazionale» e attira l'attenzione sul progetto che riguarda l'organizzazione di corsi dedicati a funzionari di altri paesi dell'area balcanica e dell'Africa mediterranea, come pure sulle iniziative volte ad estendere, a livello di enti locali, la partecipazione a progetti europei per l'utilizzo dei fondi strutturali. Da ultimo sottolinea l'importanza di valorizzare l'attività del MSOI (Movimento studentesco per l'organizzazione internazionale), nonché quella dell'osservatorio di monitoraggio elettorale, come pure di sostenere l'ampliamento territoriale in aggiunta alle sezioni decentrate già operanti a Torino, Milano, Firenze e Napoli.

Il senatore PORCARI esprime innanzitutto apprezzamento per l'attività svolta in passato dalla SIOI, che ha avuto modo di verificare personalmente, e interesse per i programmi testè esposti. Ricorda come essa sia la più antica istituzione nel campo dello studio dell'organizzazione internazionale e la meritevole attività svolta implica necessariamente un finanziamento adeguato, la cui congruità potrà essere verificata periodicamente sulla base delle attività svolte. Ritene che erroneamente in passato le entrate provenissero da fondi dedicati alla cooperazione internazionale e che al presente giustamente si debba liquidare una volta per tutte, con un solo provvedimento, il problema del debito ereditato dalla gestione precedente, per ripartire con un serio finanziamento dei progetti esposti. Dichiarò di non condividere nè la gratuità della consulenza svolta per la Rai nè quella sulla prestazione lavorativa degli organi dirigenti, e si domanda se il livello dei servizi offerto è adeguatamente compensato.

L'ambasciatore LA ROCCA precisa che la stessa RAI, dopo il periodo di esperimento, ha riconosciuto l'ipotesi di un contratto di consulenza retribuita, mentre ricorda che la gratuità della prestazione degli organi dirigenti fu imposta dalle condizioni di necessità verificatesi negli anni in cui nella cassa non vi erano fondi per pagare nemmeno le spese correnti.

Il senatore ANDREOTTI, dopo essersi rallegrato per l'occasione offerta di analizzare le attività ed i programmi di un ente cui lo Stato contribuisce da molti anni, rileva come il lavoro della SIOI sia stato utile nell'opera di sensibilizzazione sui problemi di politica estera soprattutto nei confronti delle nuove generazioni.

Il senatore GAWRONSKI rileva una positiva impressione dal ventaglio di attività che la SIOI va svolgendo, ma chiede chiarimenti sulla possibile creazione di doppioni con altri istituti soprattutto in materia di osservatorio per il monitoraggio elettorale o per la banca dati sulle attività di istituzioni internazionali già rappresentate a Roma. Concorda con l'osservazione del senatore Porcari circa la necessità del pagamento delle prestazioni di consulenza svolte per conto della RAI.

L'ambasciatore FERRARIS precisa che dopo il successo della trasmissione effettuata con la consulenza della SIOI, la RAI è disposta a dare un corrispettivo, mentre rassicura che il monitoraggio elettorale viene affrontato in collaborazione con altri centri ed istituti, senza sovrapposizioni. Per quanto riguarda gli atti di organismi internazionali osserva che quella della SIOI è l'unica biblioteca aperta al pubblico e che conta oltre 2.000 frequentatori abituali, cui si aggiungono i 500 frequentanti i corsi organizzati annualmente.

L'ambasciatore LA ROCCA, intervenendo sul problema dei finanziamenti futuri, osserva che, una volta risanata la gestione, si potrà affrontare la ricerca di fonti autonome di entrata per cui il settore più pro-

mettente appare quello della formazione professionale: si appresteranno servizi per il settore pubblico, ma soprattutto si svilupperà quello in direzione delle aziende che operano con riflessi in campo europeo.

Il senatore VERTONE GRIMALDI sottolinea l'importanza della formazione nelle materie comunitarie dei dipendenti pubblici: è esemplare a tal riguardo la lungimiranza della Spagna, che inviò a Bruxelles 2.000 funzionari pubblici per prepararli all'ingresso di quel paese nella Comunità europea. Anche per tale ragione vi è un incolmabile divario tra Spagna e Italia nell'impiego dei fondi comunitari. Ciò premesso, chiede da quanto tempo la SIOI svolge attività formativa nel settore comunitario e quanti allievi hanno frequentato tali corsi.

L'ambasciatore LA ROCCA fa presente che la SIOI svolge corsi di formazione per operatori comunitari, prevalentemente rivolti a chi intende affrontare il concorso per il reclutamento nelle istituzioni comunitarie, nonché corsi di aggiornamento per funzionari dello Stato o di enti territoriali che intrattengono frequenti rapporti con gli organismi comunitari.

L'ambasciatore FERRARIS osserva anzitutto che la particolare sensibilità europeistica delle autorità spagnole è dimostrata anche dal fatto che gli enti locali di quel paese inviano studenti al collegio europeo di Bruges, coprendone interamente le spese, mentre per gli studenti italiani sono previste soltanto borse di studio statali, peraltro di entità inadeguata. Per quanto riguarda i corsi per operatori comunitari organizzati dalla SIOI, cui fa seguito uno *stage* con contratto a tempo determinato, si tratta di una valida opportunità di addestramento che però non può garantire un posto di lavoro. L'esperienza dimostra comunque che, entro un arco di tempo relativamente breve, tutti coloro che hanno frequentato il corso hanno trovato una sistemazione adeguata alla loro preparazione.

Il senatore TABLADINI domanda con quale titolo di studio si viene ammessi ai vari corsi tenuti dalla SIOI e quale retta i corsisti siano tenuti a pagare. Chiede altresì se, dopo aver frequentato i corsi, riescano a trovare impiego anche presso imprese private. Infine sollecita informazioni circa la consistenza del personale della SIOI.

L'ambasciatore LA ROCCA fa presente che l'organico della SIOI è composto solo da otto impiegati amministrativi, in quanto i docenti dei corsi sono collaboratori esterni, per lo più provenienti dal mondo accademico e dalle aziende. Ai corsi si accede con una selezione, che ha il fine di ridurre il numero degli aspiranti a non più di 35 allievi, cioè il massimo consentito se si vuol mantenere un alto livello di qualificazione. Peraltro l'impostazione dei corsi che preparano a specifiche carriere è profondamente cambiata rispetto agli scorsi decenni, essendo previsto l'addestramento alla redazione di relazioni scritte e persino simulazioni di concorso.



Per quanto riguarda i titoli richiesti, precisa che al corso per la carriera diplomatica sono ammessi laureati o laureandi in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e, da alcuni anni, anche in materie storico-letterarie; peraltro l'ampio ventaglio di materie richieste per superare la selezione impone ai candidati di colmare eventuali lacune in materie non previste dall'ordinamento delle rispettive facoltà.

Con riferimento agli ulteriori quesiti del senatore Tabladini, sottolinea poi che il corso per gli operatori comunitari è frequentato anche da dipendenti delle imprese private e che i costi di tutti i corsi sono piuttosto modesti.

L'ambasciatore FERRARIS precisa che il costo del corso di preparazione alla carriera diplomatica è pari a 2,5 milioni di lire e quello per il corso di formazione per le carriere internazionali è di 2,1 milioni di lire.

Il senatore TABLADINI chiede poi quale sia la retribuzione dei docenti e l'ambasciatore LA ROCCA risponde che per ogni ora di insegnamento è prevista una retribuzione di 140.000 lire lorde, ma numerosi docenti, tra cui i diplomatici, prestano la loro opera gratuitamente.

Il senatore PORCARI chiede poi per quale ragione non si preveda un contributo differenziato sulla base del reddito familiare degli studenti; a tal proposito il senatore TABLADINI esprime il suo netto dissenso.

Il senatore PIANETTA chiede ulteriori informazioni sui corsi di formazione per i funzionari internazionali, nonché sull'aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici.

L'ambasciatore FERRARIS sottolinea che i corsi per funzionari internazionali organizzati dalla SIOI costituiscono certamente un valido punto di riferimento per chi intenda abbracciare tali carriere, anche se vi è un'obiettiva difficoltà relativa alla conoscenza delle lingue straniere. La SIOI cerca di garantire un'adeguata preparazione anche in questo campo, ma talune organizzazioni internazionali richiedono una conoscenza dell'inglese talmente elevata da circoscrivere il reclutamento ai paesi di madrelingua inglese.

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per i funzionari pubblici, essi possono essere di durata e di complessità assai variabili, a seconda delle esigenze delle pubbliche amministrazioni. Peraltro la domanda di tali corsi è ancora piuttosto limitata, forse a causa di una scarsa consapevolezza della cruciale importanza che i rapporti con la Comunità europea hanno ormai acquistato.

L'ambasciatore LA ROCCA pone in risalto che i corsi per i funzionari internazionali vertono soprattutto su materie giuridiche ed economiche, mentre le lingue straniere si dovrebbero apprendere a cominciare dalla scuola. Peraltro anche il Ministero degli affari esteri incontra note-

voli difficoltà a reclutare dipendenti che conoscano lingue extraeuropee, anche perchè sono stati soppressi gli indirizzi specialistici nel concorso per la carriera diplomatica, che un tempo consentivano di assumere dipendenti con una specifica formazione linguistica e culturale per l'area orientale.

Il presidente MIGONE, premesso che la SIOI ha compiuto una scelta felice specializzandosi nei settori della formazione e della documentazione, sottolinea la necessità che tutte le forze politiche compiano una riflessione sul valore della meritocrazia, che è imprescindibile se si vuole competere con gli altri paesi, ma anche per garantire un'effettiva giustizia sociale. È infatti la meritocrazia l'unico vero rimedio al mandarinato, che tanto a lungo ha caratterizzato la carriera nella diplomazia e nelle organizzazioni internazionali. Raccomanda perciò che la SIOI pubblicizzi al massimo le opportunità di impiego in tali carriere, che spesso non sono note alla maggior parte degli studenti, e aumenti i suoi sforzi per decentrare i corsi di formazione: ciò si rende indispensabile soprattutto al fine di riequilibrare il reclutamento nella carriera diplomatica, afflitto da evidenti distorsioni territoriali. Auspica altresì che le rette dei corsi siano mantenute basse e che lo Stato offra borse di studio agli studenti meritevoli ma che non siano in grado di sopportare le spese connesse alla frequenza dei corsi.

Invita inoltre la SIOI a mantenere uno stretto rapporto con gli enti territoriali, che sono destinati ad avere contatti sempre più frequenti con gli organismi comunitari. Chiede poi che gli amministratori della Società facciano pervenire, in vista dell'esame del disegno di legge n.2899, ulteriori elementi di informazione sulle ragioni che hanno determinato l'indebitamento della SIOI e sulle iniziative adottate dagli amministratori per evitare che, dopo il ripianamento, si produca un nuovo disavanzo.

L'ambasciatore LA ROCCA concorda sulla necessità di una riflessione in ordine alla meritocrazia e alle pari opportunità che lo Stato dovrebbe garantire a chi aspira alla carriera diplomatica o a lavorare nelle organizzazioni internazionali. Peraltro spetterebbe al Ministero degli affari esteri offrire borse di studio agli studenti meritevoli, dal momento che la SIOI non ha certo questa possibilità. È giusto garantire lo svolgimento di corsi in più sedi sul territorio nazionale, dal momento che la frequenza presso la sede di Roma implica costi ben superiori alla retta per gli studenti provenienti da altre regioni.

Il presidente MIGONE ringrazia gli ambasciatori La Rocca e Ferraris e dichiara chiusa l'audizione. Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 22 APRILE 1998

**109<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario BRUTTI risponde all'interrogazione n. 3-00988 del senatore Bertoni prendendo spunto dal rischio che i livelli occupazionali del personale civile del cosiddetto «Stabilimento Maridipart di Napoli» possano risentire negativamente di un'eventuale dismissione dello stesso impianto, da effettuarsi nel quadro della legge 549 del 1995 e del decreto legislativo n. 459 del 1997 sulla «Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della Difesa».

In via preliminare osserva che lo stabilimento è in realtà soltanto un bacino in muratura, che faceva parte di un arsenale dismesso circa trent'anni fa. Tale bacino concorre all'esecuzione dei carenamenti e dei connessi lavori a scafo soltanto per la ridotta componente del naviglio militare del Dipartimento Marittimo del Basso Tirreno (Maridipart Napoli). Inoltre, i livelli occupazionali direttamente ascrivibili alla gestione del Ministero della Difesa si limitano a dieci addetti civili al funzionamento del bacino, impiegati esclusivamente nelle operazioni di messa a secco e di uscita dal bacino. Tutti gli interventi a bordo propriamente intesi, realizzati sulle unità presenti nel bacino, vengono appaltati ad aziende private.

A suo tempo, proprio per le sue caratteristiche costruttive, non venne ritenuto conveniente smantellare tale bacino, che è stato quindi utilizzato sinora nell'ambito dei servizi di base del Comando in Capo del Maridipart napoletano. Il bacino in questione, quindi, fa parte dell'area tecnico-operativa del Ministero della Difesa: a differenza di quanto ac-

cade per l'area tecnico-industriale, il testo del decreto legislativo 459/97 non fa esplicito riferimento alla cessione a privati di impianti dell'area tecnico-operativa.

Sulla questione delle tariffe dei noli praticate per il bacino agli utenti privati specifica che le tariffe sono state aggiornate dalla direzione generale competente in base a valutazioni tecniche e finanziarie in ottemperanza alle norme in vigore (DPR 5 giugno 1976, n. 1077, articolo 146 e seguenti) che prescrivono il ricorso a procedure di analisi di costo senza particolare riferimento ai prezzi di mercato. I costi di utilizzo del bacino sono particolarmente elevati proprio perchè si tratta di una struttura di vecchia concezione, il cui uso richiede cautele particolari, non riscontrabili nei bacini di nuova concezione e di più recente costruzione. Tali cautele comportano un numero particolarmente elevato di ore di lavoro del personale addetto alle manutenzioni e quindi costi superiori rispetto a strutture più moderne, con la conseguenza di porre fuori mercato il bacino stesso. D'altro canto, l'interesse di fondo del Ministero della difesa è di mantenere tutte le strutture facenti parte dell'area tecnico-operativa appunto alla loro funzione operativa: la revisione dei prezzi di costo della struttura in questione è dunque, di necessità, svincolata dall'analisi dei prezzi di mercato, laddove l'utilizzo del suddetto bacino da parte di utenti privati è da ritenersi un elemento di rilievo secondario.

Conferma che da parte della Marina esiste uno scarso interesse ad un utilizzo del bacino nelle forme attuali. Questo elemento ha spinto l'interrogante ad ipotizzare che l'impianto possa rientrare nel programma di dismissioni e alienazioni previsto dalla legge n. 662 del 1996 (concernente «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»), ed in particolare che esso possa essere ceduto a privati con conseguenze negative sui livelli occupazionali. In effetti, presso il Comando in Capo del Dipartimento Militare marittimo del Basso Tirreno sono pervenute istanze di interesse da parte di due società private volte ad ottenere la concessione del bacino in questione, nell'ipotesi che tale dismissione si concretizzi.

Tuttavia, precisa che l'ipotesi attualmente allo studio dello Stato maggiore Marina riguarda in realtà la cessione di tale bacino alle Capitanerie di porto. Tale ipotesi trova l'appoggio del Ministero della Difesa per vari motivi: essa appare maggiormente funzionale alla natura della struttura in questione, tale da ascriverla all'area tecnico-operativa della Difesa; essa offre sicuramente maggiori garanzie dal punto di vista occupazionale, anche in ragione della possibilità di giungere ad un accordo con il Ministero dei Trasporti, dal quale dipendono le Capitanerie di porto, per l'utilizzo dei dieci addetti civili attualmente impiegati dal bacino anche sotto la nuova gestione; ipotesi, quest'ultima, che sarà certamente perseguita dal Ministero della Difesa.

In conclusione, fornisce assicurazioni circa l'intenzione del Ministero di operare le valutazioni di competenza sulla dismissione del bacino tenendo conto non solo degli aspetti tecnico-economici, ma anche delle garanzie che dovranno essere fornite in merito ai livelli occupazionali del personale civile impiegato.

Replica il senatore BERTONI che si dichiara soddisfatto per la risposta, anche se il sopraggiunto decreto legislativo, citato dal Sottosegretario e posteriore alla data di presentazione dell'interrogazione, sopprime numerosi posti di lavoro: chiede quindi al Governo di attivarsi con urgenza a tutela del destino occupazionale dei 460 lavoratori coinvolti, e ciò attraverso le procedure di consultazione per il reimpiego, come previsto dall'ultimo articolo del decreto legislativo citato.

**Proposta di indagine conoscitiva sullo stato delle caserme e sulla condizione dei militari**

(R048 000, C04<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Il presidente GUALTIERI riferisce sull'idea, maturata nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della scorsa settimana, volta ad istituire un'Indagine conoscitiva, anche al fine di permettere, ai sensi dell'articolo 48, comma 3 del Regolamento, sopralluoghi presso caserme. Ricorda altresì che il 5 agosto dello scorso anno il Presidente del Senato aveva trasmesso alla Camera dei deputati il disegno di legge per le visite di parlamentari alle strutture militari e che esso non è stato ancora approvato da quel ramo del Parlamento. Ribadisce comunque la volontà di affermare le prerogative dei parlamentari di poter visitare le caserme.

Il senatore RUSSO SPENA si dichiara non contrario all'istituzione dell'Indagine, anche se teme l'involontario realizzarsi di un'eterogeneità dei fini rispetto agli intendimenti dei proponenti l'Indagine. Reputa preferibile per la Commissione assumere ad obiettivo il creare legislativamente forme di controllo all'interno del mondo militare. Auspica in tempi brevi l'approvazione del disegno di legge menzionato dal Presidente da parte della Camera dei deputati.

Il sottosegretario BRUTTI concorda con l'idea di costruire strumenti legislativi ed invita a non drammatizzare il già delicato problema delle condizioni di vita dei militari di leva. Dichiarata la disponibilità del Governo a forme di visite e si impegna a farsi carico del problema di sollecitare la Camera dei deputati.

Il senatore PELLICINI reputa essere più opportuno attendere l'esito della discussione di quel provvedimento presso la Camera dei deputati prima di iniziare l'attività conoscitiva.

Il senatore Athos DE LUCA si mostra fiducioso verso i benefici effetti scaturenti dall'approvazione del disegno di legge presso la Camera dei deputati: con la futura legge, infatti, si innescherà un circolo virtuoso. Teme che l'avvio dell'Indagine possa ritardare l'esame da parte dei deputati.

Il senatore MANFREDI si dichiara favorevole in linea generale a visite a strutture militari, ma si mostra poco convinto, nel caso di specie, della bontà di istituire un'Indagine per visitare le caserme.

Il senatore PERUZZOTTI concorda *in toto* con il Presidente, allorchè sottolinea le prerogative del Parlamento e lo invita, pertanto, a sollecitare le competenti Commissioni della Camera dei deputati.

Il presidente GUALTIERI si impegna a sollecitare in tal senso anche il Ministro per i Rapporti con il Parlamento e propone di soprassedere momentaneamente sull'idea di istituire l'Indagine.

Conviene la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3159) RUSSO SPENA e SEMENZATO. – Proroga della durata degli organismi della rappresentanza militare**

(Esame. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Il relatore DE GUIDI, dato conto del parere non ostativo della Commissione Affari Costituzionali, osserva che presso la Commissione difesa della Camera dei deputati è all'esame il disegno di legge di iniziativa governativa n. 3688 per la riforma delle rappresentanze militari. L'istituzione delle rappresentanze militari avvenuta con la legge 11 luglio 1978 n. 382 recante «Norme di principio sulla disciplina militare» ha segnato certamente un momento di crescita della democrazia all'interno di un sistema per sua natura rigorosamente gerarchico e piramidale, ma connotato da spirito democratico come prevede l'articolo 52 della Costituzione. L'esperienza maturata in questi anni ha confermato la positività di questa istituzione che è stata progressivamente aggiornata con interventi normativi che ne hanno ampliato e meglio precisato i compiti.

Il disegno di legge in esame alla Camera tende, dopo 15 anni di sperimentazione, a rendere più omogenea tutta la materia anche in conseguenza delle ultime norme relative al nuovo modello di Difesa e allo sviluppo di carriera del personale militare. Le ultime riforme, intervenendo sull'assetto delle regioni militari, sulla dislocazione delle divisioni e dei reggimenti, hanno modificato i vecchi collegi elettorali per le elezioni dei COBAR e dei COIR e inoltre con il nuovo inquadramento del personale militare su 4 livelli (ruolo ufficiali, ruoli marescialli, ruolo sergenti, militari di carriera e di leva) richiedono una diversa articolazione delle rappresentanze.

Poichè nel prossimo mese di giugno scadono i vecchi consigli delle rappresentanze già prorogati di un anno, si sta avviando la macchina elettorale sulla base delle vecchie strutture; ciò porterebbe a risultati contraddittori e imperfetti per la sopravvenuta soppressione di collegi elettorali e per la mancanza di livelli di rappresentanza. Si tratterebbe di un'operazione elettorale complessa e costosa, privata già in partenza di risultati utili. Si tenga presente inoltre che comunque gli organismi rappresentativi così eletti decadrebbero all'entrata in vigore della nuova legge di riforma.

Se si considera inoltre che si sta per concludere un'importante fase contrattuale, la cui piattaforma è stata predisposta dagli organismi attualmente in carica, sembra ancor più opportuno permettere a questi di concludere la trattativa.

Queste sono le ragioni per cui ritiene si debba tempestivamente approvare il disegno di legge n. 3159 con un emendamento che illustra; contestualmente presenta il seguente ordine del giorno:

«Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 3159,

premessò che l'istituzione delle rappresentanze militari ha segnato un momento di crescita della democrazia all'interno del sistema militare,

rilevato che l'esperienza ha confermato la positività di tale istituto,

considerato però che la riforma di sistema della rappresentanza militare, introdotto nel 1978, è attesa da tanti anni,

posto che la Camera dei deputati sta per ultimare la nuova normativa che però entrerebbe in vigore dopo il rinnovo del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER),

impegna il Governo:

a non iniziare le operazioni per il rinnovo di tale rappresentanza in attesa della imminente entrata in vigore della riforma».

(0/3159/1/4)

IL RELATORE

Ipotizza da ultimo di attivare la procedura *ex* articolo 37 del Regolamento per il passaggio alla sede deliberante.

In senso adesivo alle proposte del relatore intervengono a nome dei rispettivi Gruppi i senatori PERUZZOTTI, GUBERT – pur perplesso per il rischio di proroghe eccessivamente lunghe –, LORETO, PELLICINI e MANCA, che sottolinea il senso di responsabilità dell'opposizione verso i ritardi da imputare al Governo.

Posto ai voti, l'ordine del giorno è approvato con l'assenso del Governo, come pure l'emendamento 1.1.

Il presidente GUALTIERI si riserva di acquisire l'assenso dei restanti Gruppi componenti la Commissione.

Il sottosegretario BRUTTI esprime avviso favorevole al passaggio alla sede deliberante.

*SULLA SITUAZIONE DELL'AZIENDA SE.DI.*

(A007 000, C04<sup>a</sup>, 0067<sup>o</sup>)

Il senatore PELLICINI segnala di aver ricevuto, al pari degli altri membri della Commissione, un promemoria dalla società per azioni

SE.DI. (controllata dal gruppo SMI), specializzata nella produzione di munizionamento militare di piccolo e medio calibro. L'unità produttiva, unica in Italia, sorge su un'area di 120 ettari con 180 dipendenti impiegati, che vedono pericolosamente a rischio i posti di lavoro in ragione di una situazione normativa ed amministrativa che danneggia quell'impresa rispetto alle altre industrie dei grandi paesi europei. Auspica un intervento per tutelare la produttività di quella società privata.

Il presidente GUALTIERI concorda con l'importanza della segnalazione pervenuta ed invita il Governo a farsi carico dell'esigenza di provvedere in modo congruo nell'interesse dei livelli occupazionali e dell'economia nazionale.

*SULLA RECENTE VISITA DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE DIFESA AL CONTINGENTE ITALIANO IMPIEGATO NELLA MISSIONE SFOR (A007 000, C04<sup>a</sup>, 0066<sup>e</sup>)*

Il senatore GUBERT – intervenendo nella qualità di capo della delegazione della Commissione Difesa che ha visitato nei giorni 6 e 7 aprile il contingente italiano impegnato nella *ex* Jugoslavia – esprime, credendo di interpretare il pensiero anche dei colleghi Palombo, Manca, Robol e Dolazza, la piena soddisfazione per l'esito estremamente proficuo dei colloqui avuti e manifesta pieno apprezzamento per l'opera svolta dai Comandanti e dai reparti italiani impegnati in quella zona martoriata; in particolare, desidera esplicitare il profondo apprezzamento per l'opera del brigadier generale Novelli, della brigata Taurinense tutta e delle truppe estere alle di lui dipendenze; del pari, formula i più convinti e sinceri auguri di buon lavoro al subentrato brigadier generale Giglio ed alla brigata Friuli, da poco tempo entrata in azione nei territori della missione SFOR.

Il presidente GUALTIERI si compiace per l'esito positivo della visita che ha confermato la qualità dell'impegno militare italiano.

*La seduta termina alle ore 16,15.*



**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3159****Art. 1.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Il mandato dei membri del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base delle rappresentanze di Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza, in carica alla data del 15 marzo 1998, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente e volontario, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riforma e comunque non oltre il 31 dicembre 1998».

**1.1**

IL RELATORE

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 22 APRILE 1998

**138<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per il tesoro Cavazzuti.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(Doc. LVII, n. 3) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento. Esame e rinvio)

(R125 b00, C05<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Riferisce alla Commissione il Presidente ANGIUS, il quale sottolinea positivamente il carattere fortemente innovativo della politica economica e finanziaria delineata nel Documento in titolo: tale carattere innovativo consiste nel fatto che il Governo, preso atto del raggiungimento di importanti obiettivi sul fronte del risanamento della finanza pubblica, presenta un programma triennale che prevede interventi anche per favorire lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione. Si tratta – prosegue il Presidente-relatore – di una svolta strategica che costituisce il reale punto di forza del Documento in esame, atteso, tra l'altro, lo sforzo dell'Esecutivo di delineare un articolato e diversificato ventaglio di strumenti per realizzare tali obiettivi di sviluppo.

Peraltro, anche in sede internazionale vengono ormai riconosciuti il raggiungimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica e il carattere innovativo del Documento. La ulteriore riduzione del tasso ufficiale di sconto decisa ieri dalla Banca d'Italia contribuisce, inoltre, a creare più favorevoli condizioni finanziarie affinché tale politica di sviluppo possa realmente dispiegare la propria efficacia.

Per la realizzazione degli ambiziosi obiettivi fissati nel DPEF – soprattutto la creazione di nuovi posti di lavoro nelle regioni meridionali –

risulta essenziale raccordare e coordinare l'azione di tutti gli organismi ministeriali competenti e la complessiva azione di Governo. La oggettiva difficoltà di questo obiettivo esige, poi, sia una riconquistata efficienza dell'azione dell'Amministrazione centrale, sia una più larga partecipazione delle autonomie locali, pena la dilapidazione di risorse e di opportunità. In questo quadro vanno valutati gli impulsi ulteriori a proseguire l'azione di riforma non solo della Pubblica Amministrazione, ma anche di altri settori vitali per l'economia nazionale, come le privatizzazioni, la previdenza complementare, il riordino del sistema bancario.

Passando ad esaminare alcune delle grandezze più significative del DPEF, il Presidente-relatore ricorda che esso delinea una manovra correttiva per il prossimo anno dell'entità complessiva di 13.500 miliardi, ripartiti tra 9.500 miliardi rivenienti da riduzione delle spese pubbliche, e 4.000 miliardi di nuove entrate. Il quadro programmatico di riferimento per il prossimo triennio è caratterizzato da una previsione di crescita del prodotto interno lordo, da una sostanziale stabilità del tasso di inflazione, da una significativa crescita dell'occupazione e da un'ulteriore riduzione del rapporto tra l'indebitamento della Pubblica Amministrazione e il prodotto interno lordo. Per quanto riguarda invece la pressione fiscale, ne è prevista una progressiva riduzione nel triennio.

Per quanto riguarda più specificatamente il settore tributario, va sottolineato come le maggiori entrate previste per il prossimo anno derivino esclusivamente dal recupero di imponibile in campo contributivo e che quindi non vi sarà alcuna revisione verso l'alto di imposte o tributi. Lo sforzo del Governo si concentrerà invece sul controllo e sulla verifica degli effetti derivanti dal processo di riforma avviato dal Ministro Visco e, soprattutto, sull'azione di riforma dell'Amministrazione finanziaria.

Nel biennio 1998-1999 si procederà, infatti, alla verifica degli esiti della riforma fiscale varata nel 1997, al fine di intervenire con eventuali misure di razionalizzazione e di coordinamento, per il consolidamento della normativa d'attuazione. La semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti tributari dovrebbero consentire all'Amministrazione finanziaria di liberare risorse da destinare, in via prioritaria, all'azione di contrasto all'evasione e quindi al recupero di base imponibile e di gettito mediante l'accertamento, nonchè al miglioramento dei rapporti con il contribuente.

Un ulteriore intervento riguarderà, invece, la razionalizzazione della tassazione delle attività finanziarie, in particolare attraverso una revisione del regime di tassazione della previdenza complementare ed individuale, con l'obiettivo di tutelare questa forma di risparmio.

Nel Documento si fa inoltre cenno alla revisione del regime di tassazione sulla produzione e sul consumo dei prodotti energetici al fine di individuare forme impositive maggiormente sensibili alle compatibilità ecologiche: è previsto che tale intervento assuma il vincolo, comunque, dell'invarianza di gettito complessivo in ordine all'insieme dei prelievi interessati dal riordino.

Proprio con riferimento al regime di tassazione dei prodotti energetici, e più in generale alla politica di sostegno allo sviluppo soprattutto

del Mezzogiorno, delineata nel Documento di programmazione, una maggiore attenzione andrebbe posta con riferimento all'utilizzo della leva fiscale a fini di crescita economica e di sviluppo occupazionale.

Come è noto, i sistemi agevolativi di natura tributaria e contributiva, anche per il loro carattere di automaticità, svolgono un ruolo essenziale nelle politiche di localizzazione delle attività produttive in particolari zone: pur nella consapevolezza della problematicità dell'efficacia degli incentivi fiscali, risulta in qualche modo acquisito il convincimento che tali incentivi possono giocare un ruolo importante nelle decisioni di investimento, sia con riferimento al profilo temporale (anticipazione di scelte di investimento in funzione anticiclica), sia con riguardo alla localizzazione delle attività produttive in particolari zone.

D'altro canto, come rilevato anche dalla Commissione Europea, esiste un rapporto tra carico impositivo sul lavoro dipendente e occupazione.

Esistono, infatti, sempre maggiori prove del grave effetto negativo che l'elevata pressione fiscale sul lavoro dipendente esercita sul livello di occupazione. In alcuni recenti studi effettuati a livello comunitario è stato calcolato che 4 punti percentuali dell'attuale tasso di disoccupazione (pari a oltre un terzo del tasso complessivo dell'Unione europea) sono dovuti all'aumento del carico fiscale effettivo sul lavoro dipendente.

A tal fine, andrebbe attentamente valutata la possibilità di introdurre, sulla base dei suggerimenti della stessa Commissione europea, forme di tassazione sui prodotti energetici, utilizzando il gettito rinveniente da tali imposizioni per operare una sostanziale riduzione degli oneri contributivi a carico delle imprese. In tal modo, potrebbe essere perseguita una valida politica di tutela ambientale unitamente alla realizzazione di condizioni favorevoli per la creazione di posti di lavoro.

In linea generale, ritiene che gli obiettivi di crescita economica e di sostegno dell'attività economica delineati nel Documento pongano in evidenza l'opportunità di approfondire la riflessione sulla leva fiscale quale strumento di politica economica espansiva. Queste osservazioni e sottolineature, potrebbero trovare opportuna collocazione in un parere ampiamente positivo, anche in considerazione dei nuovi scenari che si delineano, a partire dal 2000, per gli sgravi contributivi e le agevolazioni consentite in sede di Unione Europea.

In relazione, invece, all'obiettivo di proseguire la strada sul decentramento fiscale, il Presidente-relatore mette in luce alcuni rilievi emersi da recenti studi sugli effetti redistributivi delle risorse tributarie dell'Irap, in linea con quanto già prefigurato in sede di svolgimento dell'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale: esiste, tra l'altro, il rischio che, senza apportare opportuni correttivi dal punto di vista della perequazione tra regioni, la nuova imposta finisca per ampliare gli squilibri economici esistenti tra le aree ricche e quelle povere del Paese. Da ultimo il Presidente-relatore si sofferma sull'obiettivo di completare il federalismo fiscale, così come delineato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. A suo giudizio, vanno pienamente condivisi gli obiettivi di tale riforma: innanzitutto, attuare il principio della cor-

rispondenza, secondo il quale il prelievo autonomo sulle collettività amministrative dovrebbe costituire la forma ordinaria di finanziamento delle spese poste in essere dall'ente locale, dare certezza di finanziamento per gli enti che compongono il sistema delle autonomie ed evitare, infine, che le decisioni di spesa degli enti periferici continuino ad incorporare aspettative di interventi di ripiano a posteriori.

Il Presidente-relatore conclude, quindi, ribadendo un giudizio di pieno apprezzamento sul DPEF, preannunciando la predisposizione di un parere favorevole con le osservazioni che emergeranno nel corso del dibattito, ad integrazione di quelle già in parte formulate.

Interviene il senatore PEDRIZZI, il quale lamenta la ristrettezza dei tempi assegnati per esaminare il Documento di programmazione economico-finanziaria, visto che il Governo intende presentarsi ai primi giorni di maggio alle autorità europee dopo aver ottenuto l'approvazione parlamentare. Si tratta di un obiettivo che non dà assolutamente spazio alla valutazione parlamentare e chiede quindi al Presidente di delineare un *iter* di esame del Documento che tenga conto di tale esigenza.

Dopo una richiesta di informazioni del senatore PASQUINI, il Presidente ANGIUS informa che la Commissione dovrà esprimere il parere alla Commissione bilancio entro il 28 aprile e che la Commissione di merito riferirà all'Assemblea entro il 30 aprile. È previsto invece l'esame in Assemblea a partire dall'11 maggio, dopo gli incontri del Governo in sede europea. Tutto ciò considerato, propone di proseguire la discussione sul DPEF a partire dalle sedute già fissate per domani alle ore 9 e alle ore 15, e successivamente nella giornata di martedì 28 aprile.

Dopo gli interventi del senatore BONAVITA e del senatore PEDRIZZI, la Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

### **139<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
THALER AUSSERHOFER

*Intervengono il ministro per la solidarietà sociale Turco e il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3142) *Disposizione per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pepe Antonio ed altri, e Rodeghiero ed altri.

**(2174) *SERENA. - Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio***

**(3166) *SPECCHIA. - Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie***

(Rimessi, il 7 aprile 1998, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell' 8 aprile scorso.

Il presidente THALER AUSSERHOFER ricorda che la relatrice Sartori aveva proposto alla Commissione di assumere come testo base il disegno di legge n. 3142 e invita pertanto la Commissione a esprimersi su tale proposta.

La Commissione conviene di assumere come testo base il disegno di legge n. 3142, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore PEDRIZZI, il quale ricorda che i disegni di legge in titolo sono stati rimessi in sede referente per l'opposizione di alcuni Gruppi politici alla sede deliberante, con una scelta che, di fatto, ha rallentato di molto l'*iter* di un provvedimento, che si segnala per i rilevanti effetti di natura sociale e per i condivisibili obiettivi di sostegno della famiglia. In generale, il nucleo familiare in quanto tale ha avuto, in passato, uno scarsissimo livello di protezione sociale ed ha dovuto subire il peso di uno stringente processo di risanamento economico. È mancata fino ad oggi una vera politica di attenzione alla famiglia, alla quale è stata negata la centralità che invece merita anche nella dinamica della società post-industriale. Per questi motivi, a nome dei senatori di Alleanza Nazionale valuta con grande interesse il disegno di legge n. 3142, ricordando come esso tragga origine, tra l'altro, dall'unificazione di numerose proposte di legge, tra le quali anche quella di iniziativa dei deputati della propria parte politica. Risulta infatti pienamente condivisibile il duplice obiettivo di contrastare due emergenze sociali parimenti preoccupanti, quali la prolungata convivenza nelle famiglie di origine dei giovani che non riescono a costituire un proprio nucleo familiare, ed il ridottissimo tasso di natalità della società italiana. Il disegno di legge n. 3142 è costruito in modo da focalizzare le agevolazioni sulle fasce sociali più deboli, ed anche in questo assume un obiettivo certamente condivisibile. Se queste sono le finalità del disegno di legge, prosegue

l'oratore, appare fin da adesso assolutamente inopportuno l'orientamento di quanti intendono stravolgerne il significato, ponendo l'accento su ben altri aspetti. Da un lato, infatti, c'è il problema di rendere quanto più efficace possibile il provvedimento, con modifiche che attengono alle limitazioni territoriali, all'età anagrafica dei beneficiari, ai limiti di reddito o al tetto massimo di agevolazioni. Altro discorso, invece, è l'ampliamento dei soggetti beneficiari tale da ricomprendere anche le famiglie di fatto: la sua parte politica ritiene, infatti, pregiudiziale escludere dalla discussione una surrettizia modifica del diritto di famiglia, attuata attraverso la assegnazione delle agevolazioni anche alle persone che convivono, riconoscendone così un rilievo giuridico; è essenziale invece premiare la stabilità e la continuità dei nuclei familiari, come sancita dall'istituto matrimoniale. La disponibilità della sua parte politica, del resto, è dimostrata anche dal fatto di condividere pienamente la necessità di estendere le agevolazioni alle famiglie monoparentali. Tale atteggiamento politico - al fine di varare in tempi rapidi un provvedimento certamente significativo dal punto di vista sociale - è avvalorato anche dalla disponibilità a rinunciare ad eventuali emendamenti al testo del disegno di legge e a valutare di nuovo la opportunità di riassegnare il provvedimento in sede deliberante.

Il senatore PIERONI apprezza il contenuto analitico della relazione svolta dalla senatrice Sartori, che ha posto l'accento su tutti quegli aspetti del disegno di legge che dovranno essere modificati per rendere le disposizioni in esame quanto più efficaci ed aderenti alle reali esigenze delle giovani coppie. Preannuncia pertanto il pieno assenso a quelle modifiche del testo finalizzate ad ampliare la portata del provvedimento. Fermo restando quindi un approccio assolutamente pragmatico, ritiene importante sottolineare che l'eventuale esclusione delle famiglie di fatto dal novero dei soggetti beneficiari delle agevolazioni rappresenti, per i senatori Verdi, una deliberata e non condivisibile discriminazione: la riproposizione di tale esclusione, quindi, non potrà non essere da ostacolo all'assenso ad una remissione alla sede deliberante. A suo giudizio, però, si pone anche un problema, non certo dirimente, di rispetto per gruppi sociali portatori di valori e culture minoritarie.

Il senatore BONAVITA sottolinea il rilievo del disegno di legge n. 3142 ai fini dell'agevolazione della formazione di nuovi nuclei familiari, attraverso la previsione di benefici volti a rendere meno onerosi l'acquisto o la locazione della abitazione da parte delle giovani coppie. Pur non condividendo un approccio di tipo ideologico, ritiene peraltro essenziale inserire nella discussione la valutazione di elementi di fatto che contraddistinguono le dinamiche sociali e che caratterizzano i comportamenti di larghi strati della popolazione, quali la costituzione di famiglie di fatto. Condivide, inoltre, le osservazioni formulate dalla senatrice Sartori sul testo del disegno di legge e auspica una larga convergenza sulle modifiche delle disposizioni in esame. Conclude, esprimendo forte dissenso per l'orientamento pregiudiziale assunto dal senatore Pedrizzi su alcune modifiche prospettate al provvedimento.

Interviene quindi il senatore VENTUCCI, il quale dichiara di condividere l'impianto del disegno di legge n. 3142, pur nella consapevolezza di dover modificare una serie di disposizioni che ne limitano l'efficacia. Si dichiara quindi favorevole a modificare i limiti territoriali dell'applicazione delle agevolazioni, così come a rivedere i requisiti soggettivi dei beneficiari. Chiede poi al Ministro di fornire informazioni circa il numero dei soggetti beneficiari stimati dal Governo.

Il senatore ALBERTINI giudica significativa la relazione della senatrice Sartori, laddove sono state messe in evidenza una serie di discrasie e contraddizioni del disegno di legge, soprattutto per quanto riguarda la reale efficacia delle disposizioni agevolative. Egli ritiene, infatti, che andrebbero modificate le disposizioni che escludono le famiglie di fatto dal novero dei soggetti beneficiari, quelle che fissano a 32 anni il limite anagrafico, e che limitano ai capoluoghi di provincia e nei comuni con popolazione residente non inferiore a 50 mila abitanti i territori nei quali si applicano le agevolazioni stesse. Ulteriori perplessità riguardano i tetti massimi di spese agevolabili, i limiti di reddito per fruire delle agevolazioni e il vincolo di inalienabilità degli immobili acquistati con le stesse. Poichè il sostegno alle fasce più deboli della popolazione rappresenta un punto qualificante del programma di Governo, auspica una modifica del disegno di legge in esame che ne amplii la portata, in modo tale da modificare anche l'orientamento della sua parte politica, che, alla Camera dei deputati, aveva espresso un voto di astensione.

Il senatore MONTAGNA ritiene essenziale ampliare le fattispecie agevolative, ricomprendendo anche la ristrutturazione della prima casa da parte delle giovani coppie. Esprime, invece, forti perplessità sulla limitazione delle agevolazioni ai capoluoghi di provincia e ai comuni con popolazione residente non inferiore ai 50.000 abitanti, dichiarando che tale limitazione favorisce un processo di concentrazione nei centri urbani che va invece contrastato. Dopo aver chiesto al ministro Turco di chiarire il significato delle disposizioni recate dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, sottolinea la necessità che i benefici riguardino non solo l'acquisto, attraverso il mutuo agevolato, ma anche tutte le spese – tasse ipotecarie e catastali, spese notarili, oneri per commissioni alle banche – relative alla compravendita degli immobili. Si sofferma poi sulla possibilità di ampliare il contenuto delle agevolazioni, in linea con quanto proposto dalla relatrice, attraverso un maggiore coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti, che possa consentire non tanto un abbattimento degli oneri dei mutui in conto interessi (attesa la significativa discesa dei tassi di interesse) quanto un aumento del tetto massimo di spese agevolabili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SU ALCUNE DICHIARAZIONI APPARSE SU ORGANI DI STAMPA RELATIVE  
A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO  
(A007 000, C06ª, 0023ª)*

La senatrice SARTORI fa presente che, come riportato dal quotidiano «Il Messaggero», numerosi esponenti dei movimenti ambientalisti



hanno assurdamente attribuito alla Commissione finanze e tesoro del Senato la volontà di varare una normativa di sanatoria degli abusi edilizi che hanno deturpato il demanio marittimo e le spiagge italiane: si tratta di una ricostruzione assolutamente fantasiosa delle norme in materia di demanio marittimo esaminate dalla Commissione durante la discussione sul disegno di legge n. 2524. Invita pertanto la Presidenza della Commissione a compiere i passi necessari a ristabilire la verità su un punto di tale delicatezza.

Il senatore ROSSI ritiene che la polemica attribuita agli esponenti dei movimenti ambientalisti sia perfettamente legittima se si considera il contenuto di un ordine del giorno votato a maggioranza dalla Commissione, che impegnava il Governo a consentire l'assegnazione dei beni demaniali, abusivamente occupati, agli autori degli stessi illeciti e non, come lui stesso aveva proposto e sarebbe stato preferibile, agli enti locali competenti.

Il senatore VENTUCCI non condivide affatto il riferimento del senatore Rossi all'ordine del giorno presentato dal senatore Caddeo, che si riferiva esclusivamente al compendio di Marceddì in Sardegna. A suo giudizio peraltro, la qualità di certi quotidiani non meriterebbe l'attenzione dei parlamentari.

Il senatore PEDRIZZI, al di là del merito della questione, si associa alla richiesta di intervento del Presidente della Commissione che ristabilisca la verità dei fatti rispetto a certe ricostruzioni assolutamente non condivisibili.

Il senatore BONAVITA, in qualità di relatore del disegno di legge n. 2524, ricorda che la Commissione ha più volte esaminato approfonditamente, con l'apporto di tutti i Gruppi parlamentari e del rappresentante del Governo, l'annosa questione dei contenziosi sorti tra i cittadini e l'Amministrazione finanziaria per l'utilizzazione di beni ritenuti appartenenti al demanio marittimo. Egli ricorda, inoltre, che il contenuto della disposizione approvata, ora all'esame della Camera dei deputati, lungi dal definire una sanatoria generalizzata degli abusivismi, costituisce un significativo passo in avanti affinché una verifica attenta e puntuale delle specificità delle varie situazioni interessate, consenta di superare, senza danni per l'erario, nè per l'ambiente, le questioni del demanio marittimo. Conclude, dichiarando che nel caso di specie, la cattiva informazione sui contenuti del provvedimento ha dato la stura ad una polemica sicuramente infondata.

La presidente THALER AUSSERHOFER assicura che si farà tramite presso il presidente Angius delle richieste pervenute dalla Commissione sulla specifica questione in titolo.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 22 APRILE 1998

**192<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
BISCARDI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2068) BONATESTA ed altri: Interventi urgenti di ricostruzione, restauro, conservazione e consolidamento delle mura della città di Viterbo**

(Esame e rinvio)

Il relatore MARRI riferisce sul disegno di legge in titolo, ricordando anzitutto che il crollo di un centinaio di metri delle mura civiche di Viterbo – in particolare quelle adiacenti a Porta Fiorita – rappresenta un grave fenomeno di degrado ambientale, dovuto all'azione combinata di agenti esterni, quali il traffico, la presenza di animali e lo stesso intervento dell'uomo, cui occorre porre rimedio con assoluta sollecitudine. Già nel 1986 l'amministrazione comunale aveva peraltro previsto un'ipotesi di intervento complessivo di recupero, preceduto da una accurata indagine conoscitiva. Nel 1988, l'Associazione fra gli industriali della provincia di Viterbo commissionò poi lo studio per il recupero delle mura ad un gruppo di professionisti guidato dal professor Paolo Portoghesi, che rappresenta tutt'oggi un valido punto di riferimento. È infatti innegabilmente urgente per la città di Viterbo recuperare un monumento di così rilevante valore, evitandone un ulteriore degrado e restituendo i luoghi all'originaria bellezza. A tale scopo, il Gruppo Alleanza Nazionale ha presentato il disegno di legge n. 2068, il cui articolo 1 quantifica in 50 miliardi gli oneri di restauro, conservazione e consolidamento e il cui articolo 2 pone detti oneri a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sollecitando l'approvazione del disegno di legge, egli preannuncia peraltro l'intenzione di presentare alcuni emen-

damenti, resisi necessari – in considerazione del lungo tempo trascorso della presentazione del disegno di legge (gennaio 1997) ad oggi – per aggiornare la copertura finanziaria e renderla coerente con le nuove norme di contabilità generale dello Stato nel frattempo approvate dal Parlamento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MONTICONE condivide la relazione svolta, giudicando a sua volta le mura di Viterbo un patrimonio di interesse straordinario da salvaguardare con sollecitudine. In tale opera di tutela si intrecciano senz'altro, prosegue, competenze statali e competenze regionali, ma resta fuori di dubbio che l'impegno dello Stato deve essere prioritario. La storia della città di Viterbo è d'altronde legata, ricorda, alla storia della Chiesa, avendo nei secoli rappresentato un importante snodo sulle vie di comunicazione con i centri della cristianità nordeuropei. La salvaguardia delle sue mura assume pertanto un'importanza cruciale proprio in vista dell'ormai prossimo Giubileo.

A tali considerazioni si associa il senatore TONIOLLI.

Il senatore BONATESTA fa presente che il Presidente del Gruppo di Alleanza Nazionale ha verificato, in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, la possibilità di trasferire il disegno di legge alla sede deliberante. I Gruppi di Rifondazione comunista-Progressisti e Lega Nord-Per la Padania indipendente hanno tuttavia opposto per il momento un rifiuto, in attesa di approfondire i contenuti del provvedimento. Si augura pertanto che, nel prosieguo dell'*iter*, sia possibile superare tale contrarietà sulla base di una comune convergenza sull'opportunità dell'iniziativa.

Quanto al merito del provvedimento, ricorda che le mura della città di Viterbo non sono un patrimonio esclusivo dell'amministrazione comunale, ma appartengono all'intero Paese; al fine di evitare che ulteriori crolli possano determinare un peggioramento della situazione, anche in considerazione dell'approssimarsi del Giubileo del 2000, confida nella sensibilità di tutte le forze politiche affinché il disegno di legge sia sollecitamente esaminato nel merito ed approvato. Quanto poi alla partecipazione agli oneri finanziari da parte di enti diversi dallo Stato, fa presente che già il progetto elaborato dal professor Portoghesi nel 1988 prevedeva un onere complessivo di 70 miliardi: la quantificazione della spesa operata dal disegno di legge n. 2068, pari a soli 50 miliardi, presuppone pertanto di per sé il concorso di altri enti ed organizzazioni.

Anche il senatore ASCIUTTI si esprime in favore del disegno di legge, dichiarando fin d'ora il consenso del Gruppo Forza Italia ad un eventuale trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1264) BONATESTA ed altri: Istituzione del corso di laurea in beni culturali a parziale modifica della Tabella XIII-ter dell'ordinamento nazionale degli studi**  
(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore MONTICONE, a giudizio del quale assai opportunamente il disegno di legge in titolo solleva sia il problema dei contenuti dell'insegnamento universitario relativo ai beni culturali sia quello dei suoi successivi sbocchi professionali. Conviene quindi con la proposta di non limitare tale insegnamento alla sola conservazione dei beni culturali, dando vita ad un più ampio corso di laurea in beni culturali, cui facciano seguito determinate specializzazioni. Altrettanto condivisibili gli appaiono poi gli articoli destinati a qualificare i profili professionali, prevedendo una equiparazione del titolo conseguito al termine del suddetto corso di laurea con altri diplomi di laurea. L'impianto del provvedimento va quindi considerato, prosegue il relatore, in senso positivo, tanto più che esso dispone una durata quinquennale del corso di laurea.

Quanto al dettaglio dell'articolato, egli suggerisce peraltro di precisare meglio gli sbocchi professionali successivi al conseguimento del diploma di laurea, correlando in particolare la specificità di tale diploma rispetto ad analoghi titoli di studio, nel reciproco rispetto delle diverse discipline; pur convenendo sull'articolazione in cinque indirizzi e sulla distinzione fra biennio formativo di base e successivo triennio di indirizzo, egli giudica poi eccessiva la formalizzazione di un monte ore complessivo per l'attività didattica, auspicando una maggiore flessibilità; ritiene altresì opportuna una revisione delle discipline comuni del biennio formativo di base, in ordine alle quali si appalesano alcune ridondanze ed alcune lacune; quanto infine alle attività di laboratorio, propone una maggiore correlazione rispetto alla specificità del corso di laurea.

Tutto ciò premesso, il relatore pone un problema di carattere metodologico, in considerazione del fatto che, a partire dalla legge n. 341 del 1990 sulla riforma degli ordinamenti didattici, l'ordinamento universitario si è avviato sulla strada della delegificazione e dell'autonomia. L'indirizzo generale è cioè quello di evitare di stabilire per legge i caratteri dei corsi di laurea, facendo piuttosto rinvio all'autonomia dei singoli atenei. Ritiene quindi apprezzabile l'intento di chiarire gli sbocchi professionali e i contenuti culturali del corso di laurea in oggetto, ma giudica l'impostazione generale del provvedimento probabilmente troppo tradizionale.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TONIOLLI condivide le considerazioni del relatore sulla rigidità connessa al provvedimento in esame, che richiederebbe invece maggiori margini di autonomia da parte delle università. Invita poi a non rendere eccessivamente selettivi gli insegnamenti delle lingue straniere, pur opportunamente previsti, tenendo sempre presente la finalità del corso di laurea cui si riferiscono.

Anche il senatore LORENZI rileva che il disegno di legge comprime l'autonomia delle università: esso contiene infatti un elenco eccessivamente minuzioso di aspetti di dettaglio, che occorrerebbe senz'altro attribuire all'autonomia degli atenei, sia pure nell'ambito di determinati indirizzi. È singolare, ad esempio, che l'autonomia universitaria venga evocata solo per consentire il ricorso a professori a contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3. Anche per quel che riguarda la durata quinquennale del corso di laurea, meglio sarebbe lasciare le università libere di assumere le proprie decisioni, tanto più nell'ottica di una prossima riforma dei cicli universitari. Conviene comunque, più in generale, sull'opportunità di rivedere l'assetto dei corsi di laurea in beni culturali, stante l'indiscutibile ricchezza dell'Italia in questo settore.

Il senatore BRIGNONE riconosce che il disegno di legge in titolo rappresenta una proposta interessante. Pone tuttavia alcuni interrogativi di fondo, paventando anzitutto il rischio che l'equiparazione del diploma di laurea in oggetto a quello in lettere possa determinare un ulteriore aumento della disoccupazione intellettuale. Occorre pertanto preliminarmente verificare la volontà del Governo di impegnarsi a fondo nel settore, attraverso investimenti adeguati, al fine di evitare di illudere i giovani su prospettive occupazionali di fatto irrealistiche. La proposta è pertanto senz'altro attraente, ma rischia di diventare pericolosa se non correlata alle reali possibilità occupazionali nel nostro Paese: a tal fine, occorre preventivamente individuare le necessità di determinate figure professionali, verificare l'intenzione del Governo di sostenerne lo sviluppo e solo successivamente promuoverne la formazione universitaria.

Il senatore BONATESTA tiene a sgomberare preliminarmente il campo da preoccupazioni a suo giudizio infondate. Ricorda infatti che il disegno di legge è stato presentato nel lontano settembre 1996, in un contesto normativo differente dall'attuale. Esso è quindi senza dubbio aperto a qualunque modifica, affinché esso possa corrispondere pienamente alle esigenze delle università e degli studenti. Chiarisce altresì che non si tratta della istituzione di un nuovo corso di laurea, bensì della riorganizzazione di quello già esistente in conservazione dei beni culturali, che ha già prodotto i primi laureati. Rispetto al momento in cui il disegno di legge è stato presentato, il problema dell'equipollenza appare peraltro ormai superato; resta tuttavia quello della specificità del corso di laurea, che potrà essere affrontato con il concorso di tutte le forze politiche interessate ad assicurare ai giovani piena dignità per i propri studi. Propone conclusivamente di svolgere alcune audizioni al fine di acquisire il parere degli operatori del settore e degli studenti.

Il presidente BISCARDI, nel dare conferma che – a quanto gli consta – il decreto interministeriale che sancisce l'equipollenza del corso di laurea in conservazione di beni culturali con quello in lettere e filosofia è attualmente alla firma del Ministro per la funzione pubblica, dà atto che il disegno di legge n. 1264 solleva

anche altre questioni che necessitano adeguati approfondimenti. Rinvia pertanto il seguito dell'esame.

*CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI*

Il presidente BISCARDI avverte che la Sottocommissione pareri è convocata al termine della seduta della Commissione per l'esame del disegno di legge n. 3208, recante differimento di termini relativi all'*authority* per le telecomunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e interruzioni pubblicitarie televisive.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MERCLEDÌ 22 APRILE 1998

**184ª Seduta***Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Vita.**La seduta inizia alle ore 15,20.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

(R033 004, C08ª, 0025º)

Il PRESIDENTE avverte che è stata da lui richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento, in relazione alla discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 3208. Pertanto, limitatamente alla trattazione del predetto provvedimento, sarà assicurata la pubblicità dei lavori.

La Commissione prende atto.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(3208) Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Nel prosieguo della discussione generale, interviene il senatore RONGNONI, il quale chiede preliminarmente se la proroga di nove mesi prevista nel comma 1 dell'articolo 1, sarà sufficiente a garantire il varo del nuovo piano di assegnazione delle frequenze, che già più volte è slittato nel tempo. Si tratta infatti di un lavoro lungo e difficile di riordino della situazione esistente. Inoltre, sottopone all'attenzione del rappre-

sentante del Governo l'opportunità di estendere la proroga del termine delle concessioni anche alle televisioni criptate.

Per quanto concerne l'articolo 2, ritiene che dal computo del tempo riservato alle opere europee dovrebbero essere esclusi anche i programmi di varietà. Comunque, anche la definizione di opere europee andrebbe meglio precisata.

Chiede poi chiarimenti sul comma 10 dell'articolo 2, che potrebbe avere effetti anticompetitivi, almeno così come formulato ed esprime anche perplessità su una proposta emendativa del Governo relativa alla soppressione dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2. Quanto all'emendamento del Governo relativo all'introduzione di un comma 11-*bis* all'articolo 2 fa osservare che la previsione secondo cui le disposizioni di cui all'articolo 2 non si applicano alle emittenti nazionali le cui trasmissioni consistono prevalentemente in programmi di televendita non è conforme alla direttiva comunitaria che contempla solo le emittenti che trasmettono esclusivamente programmi di televendita.

Il senatore LO CURZIO esprime apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Falomi nella seduta di ieri e si associa all'osservazione del senatore Rognoni circa la necessità di estendere la proroga di cui al comma 1 dell'articolo 1 anche alle *pay-tv*.

Il senatore ERROI, dopo aver chiesto un maggiore approfondimento sulla questione delle TV criptate, dichiara di aderire sostanzialmente alle osservazioni svolte dal senatore Rognoni.

Il senatore BALDINI ritiene che la proroga di nove mesi sarà insufficiente e quindi dovrebbe essere ampliata, tenuto conto anche del fatto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non è ancora pienamente operativa. Aderisce anche alla proposta del senatore Rognoni di estendere la proroga alle *pay-tv*.

Il senatore FIRRARELLO si pronuncia negativamente sul contenuto del provvedimento, in quanto privo di una visione organica sulla pianificazione delle frequenze.

Il senatore DE CORATO fa presente che gli emendamenti già presentati dal Governo, soprattutto agli articoli 2 e 3, sono apprezzabili e consentono al suo Gruppo di affrontare con maggiore disponibilità l'esame del provvedimento nella sede deliberante. È necessario comunque approvare al più presto il nuovo piano di assegnazione delle frequenze senza penalizzare però le imprese italiane che operano nel settore. Sotto tale profilo, la proroga di nove mesi appare ancora insufficiente, ma su questo si riserva di presentare emendamenti anche al fine di evitare confusione nei vari termini di legge. Si riserva anche in sede di esame degli emendamenti di valutare meglio le proposte avanzate dal senatore Rognoni.

Conclusasi la discussione generale, replica il relatore FALOMI, il quale giudica fondata la questione relativa alla necessità di estendere la



proroga alle *pay-tv*, con particolare riferimento alla situazione della rete definita non eccedente dal comma 11 dell'articolo 3 della legge n. 249 del 1997.

Per quanto concerne le quote di programmazione, la proposta del senatore Rognoni circa l'esclusione dei varietà appare condivisibile, ma merita di essere meglio approfondita per raggiungere un pieno equilibrio tra le varie esigenze. A suo giudizio, non è invece necessario inserire nel provvedimento, e quindi con previsione di legge, una data entro la quale le opere europee acquistate prima del 28 febbraio 1998 dovrebbero essere trasmesse.

Il sottosegretario VITA, dopo aver ricordato le finalità del provvedimento, esprime apprezzamento per la puntualità del dibattito, dal quale sono emerse questioni tutte di grande importanza, a talune delle quali il Governo ha già provveduto a dare risposta con gli emendamenti. Precisa che la posizione dell'Esecutivo è stata quella di effettuare con il comma 1 dell'articolo 1, una operazione di tipo meramente tecnico, consentendo la proroga di nove mesi solo laddove effettivamente necessaria. Per questo motivo non si è ritenuto di differire anche il termine relativo alle *pay-tv*, in quanto una delle tre reti criptate già trasmette via satellite, una seconda rete potrà proseguire le trasmissioni in *simul cast* dopo il 30 aprile (in forza proprio del comma 11 dell'articolo 3 della citata legge n. 249), mentre la rete cosiddetta non eccedente rientrerebbe nel regime della proroga per via analogica. È comunque disponibile ad approfondire il tema.

Si dichiara invece contrario all'ampliamento dei tempi della proroga stessa oltre i nove mesi previsti nell'articolo 1, mentre aderisce alla tesi del senatore Rognoni secondo cui le trasmissioni di varietà dovrebbero essere escluse dal computo delle quote di programmazione.

Si dichiara anche disponibile a riesaminare gli emendamenti già presentati relativi alla quota del canone riservata dalla RAI alla produzione e alla esclusione delle emittenti che trasmettono televendite.

Su proposta del presidente PETRUCCIOLI, la Commissione conviene poi di fissare il termine di presentazione degli emendamenti e subemendamenti per le ore 18,30 di oggi.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è convocata la Sottocommissione per i pareri per l'esame del disegno di legge n. 3207, deferito nel merito alla Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MERCLEDÌ 22 APRILE 1998

**164ª Seduta***Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole» (n. 236)**

(Parere al Ministro per le politiche agricole, ai sensi dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Seguito dell'esame e rinvio)  
(R139 b00, C09ª, 0005º)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile scorso.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che aveva proceduto ad esporre le osservazioni e le considerazioni da includere nella proposta di parere fino all'articolo 6, svolge le proprie ulteriori considerazioni in ordine agli articoli successivi.

In relazione all'articolo 7 (che ritiene disposizione di grande rilievo, al pari della normativa approvata recentemente per l'olio di oliva) osserva che l'obiettivo di accrescere le capacità concorrenziali del sistema produttivo italiano richiede l'istituzione di un fondo assicurativo per i prodotti ortofrutticoli diretti ai paesi terzi e la previsione di tempi certi (al massimo 90 giorni) per i premi all'esportazione; quanto alla ipotesi prospettata di identificare, nell'ambito del marchio, anche la provenienza territoriale dei prodotti, ricorda la positiva esperienza sviluppata in tal senso in Francia e in Spagna. In relazione all'articolo 10, anch'esso di grande rilievo, ritiene opportuna la esplicitazione del riferimento anche alle imprese: «agri-turistiche». In relazione agli articoli 11 e 12 osserva che le critiche mosse dall'Autorità Garante della concorrenza e del mer-

cato non appaiono del tutto convincenti in relazione all'articolo 11 – come dimostra anche l'esperienza di altri paesi – mentre ritiene opportuna la soppressione dell'intero articolo 12 (con particolare riferimento all'ultimo periodo). In relazione all'articolo 13, va posta la condizione di finalizzare gli aiuti alle imprese che assicurino un vantaggio ai produttori agricoli, con priorità verso le cooperative costituite da produttori agricoli che abbiano almeno il 51 per cento del prodotto conferito dai soci sul totale trasformato o commercializzato, ma anche alle altre imprese non agricole, che utilizzino prodotti agricoli acquistati nella stessa percentuale attraverso la contrattazione di cui alla legge n. 88 del 1988. In relazione all'articolo 14, al comma 2, il termine di un anno assegnato al CIPE va ridotto al 31 dicembre dell'anno in corso e, con riferimento al comma 3, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo sulla prevista istituzione della carta dell'agricoltore e dell'anagrafe delle aziende agricole, alla luce della esigenza di rafforzare il meccanismo di iscrizione alle camere di commercio. In relazione all'articolo 16, va valutata la congruità rispetto alle finalità della delega e comunque occorre prevedere l'integrazione del SIAN con i sistemi regionali.

Richiamandosi quindi alla ulteriore documentazione pervenuta alla Commissione dalle Organizzazioni professionali agricole, si richiama preliminarmente al documento elaborato da Confagricoltura, di cui ritiene opportuno un approfondimento in ordine ai seguenti punti: in ordine all'articolo 1, comma 1, ritiene accoglibile la soppressione della parola: «esclusivamente» (il che sarebbe in linea con l'obiettivo di una estensione della concessione dell'agevolazione), e l'estensione anche al riscaldamento delle serre adibite a colture orticole; in ordine all'articolo 3, condivide la soppressione, al comma 1, del riferimento all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988, come pure l'ipotesi di esonero prospettata in materia di catasto dei rifiuti – questione in ordine alla quale il senatore BETTAMIO propone di inserire la decorrenza a partire dal 1997. Il Presidente relatore, proseguendo nel suo dire, precisa ulteriormente di ritenere accoglibili e meritevoli comunque di approfondimento le ulteriori osservazioni elaborate dalla Confagricoltura: in ordine all'articolo 4, l'estensione alle imprese di sistemazione o manutenzione agraria, forestale e di verde pubblico o privato; in ordine all'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, la soppressione della parola totale, giacchè così sarebbero eventualmente possibili eventuali interventi, anche regionali, per il sostegno degli oneri dei controlli ivi previsti a carico dei soggetti richiedenti; in ordine all'articolo 13, la precisazione, al comma 2, del riferimento alle imprese agricole e agroalimentari; in ordine all'articolo 14, è da approfondire (come già sottolineato nella richiesta di chiarimenti al Governo) la proposta di soppressione della carta dell'agricoltore e dell'anagrafe delle aziende agricole, come pure, in relazione all'articolo 17, comma 1, primo periodo, è opportuno un approfondimento in relazione alla soppressione proposta delle parole: «in acque marine e salmastre».

Quanto alla documentazione consegnata dalla Confederazione italiana agricoltori (CIA), ritiene accoglibili i seguenti punti: in materia fiscale, l'inclusione ai fini IRAP di tutte le spese sostenute nell'esercizio

della attività agricola, giacchè nell'attuale disciplina sono ammessi a passivo solo gli acquisti inerenti alla produzione assoggettati ad IVA e la già proposta estensione ai consorzi di bonifica delle agevolazioni sul carburante; in relazione al titolo II, la previsione del finanziamento di programmi pilota per favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricolo-alimentari sui mercati esteri e la previsione di una specificazione, da parte regionale, dei prodotti tradizionali, i quali possano derogare, ferma restando l'individuazione dei metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura, dalla disciplina concernente i locali e le attrezzature; in relazione all'articolo 3, comma 1, la già proposta soppressione del riferimento all'articolo 15 del citato decreto n. 236, nonchè il riferimento all'esigenza di superare la situazione di precarietà di quei produttori, che adottano metodi di produzione biologica i quali, a partire dall'entrata in vigore del regolamento CEE n. 2092/91, hanno utilizzato prodotti naturali per la difesa delle piante non registrati e quindi non inseriti negli aggiornamenti degli allegati A e B del citato regolamento; in relazione all'articolo 4, comma 1, la già proposta estensione alle attività di manutenzione del verde e, in relazione all'articolo 5, comma 4, la estensione ai mutui fondiari e di investimento fondiario delle norme concernenti la negoziazione dei debiti pregressi; infine, in relazione all'articolo 14, l'esigenza di non prevedere comunque ulteriori oneri burocratici a carico degli agricoltori interessati.

Quanto poi alla documentazione, consegnata ieri dal rappresentante del Governo, relativa al complesso delle proposte ancora in corso di valutazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, ritiene che siano comunque meritevoli di approfondimento e di considerazione le seguenti questioni: in relazione all'articolo 1, comma 1, la estensione alle aziende agricole delle istituzioni pubbliche, ai consorzi di bonifica e alle imprese agro-meccaniche effettuanti prestazioni a favore delle stesse imprese agricole (ribadendo l'esigenza di estendere anche ai produttori agricoli le tariffe agevolate dell'ENEL previste per il settore industriale); in relazione all'articolo 3, comma 3, il già previsto riferimento ai titolari di aziende agricole e l'inserzione della questione (dianzi esposta) del riferimento alla soluzione da adottare per l'agricoltura biologica, dopo l'entrata in vigore del citato regolamento CEE n. 2092/91; in relazione all'articolo 5, comma 4, la prevista estensione, oltre che ai mutui agrari, anche a quelli fondiari; in relazione all'articolo 10, si prevede di utilizzare ulteriori 72 miliardi dell'«agromonetario» per alcune finalità, sicuramente condivisibili: a tale riguardo il Presidente relatore sottolinea l'esigenza che tutte le ulteriori risorse dell'«agromonetario» siano convogliate verso gli obiettivi perseguiti con il decreto legislativo in discussione, valutando anche l'eventualità di utilizzare, per tale finalità, le risorse appostate nella tabella B della legge finanziaria vigente; in relazione all'articolo 14, comma 3, e all'articolo 16, comma 2, la proposta di integrare i sistemi del SIAN con i sistemi informativi regionali.

Preannuncia sin d'ora una proposta di parere favorevole integrato con osservazioni e condizioni, alla luce di tutte le considerazioni dianzi esposte.

Si apre il dibattito.

Il senatore BETTAMIO, nel ringraziare il Presidente per l'approfondita relazione, pone un problema preliminare, ritenendo che lo schema, come emerso anche dalle audizioni informali tenute con le Organizzazioni professionali agricole, sia totalmente insufficiente rispetto alle esigenze e alle richieste del mondo agricolo, posto che manca la previsione di effettive risorse finanziarie, di norme di semplificazione amministrativa e per la flessibilità del lavoro. Pertanto, preso atto che l'impianto normativo proposto dal Governo è assolutamente inadeguato all'attuale, delicata fase attraversata dal mondo agricolo, ritiene che sia assolutamente priva di senso proporre modifiche e miglioramenti, ritenendo opportuno che lo schema di decreto sia ritirato ed integralmente riscritto.

Il senatore MAGNALBÒ conviene con i rilievi del senatore Bettamio in ordine alle carenze del provvedimento in esame ma trova comunque degne di apprezzamento alcune delle osservazioni svolte dal Presidente. Si richiama poi alla ipotesi prospettata in particolare dalla CIA in relazione al consolidamento dei mutui, in cui vanno inclusi i mutui fondiari a lunga durata. Ritiene altresì opportuno che tra gli imprenditori agricoli siano inseriti anche i nuovi soggetti giuridici e ribadisce l'esigenza di dare maggiore impulso e attenzione al mondo dell'imprenditoria giovanile. Lascia comunque agli atti della Commissione una documentazione che comprende tutte le osservazioni e i rilievi critici del Gruppo di Alleanza nazionale, di cui sarebbe opportuno che il Presidente relatore tenesse conto nell'espressione del parere.

Il senatore BARRILE fa rilevare che lo schema di decreto in esame fornisce il segnale della nuova attenzione che la compagine di Governo ha attribuito al settore agricolo, quale realtà produttiva primaria dell'economia nazionale, come già attestavano i riferimenti inseriti nelle risoluzioni parlamentari sul precedente DPEF, la delega di cui l'attuale schema costituisce l'esercizio e come ulteriormente attesta il protocollo d'intesa siglato nello scorso gennaio. Dopo aver espresso quindi apprezzamento per la proposta del Presidente di utilizzare le somme dell'«agromonetario» e anche quelle della tabella B per le finalità perseguite con il provvedimento in esame, dichiara di convenire con l'esigenza di assicurare il massimo del coordinamento con tutte le Amministrazioni competenti ai fini della riduzione degli oneri e pone in particolare la questione di riservare anche la massima attenzione al settore della pesca. A tale riguardo consegna agli atti della Commissione una documentazione che precisa alcune proposte di modifica allo schema in esame, volte ad includere i prodotti ittici (all'articolo 6), le attività di produzione sia da cattura che da allevamento ittico (all'articolo 7), le produzioni e i beni ittici (all'articolo 8), le imprese di allevamento ittico (all'articolo 10) e le imprese operanti nel settore ittico (all'articolo 13).

Il senatore GERMANÀ stigmatizza il disinteresse del Governo verso il settore agricolo, come dimostra la formulazione totalmente insuffi-

ciente del decreto ed esprime valutazioni fortemente critiche sull'abuso del ricorso, da parte dell'Esecutivo, allo strumento della delega legislativa. Esprime in particolare insoddisfazione per le disposizioni dell'articolo 2, che non prevedono un coinvolgimento delle regioni (anche alla luce di norme contraddittorie inserite nell'A.S. 2981, recentemente licenziato dalla Commissione); stigmatizza l'insufficienza della previsione di cui all'articolo 3, che non affronta i problemi dei produttori di agricoltura biologica, alla luce del più volte citato regolamento CEE n. 2092/91; in relazione all'articolo 4 critica la mancata estensione ai locali fuori del fondo e, in relazione all'articolo 5, il disinteresse verso i cosiddetti «fondi fidi»; in relazione all'articolo 6, la carenza di norme sul contenimento e l'armonizzazione degli oneri fiscali e, in relazione all'articolo 8, la mancata estensione al credito specializzato e ai servizi assicurativi all'esportazione; in relazione all'articolo 9, non è stata chiarita la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale e in relazione all'articolo 10, non c'è il riferimento alla pesca marittima e all'acquacoltura. Lascia comunque agli atti della Commissione una documentazione analitica sullo schema, ribadendo un giudizio fortemente critico sulla sua totale inadeguatezza.

Il senatore FUSILLO, espresso apprezzamento per l'attenzione dedicata ai problemi del mondo agricolo, osserva che il decreto in esame costituisce una occasione politica fondamentale per affrontare la questione della struttura squilibrata dei costi delle aziende agricole, che operano in un sistema fortemente concorrenziale e aperto. Ritiene che il decreto presenti aspetti di particolare rilievo quali la valorizzazione del registro delle imprese, l'abrogazione del quaderno di campagna, la rinegoziazione dei mutui agrari, l'istituzione del marchio Italia, l'estensione all'agricoltura della programmazione negoziata, la regolamentazione degli organismi interprofessionali, le iniziative di ristrutturazione societaria e organizzativa e l'accelerazione dell'accesso ai fondi strutturali. Nel rilevare come i fondi resi disponibili dall'«agromonetario» siano destinati alla riduzione dei contributi INAIL, osserva che non c'è riferimento alle somme della tabella B della finanziaria vigente, destinate agli interventi pluriennali in agricoltura, che vanno finalizzate a programmi pubblici che abbiano una effettiva ricaduta sulle imprese agricole. Richiama infine l'attenzione su alcune questioni, che ritiene di notevole rilievo, ai fini di una inclusione nel parere: in materia ambientale formula alcune specifiche proposte in materia di rifiuti, di produzione biologica ed agricoltura ecocompatibile, di adeguamento dei prodotti alimentari al controllo preventivo HACCP e di particolari conferimenti dei rifiuti. Sul piano del costo del lavoro ribadisce l'esigenza di intervenire sulla pesante situazione contributiva maturata entro il 31 dicembre 1997, anche a causa degli elevatissimi oneri sociali, consentendo la regolarizzazione agevolata del pregresso e ribadendo l'esigenza di semplificazioni amministrative. In ordine al costo del denaro, sottolinea l'esigenza di prevedere che, in relazione alla rinegoziazione di cui all'articolo 5, i finanziamenti di credito agrario a medio e lungo termine, sostenuti da agevolazioni contributive, conservino, in caso di estinzione anticipata, il diritto alla con-

tribUZIONE, sempre che sia trascorso almeno un terzo della durata della operazione creditizia.

Il senatore Fusillo rileva ulteriormente che però il provvedimento non affronta il contenimento dei costi di produzione ottenibile attraverso la leva fiscale e ricorda le diverse misure adottate che hanno prodotto una attenuazione del sistema delle agevolazioni, ma che dovrebbero essere finalizzate non all'assistenza delle imprese ma ad accrescere la loro competitività sui mercati. Ricorda al riguardo la intervenuta rivalutazione dei redditi fondiari, la riduzione delle percentuali di compensazione, la revisione sia del regime che delle aliquote IVA, ma osserva che la più forte preoccupazione è collegata all'IRAP, che determina per il settore agricolo un aggravio impositivo netto e che, secondo stime effettuate, si tradurrebbe in un maggior carico fiscale superiore mediamente al 1000 per cento. Ritiene pertanto contraddittorio che, proprio quando il Parlamento affronta la delega per il contenimento dei costi di produzione, il settore agricolo sia chiamato ad uno sforzo contributivo insostenibile e ingiustificato in relazione ai presupposti istitutivi dell'IRAP: ritiene pertanto indispensabile che la Commissione agricoltura, nel parere, chieda l'inserimento di disposizioni tributarie conformi ai principi della delega prevedendo che la misura dell'accisa sui prodotti petroliferi impiegati nell'attività agricola venga ridotta, a decorrere dal 1 luglio 1998, con riferimento ai minori consumi conseguenti alla selezione dei beneficiari e alla erogazione del carburante sulla base dei consumi per ettaro-coltura; è altresì indispensabile prevedere la esenzione dall'imposta di registro dei contratti di affitto dei fondi rustici qualora il corrispettivo annuo non superi i 3 milioni. Ribadisce conclusivamente che il Partito popolare italiano attribuisce grande importanza al miglioramento del decreto legislativo in esame, attraverso l'inserzione di disposizioni che arrechino un beneficio diretto alle imprese, anche attraverso una semplificazione degli oneri burocratici richiesti alle medesime.

Il senatore SARACCO, nel richiamarsi all'ampio dibattito già svoltosi, osserva che il decreto in esame costituisce un tassello di un mosaico di iniziative non casuali ed episodiche, che vanno valorizzate ed apprezzate, al di là di ogni enfasi. Esprime la convinzione che vada ribadito il principio di realizzare snellimenti e semplificazioni amministrative, ma anche che sia assicurata la piena assunzione di responsabilità da parte della pubblica amministrazione. Si sofferma infine sull'esigenza di affrontare i problemi del lavoro stagionale, oltre che degli alleggerimenti fiscali, per rendere un vero servizio al mondo agricolo.

Il senatore LAURIA Baldassare prende atto con soddisfazione dell'impegno assunto dal Governo e posto in atto con il decreto in esame, di realizzare l'importante e indispensabile obiettivo di una riduzione dei costi gravanti nel settore agricolo, e nel convenire sulle proposte migliorative avanzate nel corso del dibattito, esprime apprezzamento e adesione per la proposta di parere preannunciata dal Presidente.

Il senatore PREDA, espresso preliminarmente apprezzamento per la proposta di parere e le osservazioni svolte dal Presidente relatore, osser-

va che comunque il provvedimento all'esame non può essere considerato un decreto *omnibus* (così come potrebbe sembrare dalle varie proposte, comunque tutt'ora ancora in fase di approfondimento, all'esame delle regioni). Il decreto, a suo avviso, non può essere caricato di tutti i problemi, comunque urgenti, gravanti sul mondo agricolo e conviene sulla esigenza di rispettare in modo coerente i criteri della delega, oltre che di prevedere tempi rapidi di attuazione. Dopo aver comunque sottolineato il costante sottoutilizzo delle risorse comunitarie (come per il settore dell'ortofrutta), si sofferma sui problemi della interprofessione, tali da richiedere interventi legislativi ad *hoc* (e non previsioni scollegate ed episodiche); quanto poi all'articolo 13, ribadisce l'esigenza che anche l'industria valorizzi le produzioni agricole nazionali, cui contribuisce in modo significativo all'interno della filiera la cooperazione. Infine, ricordata l'esigenza di un approfondimento in relazione all'articolo 2135 del Codice civile sulla figura dell'imprenditore agricolo, ribadisce l'esigenza di valorizzare il «tavolo agricolo» recentemente istituito dal Governo.

Il presidente SCIVOLETTO, tenuto conto del concomitante inizio dei lavori dell'Aula e che risultano comunque iscritti a parlare i senatori Bianco, Piatti e Bucci, propone di anticipare l'orario di inizio dei lavori della seduta già convocata per domani alle ore 15, alle ore 14,30 (con il medesimo ordine del giorno) e di convocare un'ulteriore seduta per domani alle ore 8,45 per l'esame del solo DPEF.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, C09ª, 0072º)

Il senatore BARRILE richiama nuovamente l'attenzione della Commissione sulla esigenza di calendarizzare tempestivamente i numerosi provvedimenti trasmessi dalla Camera, tra cui in particolare quello in materia di pesca.

Il presidente SCIVOLETTO, nel far rilevare che la questione potrà essere affrontata nel prossimo Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ritiene opportuno prospettare sin d'ora l'ipotesi di più sedute di Commissione a settimana, tenuto conto che risultano assegnati alla Commissione provvedimenti di grande rilievo.

#### *CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata domani, giovedì 23 aprile alle ore 8,45 per l'esame del documento di program-



mazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001, e che l'orario di inizio della seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è anticipato alle ore 14,30, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**INDUSTRIA (10ª)**

MERCLEDÌ 22 APRILE 1998

**142ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
CAPONI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI e per le finanze MARONGIU.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(377) PAPPALARDO ed altri. - Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo*

*(391) MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche*

*(435) WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo*

*(1112) COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo*

*(1655) GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo*

*(1882) POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo*

*(1973) DE LUCA Athos. - Carta dei diritti del turista*

*(2090) DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici*

*(2143) LAURO ed altri. - Modifica all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a sostegno dei servizi turistici*

*(2198) TURINI ed altri. - Legge quadro sul turismo*

*(2932) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. - Disposizioni tributarie per favorire gli investimenti nel settore delle imprese turistiche*

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 1º aprile.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del testo unificato.

Il presidente CAPONI dà per illustrati gli emendamenti 2.94, 2.95 e 2.96.

Il relatore GAMBINI illustra gli emendamenti 2.109, 2.110, 2.111, 2.24, 2.25, 2.112, 2.113 (conseguenziale al precedente), 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30; ritira l'emendamento 2.23.

Il senatore TRAVAGLIA fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 2.87, 2.88, 2.89, 2.90 e 2.91.

La senatrice FIORILLO fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104.

Il senatore PINGGERA illustra gli emendamenti 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61 e 2.62, tesi - nel loro assieme - ad assicurare un'adeguata differenziazione fra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale.

Il senatore Athos DE LUCA dà per illustrati gli emendamenti 2.105, 2.106, 2.107 e 2.108.

Il senatore TRAVAGLIA illustra gli emendamenti 2.1, 2.65, 2.64, 2.66, 2.63, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71 (sul quale si sofferma, in particolare, sottolineando come ad esso sia sotteso un utilizzo innovativo dello strumento fiscale), 2.72, 2.9, 2.73 e 2.74; dà per illustrati gli emendamenti 2.8, 2.77, 2.7, 2.78, 2.79 e 2.80.

Il senatore MUNGARI aggiunge la propria firma all'emendamento 2.67, testè illustrato dal senatore Travaglia.

Il senatore WILDE dà per illustrati gli emendamenti 2.36, 2.31, 2.38, 2.34, 2.35, 2.32, 2.33, 2.37, 2.43, 2.42, 2.44, 2.40, 2.41 e 2.39.

Il senatore MUNGARI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 2.81, 2.83, 2.85, 2.84, 2.86 e 2.82, a firma del senatore Lauro.

Gli emendamenti 2.2, 2.12, 2.10, 2.6 e 2.230 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

Il senatore POLIDORO dà per illustrati gli emendamenti 2.18, 2.19 e 2.20.

Si passa all'espressione dei pareri di relatore e Governo.

Il relatore GAMBINI invita il presidente Caponi a ritirare l'emendamento 2.94, di contenuto analogo all'emendamento 2.109 a sua firma.

Invita altresì al ritiro degli emendamenti 2.87, 2.100, 2.45, 2.1 e 2.46, sostanzialmente recepiti nel suddetto emendamento. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.105, del quale suggerisce la riformulazione in un subemendamento all'emendamento 2.109 mentre il suo parere è contrario sugli emendamenti 2.65, 2.47, 2.48, 2.64, 2.49, 2.36, 2.31, 2.66, 2.81, 2.18, 2.38, 2.50, 2.51, 2.63, 2.34, 2.67 e 2.35. Invita altresì al ritiro degli emendamenti 2.101 e 2.88, sostanzialmente recepiti dall'emendamento 2.110 a sua firma, mentre il suo parere è contrario sull'emendamento 2.102 (ritenendo troppo stringente l'obbligo di un aggiornamento annuale delle linee guida), nonché sull'emendamento 2.52. Invita al ritiro dell'emendamento 2.95, ritenendo l'emendamento 2.24 a sua firma più completo, ove integrato con l'emendamento 2.33, che, opportunamente trasformato in subemendamento, verrebbe incontro all'esigenza – da lui condivisa – di sostituire gli elenchi regionali a quelli nazionali. Esprime parere contrario sugli emendamenti 2.32 e 2.53, mentre si dice favorevole all'emendamento 2.83, che interpreta anche le esigenze sottese ai successivi emendamenti 2.68, 2.103 e 2.89, di contenuto identico, che invita i presentatori conseguentemente a ritirare. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 2.54 e 2.55; favorevole sugli emendamenti 2.19 e 2.96, mentre invita al ritiro dell'emendamento 2.69. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 2.70, 2.71, 2.85, 2.72, 2.84, 2.37, 2.56, 2.9, 2.73, 2.74, 2.57, 2.58, 2.59, 2.104, 2.106, 2.8, 2.60, mentre il relatore invita al ritiro degli emendamenti 2.43, 2.90 e 2.77, sostanzialmente recepiti dal suo emendamento 2.26. Dopo avere espresso parere contrario sugli emendamenti 2.107, 2.7, 2.61 e 2.86, e favorevole sull'emendamento 2.20, invita al ritiro degli emendamenti 2.78, 2.91 e 2.42, considerato che l'esigenza di acquisire il parere delle organizzazioni di categoria è già soddisfatta nell'ambito del decreto delegato sul trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni; invita altresì al ritiro dell'emendamento 2.62, sostanzialmente recepito dal suo emendamento 2.28, di contenuto identico all'emendamento 2.44, sul quale esprime parere favorevole. Egualmente favorevole è il parere del relatore sull'emendamento 2.40, di contenuto identico al suo emendamento 2.29, nonché sull'emendamento 2.41, di contenuto identico all'emendamento 2.30 a sua firma, e sull'emendamento 2.80, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 2.82, 2.79, 2.108 e 2.39.

Il sottosegretario CARPI si uniforma ai pareri espressi dal relatore, manifestando altresì il consenso del Governo agli emendamenti a firma del medesimo.

Il senatore Athos DE LUCA riformula l'emendamento 2.105, trasformandolo nel subemendamento 2.109/1.

Il senatore WILDE riformula, a sua volta, l'emendamento 2.33 nel subemendamento 2.24/1.

Si passa alle votazioni.

Il presidente CAPONI ritira l'emendamento 2.94.

Il subemendamento 2.109/1 è approvato dalla Commissione.

Il senatore PINGGERA invita il relatore a sopprimere dall'emendamento 2.109 a sua firma la lettera a), dichiarando in mancanza il proprio voto contrario.

Dopo che il relatore GAMBINI ha dichiarato di mantenere il proprio emendamento nella sua formulazione originaria, posto ai voti l'emendamento 2.109 è approvato dalla Commissione.

Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 2.87, 2.100, 2.45, 2.1, 2.46, 2.65, 2.47, 2.48, 2.64, 2.49, 2.36 e 2.31.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 2.110 del relatore, che è approvato dalla Commissione, risultandone conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 2.23, 2.66, 2.81, 2.18, 2.38, 2.50, 2.51, 2.63, 2.34, 2.67, 2.35, 2.101 e 2.88.

L'emendamento 2.111 del relatore, posto ai voti, è approvato dalla Commissione, con la conseguente preclusione dell'emendamento 2.102.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.52.

Il presidente CAPONI, accedendo alla richiesta del relatore, ritira l'emendamento 2.95.

La Commissione approva, quindi, con separate votazioni il subemendamento 2.24/1 e l'emendamento 2.24, risultandone conseguentemente precluso l'emendamento 2.32.

Il senatore PAPPALARDO interviene sull'emendamento 2.25, ritenendo che il suo contenuto si sovrapponga a quello del successivo emendamento 2.83 sul quale il relatore ha espresso parere favorevole, creandosi, in caso di approvazione di entrambi gli emendamenti, problemi di coordinamento del testo.

Dopo che il relatore GAMBINI ha manifestato l'opinione che non si pongono problemi di sovrapposizione fra i due emendamenti, trattandosi in realtà di materie diverse, l'emendamento 2.25, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PINGGERA (che sottolinea come alcune regioni e province autonome abbiano già legiferato in materia), l'emendamento 2.53, è quindi respinto dalla Commissione.

Posto ai voti risulta, invece, approvato l'emendamento 2.83.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.68, 2.103 e 2.89 di contenuto identico.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti dalla Commissione gli emendamenti 2.54 e 2.69, mentre è accolto l'emendamento 2.19.

Dopo che il senatore PINGGERA ha ritirato l'emendamento 2.55, l'emendamento 2.96, posto ai voti, è approvato dalla Commissione, risultandone conseguentemente precluso l'emendamento 2.70.

La Commissione respinge, quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 2.71 e 2.85.

Il senatore PAPPALARDO interviene sull'emendamento 2.112 del relatore, suggerendone una riformulazione che tenga conto del riferimento ai comuni ad economia prevalentemente turistica contenuto nel recente decreto legislativo sul commercio.

Sulla questione si apre un breve dibattito, in cui intervengono i senatori PINGGERA e PALUMBO, il sottosegretario CARPI e il relatore GAMBINI, al termine del quale viene deciso l'accantonamento degli emendamenti del relatore 2.112 e 2.113, nonché degli emendamenti 2.72, 2.84 e 2.37, riferiti al comma 6 dell'articolo 2, in attesa che venga reperito il testo definitivo del decreto sul commercio non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Dato il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente CAPONI rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO  
DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI  
LEGGE NN. 377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090,  
2143, 2198 E 2932**

**Art. 2.**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. In materia di turismo sono conservate all'Amministrazione statale le seguenti funzioni:

- a) il coordinamento dei rapporti con l'Unione Europea;
- b) il coordinamento intersettoriale di tutte le altre attività statali connesse con il turismo, a partire da quelle dell'ambiente, dei trasporti e dei beni culturali;
- c) le politiche di tutela del turista;
- d) l'indirizzo ed il coordinamento delle attività promozionali all'estero di rilievo nazionale.

*1-bis.* Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dal Dipartimento del turismo».

**2.94**

CAPONI

*All'emendamento 2.109, al comma 1, lettera b) aggiungere in fine: «e del commercio».*

**2.109/1**

DE LUCA Athos

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Sono conservate all'Amministrazione statale le seguenti funzioni:

- a) coordinamento dei rapporti con l'unione europea;
- b) coordinamento intersettoriale delle attività statali connesse al turismo, a partire da quelle dell'ambiente, dei trasporti e dei beni culturali;

- c) definizione delle modalità di acquisizione dei dati statistici relativi alle attività turistico-ricettive;
- d) politiche di tutela del turista;
- e) indirizzo e coordinamento delle attività promozionali all'estero di rilievo nazionale.

1-bis. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento del turismo».

**2.109**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:*

«1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento per il turismo, svolge le seguenti funzioni:».

**2.87**

SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA

*Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:*

«1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento per il turismo, svolge le seguenti funzioni:».

**2.100**

DI BENEDETTO, D'URSO, FIORILLO

*Al comma 1, dopo le parole: «della legge 15 marzo 1997, n. 59,» inserire le seguenti: «la Presidenza del Consiglio, tramite».*

**2.45**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 1, dopo le parole: «il Dipartimento del turismo», aggiungere le seguenti: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».*

**2.1**

DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, TRAVAGLIA

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «con particolare riguardo ai» con la seguente: «nei».*

**2.46**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine: «e del commercio».*

**2.105**

DE LUCA Athos



*Al comma 1, lettera c) dopo la parola: «osservatorio» inserire le seguenti: «, aperto alle categorie imprenditoriali interessate»,».*

**2.65** TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, NAVA

*Al comma 1, lettera c) dopo la parola: «osservatorio» inserire la seguente: «nazionale».*

**2.47** PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: «in conformità alla normativa comunitaria».*

**2.48** PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le parole: «, in conformità alla normativa comunitaria».*

**2.64** TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, NAVA

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**2.49** PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «consumatore» aggiungere: «e dell'utente dei servizi».*

**2.36** WILDE, LAGO

*Al comma 1, lettera e), alla fine aggiungere: «o interregionale».*

**2.31** WILDE, LAGO

*Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:*

«2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 43 del edecreto legislativo n. .... può essere comunque adottato decorsi 60 giorni dalla richiesta dei pareri di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo».

**2.110** IL RELATORE

*Al comma 3 sopprimere la lettera a).*

**2.23**

IL RELATORE

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «operatori turistici» con le seguenti: «imprenditori turistico-alberghieri».*

**2.66**

TRAVAGLIA, NAVA

*Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: «degli operatori turistici» con: «delle imprese turistiche».*

**2.81**

LAURO, MUNGARI

*Al comma 3, lettera b) dopo le parole: «degli operatori turistici» aggiungere le altre: «e dell'Unpli quale organo rappresentativo delle Associazioni turistiche Pro-Loco».*

**2.2**

NAVA

*Al comma 3, lettera b) dopo le parole: «operatori turistici» aggiungere le seguenti: «comprese le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciute».*

**2.18**

POLIDORO, PALUMBO, ZILIO

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «operatori turistici» aggiungere le seguenti: «e le organizzazioni più rappresentative delle imprese alberghiere-turistiche e ricettive».*

**2.38**

WILDE, LAGO

*Al comma 3, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «le organizzazioni comparativamente più rappresentative delle imprese alberghiere-turistiche e dei lavoratori;».*

**2.50**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 3, lettera c) sopprimere la parola: «sociale;».*

**2.51**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 3, sopprimere la lettera d).*

**2.63** TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

*Al comma 3, sopprimere la lettera d).*

**2.34** WILDE, LAGO

*Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) le associazioni che perseguono senza fini di lucro l'obiettivo della tutela dei beni culturali, museali ed architettonici, come Italia nostra, gli Amici dei Musei e l'Associazione Dimore storiche Italiane».

**2.67** TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, NAVA,  
MUNGARI

*Al comma 3, lettera d) sopprimere le parole: «firmatarie di contratti nazionali comparativamente più rappresentative nella categoria».*

**2.35** WILDE, LAGO

*Sopprimere il comma 4.*

**2.101** DI BENEDETTO, D'URSO, FIORILLO

*All'articolo 2, comma 4, sostituire le parole: «decorsi 30 giorni» con le seguenti: «decorsi 60 giorni».*

**2.88** SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA

*Al comma 5, sostituire l'alinea con la seguente:*

«5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, aggiornato almeno ogni tre anni, secondo le procedure previste dal citato articolo 43 del decreto legislativo n. ...».

**2.111** IL RELATORE

*Al comma 5, sostituire le parole: «la Direttiva di cui al comma 2, aggiornata almeno ogni tre anni» con le seguenti: «la Direttiva di cui al comma 2, aggiornata ogni anno».*

**2.102** DI BENEDETTO, D'URSO, FIORILLO

*Al comma 5, sopprimere la lettera b).*

**2.52**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) definisce le categorie di imprese turistiche e di attività professionali di rilevanza nazionale, per le quali sono istituiti elenchi regionali, stabilendone *standards* e requisiti di ammissibilità;».

**2.95**

CAPONI

*All'emendamento 2.24, al comma 5, lettera b) sostituire le parole: «elenchi nazionali» con le seguenti: «elenchi regionali».*

**2.24/1**

WILDE, LAGO

*Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) definisce le categorie di imprese turistiche e di attività professionali di rilevanza nazionale al fine di individuare tra di esse le imprese e le professioni per le quali si ravvisa la necessità di istituire elenchi nazionali e definisce i requisiti di ammissibilità a detti elenchi».

**2.24**

IL RELATORE

*Al comma 5, lettera b) sopprimere le parole: «di rilevanza nazionale».*

**2.32**

WILDE, LAGO

*Al comma 5, lettera b) sostituire le parole: «elenchi nazionali» con le seguenti: «elenchi regionali».*

**2.33**

WILDE, LAGO

*Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) definisce i livelli minimi delle superfici e dei volumi delle camere di albergo al fine di garantire *standard* minimi omogenei relativi alle condizioni di igiene e di salubrità della ricettività alberghiera;».

**2.25**

IL RELATORE

*Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) la regione stabilisce gli *standars* minimi di qualità ed i criteri relativi alla classificazione alberghiera e alle altre forme di ricettività, al fine di riqualificare il sistema ricettivo nazionale, anche in relazione ad analoghi *standard* utilizzati nei paesi europei, e tutelare l'utente dei servizi ricettivi da eventuali abusi e disfunzioni;».

**2.53**

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

*Al comma 5, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) stabilisce gli *standard* minimi di qualità dei servizi principali offerti dalle imprese turistiche nell'esercizio della loro attività, con particolare riferimento agli *standard* ed ai criteri relativi alla classificazione alberghiera ed alle altre forme di ricettività, al fine di riqualificare il sistema ricettivo nazionale anche in relazione ad analoghi *standard* utilizzati nei Paesi europei e tutelare l'utente dei servizi ricettivi da eventuali abusi e disfunzioni».

**2.83**

LAURO, MUNGARI

*Al comma 5, lettera c) aggiungere dopo le parole: «minimi di qualità» le parole: «di tipo non strutturale».*

**2.68**

TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, NAVA

*Al comma 5, lettera c), dopo le parole: «stabilisce gli *standard* minimi di qualità» aggiungere le seguenti: «di tipo non strutturale».*

**2.103**

DI BENEDETTO, D'URSO, FIORILLO

*Al comma 5, lettera c) dopo le parole: «stabilisce gli *standard* minimi di qualità» aggiungere le seguenti: «di tipo non strutturale».*

**2.89**

SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA

*Al comma 5, lettera c) sopprimere le parole: «, tutelare l'utente dei servizi ricettivi da eventuali abusi e disfunzioni».*

**2.12**

NAVA

*Al comma 5, sopprimere la lettera d).*

**2.54**

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

*Al comma 5, lettera d) dopo le parole: «Carta dei diritti» inserire le seguenti: «e degli obblighi», e dopo le parole: «del turista» aggiungere le seguenti: «e per l'armonizzazione degli usi alberghieri locali.*

**2.69** TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

*Al comma 5, lettera d), dopo le parole: «Carta dei diritti» inserire le seguenti; «e dei doveri».*

**2.19** POLIDORO, PALUMBO, ZILIO

*Al comma 5, sopprimere la lettera e).*

**2.55** PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) definisce i requisiti delle associazioni senza scopo di lucro, al fine di svilupparne e renderne trasparente l'attività, e individua i criteri di ammissibilità ad appositi elenchi regionali».

**2.96** CAPONI

*Al comma 5, lettera e) dopo le parole: «l'attività di dette associazioni» aggiungere le seguenti: «vengono in particolare identificate, al fine di promuovere l'attività, le associazioni impegnate nel fornire personale integrativo ai musei ed altri siti culturali, al fine di prolungarne l'apertura al pubblico».*

**2.70** TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, NAVA

*Al comma 5, lettera f) aggiungere in fine le seguenti le parole:*

«In tale contesto:

stabilisce a favore delle imprese turistiche l'esenzione dalle imposte per i ricavi derivanti dall'estensione dell'extra stagionalità;

stabilisce per le dimore storiche l'esenzione alle imposte per i ricavi derivanti da visite organizzate, aperte al pubblico, dei locali allo scopo destinati;

stabilisce a favore delle dimore storiche la deducibilità totale delle spese sostenute per la ristrutturazione delle parti edificate di valore storico artistico;

esclude le dimore storiche da qualsiasi aggravio derivante da modifiche del sistema catastale;

stabilisce a favore delle imprese ed istituzioni private la deducibilità di ogni spesa sostenuta per sponsorizzazioni dirette al restauro, alla manutenzione e alla agibilità di beni culturali, risorse ambientali e verde pubblico».

**2.71**

TRAVAGLIA

*Al comma 5, dopo lettera g) aggiungere le seguenti:*

«*g-bis*) individua le aree demaniali marittime e le loro pertinenze, da sottoporre a vincolo di destinazione ed utilizzazione turistica e ricreativa;

«*g-ter*) fissa i criteri per l'autorizzazione di opere e di interventi da effettuare sulle aree e pertinenze di cui alla precedente lettera *g-bis*) allorchè riguardino l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'installazione ed il funzionamento dei servizi igienici, di pronto soccorso e, quindi, impianti e servizi attinenti alla tipologia, alla natura ed alla funzionalità stessa delle attività turistiche e ricettive, fermo restando la necessità che gli interventi siano realizzabili con opere di facile rimozione. Viste le attuali tecnologie, verranno considerate opere di facile rimozione quelle che superano in unico piano l'area di calpestio».

**2.85**

LAURO, MUNGARI

*Al comma 5, dopo lettera g) aggiungere la seguente:*

«*g-bis*) detta indirizzi per la definizione di "comune a vocazione turistica"».

**2.112**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 6.*

**2.113**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 6.*

**2.10**

NAVA

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in linea con quanto disposto dall'articolo 1, comma 4».*

**2.72**

TRAVAGLIA

*Al comma 6, alla fine del periodo aggiungere: «ai fini di un uso più articolato ed ampio dei poteri relativi ad essi spettanti».*

**2.84**

LAURO, MUNGARI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Le autorità regionali, d'intesa coi comuni, procedono alla identificazioni dei comuni a vocazione turistica. Tali comuni verranno definiti "comuni turistici".

6-ter. La determinazione dei criteri per la definizione di "comune turistico" sarà effettuata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge da una commissione costituita da un rappresentante designato dal Dipartimento del turismo, da un rappresentante dell'ENIT, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante della regione».

**2.37**

WILDE, LAGO

*Sopprimere il comma 7.*

**2.56**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo di cofinanziamento per la riqualificazione dell'offerta turistica, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 9. Il Fondo è finalizzato:

a) al finanziamento dell'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione dello *standard* unico nazionale di servizi al turista, di cui al comma 5, lettera a);

b) alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi, al potenziamento delle reti infrastrutturali nelle zone di nuovo sviluppo turistico, alla valorizzazione del patrimonio storico a vocazione ricettiva e alla tutela dei locali storici;

c) alla promozione di progetti per la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di *club* di prodotto».

**2.26**

IL RELATORE



*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. È istituito, presso le regioni di relativa competenza, un apposito Fondo per la riqualificazione, la manutenzione ed il restauro dei beni, mobili e immobili, e delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla protezione dell'autorità. I proventi delle ammende di cui all'articolo 8, comma 3-bis sono destinati esclusivamente al Fondo. Il Fondo è finalizzato alla riqualificazione urbana e territoriale delle località turistiche e culturali, alla valorizzazione del patrimonio storico e turistico, alla tutela e alla manutenzione dei locali storici e al potenziamento delle reti infrastrutturali nelle zone di nuovo sviluppo turistico».

**2.9**

TRAVAGLIA, NAVA

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. È istituito, presso le regioni di relativa competenza, un apposito Fondo per la riqualificazione, la manutenzione ed il restauro dei beni, mobili e immobili, e delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla protezione dell'autorità. I proventi delle multe di cui all'articolo 8, comma 3-bis, sono destinati esclusivamente al Fondo. Il Fondo è finalizzato alla riqualificazione urbana e territoriale delle località turistiche e culturali, alla valorizzazione del patrimonio storico e turistico, alla tutela e alla manutenzione dei locali storici e al potenziamento delle reti infrastrutturali nelle zone di nuovo sviluppo turistico».

**2.73**

TRAVAGLIA

*Al comma 7, dopo le parole: «1995, n. 203» aggiungere le seguenti: «, nonchè dagli introiti derivanti dalle sanzioni previste all'articolo 8, comma 3-bis, finalizzati a finanziare esclusivamente il fondo in questione».*

**2.74**

TRAVAGLIA

*Al comma 7 sopprimere la lettera a).*

**2.57**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 7 sopprimere la lettera b).*

**2.58**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 7 sopprimere la lettera c).*

**2.59**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 7, lettera c) sostituire le parole: «alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità» con le seguenti: «alla riqualificazione urbana e territoriale delle località a bassa intensità».*

**2.104**

DI BENEDETTO, D'URSO, FIORILLO

*Al comma 7, lettera c) sostituire l'ultimo capoverso, dal termine: «turistico» in poi con: «alla valorizzazione del patrimonio storico a vocazione ricettiva e alla tutela dei locali storici».*

**2.106**

DE LUCA Athos

*Al comma 7 lettera c), dopo le parole: «locali storici» aggiungere le seguenti: «su specifici progetti regionali o interregionali».*

**2.8**

NAVA, TRAVAGLIA

*Al comma 7, sopprimere la lettera d).*

**2.60**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 7, lettera d), dopo le parole: «di innovazione» aggiungere: «e riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative sulla sicurezza».*

**2.43**

WILDE, LAGO

*Al comma 7, lettera d), dopo le parole: «di innovazione» aggiungere: «e riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative sulla sicurezza».*

**2.90**

SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA

*Al comma 7, lettera d), sostituire le parole: «delle imprese turistiche, ivi compresa» con le seguenti: «tecnologica delle imprese turistico-alberghiere e ricettive con priorità per gli adeguamenti previsti da normative di sicurezza, nonchè per».*

**2.77**

TRAVAGLIA

*Al comma 7, lettera d), sostituire le parole: « e di club di prodotto» con le seguenti: «e dell'associazionismo verticale, quali catene, concorzi e club di prodotto».*

**2.107**

DE LUCA Athos

*Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) al sostegno delle attività e dei processi di aggregazione e di integrazione tra gli operatori e le imprese turistiche, specie in forma cooperativa, al fine di ottenere il miglioramento della capacità competitiva e dei livelli di qualità dell'offerta».

**2.20**

POLIDORO, PALUMBO, ZILIO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il Fondo di cui al comma 7 potrà partecipare, con quote di minoranza, a consorzi internazionali aventi come scopo l'identificazione, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali italiani negletti. Come requisito minimo di partecipazione i consorzi saranno composti da un istituto di credito, un istituto assicurativo, un'impresa operante nel campo dell'industria o dei servizi e una istituzione culturale, tutti di primario rango internazionale. Gli investimenti verranno recuperati dai consorzi attraverso l'alienazione o il comodato, di durata non inferiore a trent'anni, a loro favore di parte dei beni recuperati, nonchè tramite lo sfruttamento internazionale dell'immagine. Ai consorzi potranno aderire *sponsors* locali, con diritto di sfruttamento dell'immagine nell'ambito nazionale. Verrà istituita un'Authority per i beni culturali composta dai massimi esperti nazionali di arte, da alti funzionari statali competenti nel settore e da rappresentanti delle categorie economiche private. Data la particolare importanza dell'Authority, chiamata a presidiare la massima ricchezza nazionale, alla minoranza verranno riservati per statuto, il 40 per cento dei posti nel Consiglio di amministrazione e i due terzi dei posti negli organismi di controllo. L'Authority avrà compiti di indirizzo, normativa e controllo anche in merito alle operazioni commerciali originate dalla valorizzazione. Lo statuto dell'Authority si ispirerà a criteri di spiccata operatività e di promozione dei risultati economici».

**2.7**

NAVA, TRAVAGLIA

*Sopprimere il comma 8.*

**2.61**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 7, prevedendo che una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse disponibili sia destinata ai territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88 e successive modificazioni, sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

**2.86**

LAURO, MUNGARI

*Al comma 8 sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3» con le seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8».*

**2.27**

IL RELATORE

*Al comma 9 sostituire l'alinea con la seguente:*

«9. La Carta dei diritti e degli obblighi del turista di cui al comma 5, lettera *d*), redatta dal Dipartimento del turismo in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni più rappresentative delle imprese turistico-alberghiere e ricettive, contiene:».

**2.78**

TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

*Al comma 9 sostituire l'alinea con la seguente:*

«9. La Carta dei diritti e degli obblighi del turista di cui al comma 5, lettera *d*), è redatta dal Dipartimento del turismo in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni più rappresentative delle imprese alberghiere-turistiche, ricettive e dei consumatori, contiene:».

**2.6**

NAVA

*Al comma 9, sostituire l'alinea con la seguente:*

«9. La Carta dei diritti del turista di cui al comma 5, lettera *d*), è redatta dal Dipartimento del turismo, sentite le organizzazioni più rappresentative delle imprese del turismo e delle associazioni dei consumatori, contiene:».

**2.91**

SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA

*Al comma 9, sostituire l'alinea con la seguente:*

«9. La Carta dei diritti del turista di cui al comma 5, lettera d), è redatta dal Dipartimento del turismo, sentite le organizzazioni più rappresentative delle imprese del turismo e delle associazioni dei consumatori, contiene:».

**2.42**

WILDE, LAGO

*Al comma 9, all'alinea, sostituire le parole: «La Carta dei diritti del turista» con le seguenti: «La Carta dei diritti e dei doveri del turista».*

**2.28**

IL RELATORE

*Al comma 9, all'alinea, dopo la parola: «diritti» inserire le seguenti parole: «e degli obblighi».*

**2.62**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 9, all'alinea, dopo le parole: «dei diritti» aggiungere le seguenti: «e dei doveri».*

**2.44**

WILDE, LAGO

*Al comma 9, all'alinea, prima della parola: «contiene» inserire le parole: «dopo aver richiamato i diritti e i doveri delle persone di rilevanza costituzionale italiana ed europea e i diritti dell'uomo stabiliti dall'ONU».*

**2.230**

NAVA

*Al comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) informazioni sui diritti ed obblighi del turista per quanto riguarda la richiesta di servizi turistico-ricettivi comunque effettuata e le procedure di ricorso, le forme facoltative di arbitrato e conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale;».

**2.29**

IL RELATORE

*Al comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) notizie sul diritto alla informazione circa la natura, la qualità ed il costo dei servizi, in particolare per quanto riguarda la stipulazione dei contratti di albergo e di locazione ad uso turistico, ed in generale di tutti i contratti turistici con pluralità di prestazioni comprese in un unico pacchetto di viaggio nonchè la multiproprietà, la prenotazione in eccesso, le procedure di ricorso, le forme facoltative di arbitrato e di conciliazione;».

**2.82**

LAURO, MUNGARI

*Al comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) informazioni sui diritti ed obblighi dei turisti per quanto riguarda la richiesta di servizi turistico-ricettivi, comunque effettuata, e le procedure di ricorso, le forme facoltative di arbitrato e conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale».

**2.40**

WILDE, LAGO

*Al comma 9, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) informazioni sui contratti di multiproprietà;».

**2.30**

IL RELATORE

*Al comma 9, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) informazioni sui contratti di multiproprietà;».

**2.41**

WILDE, LAGO

*Al comma 9, lettera c) dopo le parole: «trasporto su gomma;» aggiungere quanto segue: «In particolare per quanto riguarda gli obblighi verrà sottolineata l'esigenza del rispetto di una realtà artistico-ambientale unica al mondo, stabilendo le sanzioni, legate anche a comportamenti disdicevoli e le modalità di risarcimento riguardanti operatori e turisti in caso di inadempienza».*

**2.79**

TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, NAVA

*Al comma 9, lettera d) aggiungere le parole: «e delle strutture ricettive».*

**2.108**

DE LUCA Athos

*Al comma 9, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«g-bis) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale».

**2.80**

TRAVAGLIA, NAVA

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. In deroga a quanto disposto dal codice penale agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le regioni possono autorizzare sul proprio territorio l'apertura e l'esercizio di una o più case da gioco, con funzionamento anche periodico; le regioni possono altresì autorizzare l'apertura di una casa da gioco su un battello adibito a servizi turistici o di crociera, per l'esercizio dell'attività esclusivamente durante il periodo di navigazione in acque lacuali e fluviali».

**2.39**

WILDE, LAGO

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 22 APRILE 1998

**218<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Intervengono il ministro del lavoro e della previdenza sociale TREU ed i sottosegretari preposti allo stesso dicastero GASPARRINI e PIZZINATO.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3206) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia occupazionale**

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore PELELLA, il quale, sottolineato il carattere di urgenza del provvedimento in titolo, rileva che esso reca misure di proroga di alcuni interventi di sostegno al reddito e per la prosecuzione dei lavori socialmente utili, volte a promuovere gli investimenti e l'occupazione a favore delle aree in ritardo di sviluppo, e segnatamente a favore delle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2881/93, interessate dalla programmazione negoziata. Va sottolineato che il decreto-legge n. 78 ripropone la problematica già posta dal decreto-legge n. 393 del 1997, mai convertito, e i cui effetti sono stati fatti salvi dall'articolo 63 della legge n. 449 del 1997, collegata alla legge finanziaria del 1998, poichè in esso viene in evidenza la necessità del raccordo tra l'esigenza di garantire la continuità degli interventi di sostegno al reddito e le misure volte a realizzare il reimpiego di lavoratori posti temporaneamente ai margini del processo produttivo, derivanti in particolare dagli atti della programmazione negoziata e dalla disciplina dei lavori socialmente utili.

Il comma 1 dell'articolo 1 dispone la proroga di alcuni trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità: in particolare, la lettera a) proroga di 12 mesi la durata dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria o di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e



quinto periodo del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 608 dello stesso anno. La proroga così definita si aggiunge agli otto mesi, previsti, per la medesima fattispecie, dal citato decreto-legge n. 393 del 1997. Sono interessati da tale provvedimento 3.500 lavoratori. In particolare, il terzo periodo del comma 21 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 510 prevede che il Ministro del lavoro possa concedere o prorogare, di propria iniziativa, i trattamenti di integrazione salariale a beneficio di unità produttive ubicate nelle aree di crisi individuate all'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 1993, per le quali il Governo abbia stipulato, prima del 3 ottobre 1996, un protocollo d'intesa o un'intesa di programma sulla reindustrializzazione con le Regioni, ovvero con le parti sociali. Il quinto periodo del comma 21 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 510 concede una proroga di dodici mesi per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria disposti, anteriormente al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attività di unità produttive con oltre 500 dipendenti e nei casi di riduzione del personale presso altre unità produttive della stessa impresa. La lettera *b*) del medesimo comma 1 proroga di 6 mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto-legge n. 522 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 642 dello stesso anno, per il personale dei consorzi agrari già interessato dalla proroga disposta dall'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto-legge n. 4 del 1998 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 52 dello stesso anno. Va chiarito che i destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 riceveranno il trattamento di integrazione salariale ridotto nella misura del 10 per cento, così come era stato già previsto dal decreto-legge n. 393. Il comma 2 dell'articolo 1 modifica alcune parti della disciplina transitoria dettata all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 468 del 1997, di riordino dei lavori socialmente utili: in particolare, la lettera *a*) del citato comma prevedeva la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione a favore dei lavoratori, impegnati in lavori socialmente utili, ai quali mancassero meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia. Il comma 2, nel riformulare tale beneficio – con una modalità che appare soddisfacente e coerente, tra l'altro, con un indirizzo già espresso dalla Commissione, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 510 – prevede la concessione dell'erogazione anticipata del trattamento pensionistico relativo all'anzianità maturata, restando a carico del soggetto beneficiario l'onere del proseguimento volontario della contribuzione fino al conseguimento dei requisiti per l'accesso al trattamento definitivo, di anzianità o di vecchiaia. Il comma 3 dell'articolo 1, prosegue il relatore, dispone l'integrazione, nella misura di 28 miliardi per il 1998, della dotazione finanziaria per il proseguimento dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, consentendo così di prorogare fino al marzo del 1999 lo svolgimento di una delle esperienze più interessanti e proficue realizzate nell'ambito di tali attività. Dato quindi conto delle disposizioni di copertura finanziaria degli oneri comportati dal provvedimento, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1, il relatore conclude la

sua esposizione auspicando che, nel corso dell'esame, venga quanto meno avviata una riflessione su alcuni aspetti del decreto-legge n. 393 che, almeno sotto il profilo interpretativo, non sembrano essere stati adeguatamente approfonditi. In particolare, egli ricorda il comma 4 dell'articolo 1, con il quale veniva ripristinato il diritto ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria a favore dei lavoratori che, per periodi pregressi e per cause non imputabili alla loro volontà non hanno potuto partecipare a programmi di lavori socialmente utili. Con tali osservazioni, il relatore si esprime comunque in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 78.

Il PRESIDENTE, ricordato che la trattazione del provvedimento in titolo è prevista, secondo il calendario dei lavori dell'Assemblea, nella settimana dall'11 al 14 maggio, propone di fissare a martedì 28 aprile alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2397) DE CAROLIS e DUVA: Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari*

*(3098) BONATESTA e MULAS: Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta dell'8 aprile scorso.

Il sottosegretario PIZZINATO ricorda che il 9 aprile il Consiglio dei Ministri ha licenziato lo schema di regolamento in attuazione della legge n. 59 del 1997, per la semplificazione delle procedure relative alla composizione ed al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato, nonché all'inserzione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane. Ricorda che, nella seduta dell'8 aprile 1998, la Commissione aveva concordato con la sua proposta di sospendere brevemente l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo al fine di prendere visione del suddetto atto per appurare se in esso figurassero disposizioni di natura analoga ovvero convergente con quelle recate dai disegni di legge medesimi. La Commissione potrà quindi, una volta acquisito il testo dello schema di regolamento - sul quale è prevista l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti - procedere alle valutazioni che riterrà più opportune. Dal canto suo, egli, a nome del Governo, non può che ribadire le forti perplessità già espresse in altra seduta sul disegno di legge n. 3098, e l'assenso nei

confronti del disegno di legge n. 2397, nel presupposto che esso comporti norme finalizzate solo ad introdurre una sanatoria con riferimento ad un breve periodo pregresso.

Il senatore MONTAGNINO, relatore, prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, rilevando che è necessario acquisire il testo dello schema di regolamento, che attualmente non risulta assegnato dalla Presidenza del Senato, al fine di effettuare una disamina del testo e delle eventuali connessioni con i disegni di legge in titolo.

Dopo che il senatore DUVA, convenendo con le osservazioni del relatore, ha auspicato che l'esame congiunto possa comunque procedere speditamente, il PRESIDENTE avverte che si procederà all'acquisizione dello schema di regolamento al quale ha fatto riferimento il rappresentante del Governo, precisando altresì che esso, a suo avviso, avendo attinenza ad attività produttive, dovrebbe riguardare la competenza primaria della 10<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Essendosi quindi convenuto di rinviare la trattazione degli altri disegni di legge all'ordine del giorno, il PRESIDENTE sospende la seduta, in attesa dell'arrivo del Ministro Treu.

*La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 16,10.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

(R033 004, C11<sup>a</sup>, 0008<sup>o</sup>)

Il presidente SMURAGLIA avverte che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per il seguito dello svolgimento dell'odierna seduta. Comunica altresì che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato aveva già preannunciato il proprio assenso.

La Commissione aderisce alla richiesta anzidetta e conseguentemente detta forma di pubblicità viene adottata per il susseguente svolgimento dei lavori.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla proposta di Piano d'azione per l'occupazione, anche in relazione alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria 1999-2001**

(R046 003, C11<sup>a</sup>, 0009<sup>o</sup>)

Riprende il dibattito sulle comunicazioni del Ministro Treu, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MONTAGNINO, nell'esprimere apprezzamento per l'ampia e articolata esposizione del Ministro, rileva come la politica per l'occupazione non debba risolversi in una mera sommatoria di interventi settoriali volti ad arginare caso per caso le situazioni di emergenza che si determinano nel paese, ma debba delineare una strategia coerente e articolata.

Il Piano per l'occupazione illustrato ieri dal ministro Treu delinea in effetti un apprezzabile impegno per il potenziamento di strumenti operativi già sperimentati, oltre ad indicare la prossima adozione di nuove misure.

L'impostazione del documento sembra peraltro enfatizzare eccessivamente il riferimento alle figure soggettive dei destinatari delle iniziative, dai lavoratori alle imprese.

Sarebbe forse opportuno intervenire in modo più incisivo sui fattori oggettivi che ostacolano la riduzione della disoccupazione nelle aree svantaggiate del paese, concentrando l'impegno per l'aumento del tasso di sviluppo.

Al riguardo, se è vero che viene annunciato un rilancio degli investimenti, l'esperienza finora maturata non appare particolarmente incoraggiante. Ciò di cui si avverte la carenza è una politica industriale coerente, articolata per vari comparti produttivi, capace di valorizzare le vocazioni produttive delle varie aree del paese.

Con riferimento poi all'iniziativa preannunciata nel Piano d'azione in ordine alle tipologie contrattuali, chiede chiarimenti in merito agli orientamenti del Governo sul cosiddetto «Statuto dei nuovi lavori». Dall'esposizione effettuata ieri dal Ministro, sembra emergere la volontà di rinunciare alla presentazione di un apposito disegno di legge governativo, e di contribuire invece alla messa a punto del disegno di legge n.2049 sui lavori atipici, già licenziato dalla Commissione per l'Assemblea, mediante proposte emendative. Poichè dalla sintesi dell'intervento che figura nel resoconto sommario di ieri tale scelta non risulta formulata in termini espliciti, appare opportuna una precisazione del Ministro.

Il ministro TREU rileva innanzitutto che gli interventi previsti dal Piano d'azione non esauriscono certo l'impegno del Governo per la promozione di opportunità occupazionali. Se le politiche del lavoro hanno infatti per definizione un carattere «soggettivo» e tipicamente micro-economico, la loro portata complessiva non può essere colta fuori dal contesto macro-economico delle scelte a sostegno dello sviluppo, quale trova compendio nel DPEF all'esame del Parlamento.

Al riguardo, il Governo ha chiaramente espresso la sua intenzione di promuovere un deciso rilancio degli investimenti, superando una prolungata fase di stasi che si era determinata anche in relazione alle difficoltà del risanamento dei conti pubblici. Si tratta di porre in essere iniziative ad ampio raggio, che travalicano evidentemente l'ambito di competenza del Ministero del lavoro e postulano quindi uno stretto coordinamento fra le varie Amministrazioni interessate, oltrechè un assiduo impegno del Governo nella sua collegialità.

In tale contesto, gli obiettivi e gli indirizzi prospettati nel Piano di azione per l'occupazione non si risolvono in una mera sommatoria di misure settoriali, ma delineano una strategia organica, e coerente con le scelte di fondo che a suo tempo furono definite nel Piano Delors, per poi trovare svolgimento nel Patto per il lavoro del settembre 1996 e, più recentemente, nei documenti conclusivi adottati in occasione del Vertice di Lussemburgo.

Nè può affermarsi che il Piano d'azione si esaurisca nella dimensione dell'analisi dei problemi dell'occupazione, visto che, all'opposto, esso contiene una meticolosa indicazione di strategie operative, accompagnata da precisi impegni per il monitoraggio sull'attuazione degli interventi.

Com'è naturale, una parte della strumentazione messa in campo non ha carattere innovativo, trattandosi anche di misure già collaudate; in ogni caso, il Governo si è adoperato affinché l'insieme delle misure possa acquisire una maggiore sistematicità e favorire altresì la progressiva armonizzazione delle politiche per l'impiego nel contesto comunitario.

In particolare, si attende un contributo rilevante dal ricorso ai patti territoriali e ai contratti d'area, la cui applicazione, superata la fase di iniziale rodaggio, dovrebbe assicurare buone opportunità per lo sviluppo locale, specialmente nel Mezzogiorno.

Sebbene si sia da taluno criticata l'asserita mancanza di un legame organico con le politiche industriali, può rilevarsi come gli strumenti della programmazione negoziata dovrebbero a rigore iscriversi in un disegno coerente di politica industriale, evitando di risolversi in una mera sommatoria di iniziative sconordinate: essenziale è a tal fine il ruolo delle regioni e degli enti locali.

Per quanto riguarda la questione del «sommerso», il Governo intende intensificare i suoi sforzi per rendere più agevole il percorso di rientro di coloro che operano «in nero», anche attraverso l'introduzione di misure incentivanti e di appropriati meccanismi di gradualità rispetto all'assolvimento degli obblighi contributivi. Senz'altro positiva può essere giudicata a tale proposito l'esperienza maturata con gli accordi di riallineamento.

Per ciò che attiene alla questione dei lavori socialmente utili, il Governo ha predisposto una strategia volta a garantire la progressiva riduzione del flusso delle iniziative, che effettivamente ha assunto dimensioni eccessive, specie nei grandi agglomerati urbani. L'intento è quello di promuovere la trasformazione dei LSU in iniziative imprenditoriali stabili, attraverso strumenti come la creazione di società ordinarie o cooperative e il lavoro interinale.

Per quanto riguarda il settore della formazione, si tratta di intervenire, d'intesa anche con il Ministro della pubblica istruzione, sul complesso della «filiera» che parte dall'orientamento scolastico e professionale, fino al tirocinio e alle iniziative di formazione continua. La sfida è quella di passare da una sovrapposizione disordinata di interventi ad un quadro di servizi integrati.

Dopo aver sottolineato l'importanza dell'impegno per una prima riduzione della pressione fiscale, specialmente nei confronti delle attività produttive, osserva, con riferimento ad alcuni rilievi emersi nel dibattito, che vi è effettivamente un ritardo del Governo nella messa a punto di un intervento per la riforma degli amministratori sociali.

Si tratta di un settore particolarmente ostico, in ordine al quale si è avviato già lo scorso anno un confronto con le parti sociali, che per il momento non ha consentito che di enucleare degli indirizzi di massima.

Anche sul versante della semplificazione occorrerà pervenire ad una rapida definizione delle strategie operative. Particolarmente promettente appare l'iniziativa della creazione del cosiddetto sportello unico per le imprese; al riguardo, sono in fase di realizzazione numerose iniziative di carattere sperimentale, localizzate in aree ritenute strategiche per la promozione dello sviluppo.

In merito ai rilievi formulati dal senatore Mulas circa l'ampiezza del fenomeno della chiusura di imprese artigiane, fa presente che il numero di tali imprese che hanno cessato l'attività è stato pari, secondo le ultime rilevazioni, a 280 mila, quindi ben al di sotto di quello delle nuove iniziative, che hanno raggiunto le 350 mila unità. Il salto, largamente positivo, sta quindi a dimostrare la grande vitalità del settore.

Con riferimento ad un rilievo formulato dal senatore Duva, fa poi presente che gli strumenti attualmente disponibili per agevolare la mobilità geografica dei lavoratori – ad esempio, tirocini e borse-lavoro a favore dei giovani – possono essere attivati anche nel caso di spostamenti nell'ambito delle regioni settentrionali.

Qualche considerazione merita infine di essere svolta circa le dimensioni della disoccupazione. Pur non intendendo certamente contestare la gravità del fenomeno, osserva come le rilevazioni statistiche siano sensibilmente sovradimensionate rispetto alla realtà. Ad esempio, il numero degli iscritti alle liste di collocamento risulta largamente superiore a quello di coloro che possono davvero definirsi disoccupati, in quanto incorpora segmenti sociali, come ad esempio ragazzi in età scolare, che si iscrivono alle liste unicamente nell'intento di preconstituirsì posizioni di vantaggio rispetto ad ipotizzati, futuri benefici. A tale riguardo, potrà senz'altro risultare opportuno procedere ad una revisione delle liste di collocamento verificando le effettive «posizioni attive».

Più significativi ai fini della quantificazione del tasso di disoccupazione reale sono i dati dell'ISTAT, i quali risultano però anch'essi sovrastimati, ad esempio per la tendenza di molti lavoratori «in nero» a dichiararsi disoccupati al fine di occultare la loro situazione; molti soggetti, inoltre, trascurano di denunciare i periodi lavorativi di breve durata.

Per quanto riguarda infine la richiesta di chiarimenti rivoltagli dal senatore Montagnino, fa presente che negli ultimi giorni è maturata da parte del Governo una nuova valutazione in ordine al percorso più appropriato per pervenire ad una disciplina in tema di lavori atipici. Il Governo non ritiene quindi necessario promuovere un'iniziativa legislativa

autonoma, ed intende contribuire attivamente alla messa a punto del disegno di legge n. 2049, già licenziato dalla Commissione lavoro per l'Assemblea.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Treu e dichiara chiusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 22 APRILE 1998

**143<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
MONTELEONE

*Intervengono il ministro della sanità Rosy Bindi, nonché il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Viserta Costantini.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C12<sup>a</sup>, 0038<sup>o</sup>)

La senatrice Carla CASTELLANI fa presente che nelle settimane a cavallo delle vacanze di Pasqua sono stati fissati i termini per la presentazione degli emendamenti relativi a ben quattro provvedimenti, vale a dire il disegno di legge in materia di tutela dei cittadini portatori di *handicap*, quelli in materia di aggiornamento del personale sanitario, quelli relativi all'ordinamento della professione odontoiatrica e quelli in materia di professioni sanitarie non mediche.

Poichè vi è stato poco tempo per elaborare gli emendamenti relativi a provvedimenti tanto complessi e diversi tra loro, ella ritiene opportuno che, almeno per quello concernente le professioni sanitarie, venga prorogato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Dopo interventi in senso favorevole del senatore Monteleone e del senatore Di Orio, il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti al testo proposto dal comitato ristretto dei disegni di legge nn. 251, 431, 744, 1619, 1648 e 2019 è fissato alle ore 12 di lunedì 4 maggio 1998.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante «Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni» (n. 238)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) (Seguito dell'esame e rinvio)  
(R139 b00, C12<sup>a</sup>, 0005<sup>o</sup>)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.



Il presidente MONTELEONE ricorda che nella seduta precedente si era aperta la discussione generale.

Il senatore CAMERINI osserva che il decreto legislativo in titolo appare diretto non tanto ad incrementare il gettito della compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria, quanto a scoraggiare il ricorso improprio alle prestazioni sanitarie e a favorire una distribuzione più equa, sia tra le generazioni che tra le classi di reddito, del peso della compartecipazione stessa. Il perseguimento di tali obiettivi, del tutto condivisibile, implica però a suo parere un'attenta riflessione su taluni punti dello schema di decreto.

Per quanto concerne in particolare la questione dell'equità, la possibilità di applicare un significativo correttivo al calcolo della situazione economica per i soli figli a carico di età inferiore ai 6 anni e non per gli altri, rischia di determinare una disparità di trattamento tra famiglie di reddito equivalente che non appare razionalmente giustificabile.

Per quanto riguarda, poi, la riduzione del ricorso improprio alle prestazioni sanitarie, occorre valutare il rischio che l'introduzione del *ticket* per il *day hospital* diagnostico determini un maggior ricorso al ricovero ordinario a fini meramente diagnostici, senza considerare il problema – reso peraltro meno grave dalla previsione dell'esenzione per gli affetti da patologie croniche – delle non rare fattispecie in cui le attività in *day hospital* sono al contempo diagnostiche e terapeutiche.

Particolare attenzione occorre poi prestare al rischio che l'introduzione di un sistema di compartecipazione per le attività di riabilitazione extraospedaliera possa indurre ad un arretramento – che sarebbe grave non solo dal punto di vista economico ma anche scientifico – della pratica medica nel trattamento di alcune patologie per le quali si tende oggi a ridurre il periodo di ricovero ospedaliero in favore dei processi di riabilitazione.

Il senatore CÒ esprime perplessità sullo schema di decreto in esame, a partire dalle sue stesse finalità.

Egli osserva infatti che, al di là dell'asserita ricerca di una maggiore equità nella compartecipazione alla spesa sanitaria, di fatto è evidente come il testo in esame abbia soprattutto lo scopo di scoraggiare, a fini di mero contenimento della spesa sanitaria, il ricorso alle prestazioni da parte dei cittadini.

Una simile impostazione presta il fianco a critiche in primo luogo di carattere politico. Le disposizioni previste dallo schema di decreto, infatti, entreranno in vigore nel corso del 1999.

Se il prossimo anno dovrà essere, secondo gli impegni della Presidenza del Consiglio, quello in cui la coalizione di Governo dovrà recuperare l'indirizzo politico riformatore e sociale – che era stato accantonato a fronte della necessità di dover conseguire i parametri rigidamente monetaristi imposti per l'ingresso in Europa – il decreto legislativo si muove senz'altro in controtendenza, dal momento che lo strumento per un sistema sanitario realmente solidale dovrebbe

essere, al limite, la sua completa fiscalizzazione e l'abolizione delle compartecipazioni alla spesa.

Ciò detto, prosegue il senatore Cò, Rifondazione comunista è consapevole dei vincoli al contenimento della spesa che l'Europa continua di fatto a imporre; i comunisti ritengono perciò che debba essere trovato un momento di mediazione politica, e a tale scopo hanno già presentato al Governo talune proposte di modifica dirette a rimodulare le fasce di reddito, a ridurre l'ammontare delle quote di partecipazione, a tutelare maggiormente le situazioni di particolare disagio sociale e personale.

Egli auspica pertanto un'ampia disponibilità da parte del Governo a discutere le proposte della sua parte politica che, in caso contrario, dovrà esprimere un parere non favorevole sullo schema di decreto.

Il senatore RONCONI ritiene di poter condividere molte delle osservazioni critiche emerse nel corso del dibattito e che contribuiscono a dimostrare la complessiva improponibilità di un provvedimento destinato ad aumentare il costo della sanità pubblica per i cittadini utenti, e ciò proprio mentre il sistema sanitario attraversa una gravissima crisi di credibilità.

In particolare egli osserva che l'introduzione dell'indice di situazione economica equivalente, mentre determina un consistente aggravio al già insopportabile carico di adempimenti burocratici che viene richiesto ai cittadini per accedere ai servizi pubblici, sembra nel contempo ignorare la realtà socio-politica in cui viene ad operare, caratterizzata da una storica carenza di equità fiscale, tale da far facilmente prevedere che anche le nuove norme verranno eluse da un gran numero di utenti, a tutto danno quindi dei cittadini più deboli e meno garantiti.

Il provvedimento si presenta poi insopportabilmente invasivo dei diritti delle persone in quanto determina una vera e propria schedatura patrimoniale di massa, che sarà tanto meno compresa in un momento in cui la presenza dello Stato nella società sembra destinata a ridursi a favore del mercato e dell'autonomia dei privati.

Anche dal punto di vista degli equilibri finanziari della sanità pubblica, oltretutto, il provvedimento appare preoccupante, in quanto favorirà – ad esempio nella diagnostica – un ulteriore incremento del ricorso ai privati che offrono le loro prestazioni a prezzi spesso concorrenziali e senza liste di attesa.

A tale ultimo proposito, il senatore Ronconi rileva l'implausibilità di norme che si propongono di ridurre le liste di attesa utilizzando anche l'apporto di istituti – quale la libera professione intramuraria – che appaiono ben lontani dall'essere realizzabili in una situazione in cui, come dimostrano recenti fatti di cronaca, l'insufficienza anche materiale delle strutture ospedaliere pubbliche appare drammatica.

La senatrice BERNASCONI, replicando all'ultima affermazione del senatore Ronconi, osserva che, al di là delle carenze delle singole realtà ospedaliere, resta il fatto che il sistema ospedaliero pubblico ha tuttora il doppio dei posti letto effettivamente occupati e che appaiono pertanto condivisibili tutte le iniziative dirette a razionalizzarne l'utilizzazione.

Proprio tali esigenze di razionalizzazione, però, impongono l'obbligo di prestare la massima attenzione agli effetti che potranno essere prodotti da talune disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo.

In particolare l'introduzione della compartecipazione alle prestazioni diagnostiche eseguite in regime di *day hospital* implicherà di necessità che si presti la massima cura alla qualificazione di questo servizio, che sola può giustificare la scelta degli utenti e dei loro medici di avvalersene in alternativa ad altre soluzioni meno costose per i singoli cittadini ma certamente più onerose per la collettività.

Altra questione è quella, già sollevata dal senatore Camerini, relativa ai rischi sottesi all'introduzione del *ticket* sulle prestazioni di riabilitazione anche se bisogna tener conto, per quanto riguarda quelle fornite in regime di residenzialità o semiresidenzialità, che la formulazione proposta dovrebbe salvaguardare la gratuità delle prestazioni per la quasi totalità di quelle terapeuticamente più significative; peraltro occorre particolare attenzione ai rischi determinati dal trattamento meno favorevole riservato alle prestazioni di riabilitazione domiciliari e ambulatoriali.

La senatrice Bernasconi conclude sottolineando l'esigenza, già richiamata dalla relazione del senatore Lavagnini, di garantire che il nuovo di sistema sia caratterizzato dalla massima semplificazione amministrativa e da meccanismi di controlli semplici e certi.

La senatrice Carla CASTELLANI ritiene che lo schema di decreto in esame si presenti iniquo e di difficile interpretazione ed applicazione.

Ella sottolinea in particolare la contraddittorietà tra le asserite finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 di utilizzare lo strumento della partecipazione alla spesa per evitare l'uso inappropriato dei diversi regimi di erogazione dei servizi e delle prestazioni, e la previsione di numerose disposizioni che, come hanno già rilevato gli oratori precedentemente intervenuti, finiranno inevitabilmente per incrementare l'uso improprio dei servizi e in particolare del ricovero ospedaliero ordinario.

Più in generale lo schema di decreto appare informato ad una filosofia burocratica e sostanzialmente punitiva dei cittadini e si fonda su un barocco sistema di valutazione delle situazioni economiche che mentre comporta, come rilevato anche dal Garante per la tutela dei dati personali, gravi rischi di violazione della *privacy* dei cittadini, determina per molti utenti un aggravio di spesa che, per i redditi situati ai margini della fascia non esente, rischierà di tradursi, come già segnalato dal senatore Vegas, in una sorta di «trappola della povertà».

Il senatore CAMPUS esprime vivo dissenso nei confronti dello schema di decreto legislativo in esame sottolineando come, inserendosi in un sistema caratterizzato da una forte progressività della tassa sulla salute, l'introduzione di un criterio di partecipazione alla spesa basato sul reddito rappresenti un insopportabile aggravio per i redditi medi e medio-alti. Di fatto con questo provvedimento le famiglie con un Indice di situazione economica equivalente superiore a 18 o, ancor più, a 36

milioni di lire verranno a ricevere dal Servizio sanitario nazionale prestazioni minori rispetto a quelle degli altri cittadini nel momento stesso in cui continuano, attraverso lo strumento fiscale, a pagarle ad un prezzo più elevato.

Sarebbe a questo punto più onesto riconoscere che la tassa sulla salute altro non è che una sorta di contributo di solidarietà imposto ai cittadini di reddito medio, dal momento che non rappresenta il corrispettivo di prestazioni che dovranno comunque essere pagate a parte.

Il senatore Campus rileva quindi che con lo schema di decreto in esame si introduce per la prima volta un primo abbozzo di quell'imposta patrimoniale cara a Rifondazione comunista – che pure sembra esprimere perplessità sul provvedimento in esame – e che finora non era mai stata introdotta per la buona ragione che il patrimonio rappresenta il frutto del risparmio su redditi che sono comunque già tassati; di fatto l'indicatore di situazione economica equivalente, riservando un trattamento peggiore, a parità di reddito, alle famiglie che hanno conseguito una maggiore consistenza patrimoniale, sembra diretto a scoraggiare i risparmiatori.

Nel sottolineare come sia ormai tempo di rivedere radicalmente l'intero sistema del finanziamento della sanità, perseguendo strade innovative come ad esempio quella dell'integrazione del finanziamento attraverso le assicurazioni private, il senatore Campus sottolinea poi la deplorabile oscurità di molte disposizioni recate dallo schema di decreto, che saranno fonte sicuramente di contenziosi e di disagi per i cittadini.

In particolare, per quanto riguarda le norme dirette a ridurre le liste di attesa – che appaiono velleitarie e incoerenti con le finalità generali del provvedimento, tanto da far pensare ad una sorta di contentino diretto a tacitare le proteste delle categorie più colpite – esse appaiono oltretutto assai poco chiare laddove, ad esempio, non si capisce se nell'ipotesi prevista dal comma 13 dell'articolo 3 spetti al cittadino scegliere a quale professionista ricorrere alternativamente se la lista d'attesa sia troppo lunga, ovvero se tale decisione debba essere assunta d'imperio dall'autorità sanitaria.

Particolarmente vessatoria appare poi la disposizione del comma 16 dello stesso articolo 3, dato che si possono verificare casi di obiettiva impossibilità per l'utente di disdire la prestazione già prenotata.

Gli elementi di maggiore burocrazia e oscurità della normativa proposta, tuttavia, si riscontrano proprio nel sistema dell'Indicatore di situazione economica equivalente, laddove si consideri, ad esempio, che non è assolutamente chiaro in quali tempi e con quali procedure, in caso di peggioramento della sua situazione economica, un cittadino possa chiedere il suo trasferimento ad una fascia di reddito più favorita.

Il senatore Campus preannuncia quindi la presentazione di una proposta di parere contrario da parte del Gruppo di Alleanza nazionale.

Il senatore DI ORIO osserva come una corretta valutazione dello schema di decreto in titolo non possa prescindere da un'adeguata

consapevolezza delle singolari caratteristiche che presenta il sistema sanitario italiano così come si è costruito negli ultimi due decenni.

Va infatti rilevato che in Italia vige da alcuni anni un sistema di pagamento a tariffa che in altri Paesi ha determinato una riduzione dei costi delle prestazioni sanitarie mentre, paradossalmente, in Italia ha determinato maggiori spese.

Allo stesso modo l'Italia ha in Europa una serie di poco invidiabili primati quali quello del maggior numero di ricoveri impropri e di ricoveri successivi, e quello dei maggiori oneri per prestazioni di carattere diagnostico.

Tutto ciò naturalmente non è casuale, ma rappresenta il frutto del consolidamento nel corso degli anni di scelte rovinose per l'efficienza del sistema sanitario che, più che da una volontà della classe politica, sono dipese da una sua colpevole acquiescenza agli interessi di chi su questo sistema ha sempre lucrato profitti indebiti.

Se si tiene presente che l'esigenza di equità e di razionalizzazione richiamata nello schema di decreto è anche un'esigenza di trasparenza e correttezza, non appare incoerente l'inserimento nel testo delle norme sulla riduzione delle liste d'attesa la cui ipertrofia, determinata anche da obiettive carenze del sistema sanitario, è stata però il più delle volte alimentata ad arte allo scopo di dirottare l'utenza verso la sanità privata.

Il senatore Di Orio sottolinea quindi l'incoerenza delle critiche mosse da taluni esponenti dell'opposizione, e in particolare del Gruppo di Forza Italia, i quali criticano un sistema di compartecipazione alla spesa basato sul reddito, la cui sola alternativa sarebbe un sistema interamente fiscalizzato, proprio il contrario cioè di quello che tale parte politica ha sempre sostenuto, fino a teorizzare un sistema che garantisca gratuitamente solo i livelli minimi di assistenza.

Il presidente MONTELEONE fa presente che stanno per iniziare i lavori dell'Assemblea e che è richiesta la presenza del numero legale.

Propone pertanto di proseguire l'esame nel pomeriggio di domani ed invita il senatore Di Orio a terminare il suo intervento nella prossima seduta.

Il senatore DI ORIO concorda.

Il presidente MONTELEONE rinvia quindi il seguito dell'esame.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MONTELEONE avverte che la Commissione è convocata per le ore 14,30 di giovedì 23 aprile 1998 per il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni (n. 238)».

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 22 APRILE 1998

**181<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CARCARINO

*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(64) NAPOLI Roberto ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale**

**(149) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale**

**(422) BORTOLOTTO ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° aprile scorso.

Il ministro RONCHI riformula l'emendamento 2.64 in un nuovo testo, che accoglie i suggerimenti avanzati dal senatore Giovanelli.

La Commissione, cui si rimette il relatore IULIANO, accoglie all'unanimità l'emendamento 2.64 (nuovo testo).

Il senatore CAPALDI accetta di riferire l'emendamento 2.5 all'articolo 7, come proposto dal Relatore, riservandosi di accogliere anche le modifiche suggerite dal Ministro.

Posto ai voti, l'emendamento 2.6 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Dopo che il senatore CAPALDI ha ritirato l'emendamento 2.7, la Commissione accoglie, con separate votazioni, gli emendamenti 2.8 e 2.68.

Il senatore RESCAGLIO ritira gli emendamenti 2.9 e 2.10, accogliendo l'invito a tal uopo formulatogli dal relatore IULIANO: quest'ultimo coglie l'occasione per dichiarare che con un emendamento in Assemblea occorre comunque che il relatore si faccia carico degli ultimi sviluppi normativi scaturiti dall'intesa tra Stato e regioni.

Il ministro RONCHI interviene dichiarando che l'imminente entrata in vigore del decreto legislativo di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli altri enti locali, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997, comporta che il riparto tra Stato e regioni delle opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale avvenga d'intesa con le regioni: occorre che le sedi parlamentari competenti, pur nella loro piena autonomia, siano rese edotte di tale importante sviluppo normativo (derivante dall'intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni).

Il presidente CARCARINO ringrazia il Governo per il contributo conoscitivo offerto, dichiarando che l'autonomia delle sedi parlamentari resta comunque intatta, potendo esse valutare se ed in che misura uniformarsi a tali sviluppi; rimette – anche a seguito di un intervento del senatore VELTRI – al relatore la valutazione sull'opportunità di intervenire immediatamente sul testo, presentando emendamenti prima della conclusione dell'esame, ovvero mediante l'ipotizzato emendamento da presentare in Assemblea.

Il relatore IULIANO si riserva la valutazione rimessagli dal Presidente, dichiarando comunque che, quale che sia lo strumento prescelto, modifiche all'elenco delle opere di cui all'allegato A potrebbero non recepire *sic et simpliciter* l'intesa raggiunta tra Esecutivi: comprende che il Governo intenda agire di concerto con i rappresentanti delle regioni, ma dichiara che su questioni come quella degli elettrodotti tra i Gruppi parlamentari erano già emersi orientamenti volti a mantenere allo Stato la competenza al di sopra di una determinata lunghezza chilometrica.

Il senatore BORTOLOTTO ritira gli emendamenti 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47 e 2.48.

Il senatore CAPALDI, con riferimento all'emendamento 2.49, fa presente di non condividere i suggerimenti già avanzati dal relatore in una precedente seduta, in quanto non valgono a superare le lacune del testo in merito all'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale delle modifiche di progetti già approvati.

Il ministro RONCHI fa presente a sua volta che il riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria non risolve il problema in quanto manca una precisa definizione proprio dell'ambito di straordinarietà.

Il senatore BORTOLOTTO rileva che peraltro anche l'emendamento 2.54 sostitutivo del comma 6, lascia aperto un ampio margine di discrezionalità in merito all'applicazione del concetto di «rilevante aggravamento dell'impatto ambientale».

Il ministro RONCHI propone quindi una riformulazione dell'emendamento 2.49 che viene accettata dai proponenti e condivisa dal relatore IULIANO; detto emendamento è poi posto ai voti ed accolto.

Sono quindi posti ai voti congiuntamente ed accolti gli emendamenti 2.50 e 2.51.

Il ministro RONCHI propone una riformulazione dell'emendamento 2.66 del Governo, sulla quale il relatore IULIANO concorda; l'emendamento 2.66 (nuovo testo) è posto ai voti ed accolto.

I senatori MAGGI e CAPALDI ritirano rispettivamente gli emendamenti 2.53 e 2.54, così come il senatore BORTOLOTTO ritira l'emendamento 2.55.

Il presidente CARCARINO in considerazione dei concomitati lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

#### **182<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GIOVANELLI

*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### **IN SEDE REFERENTE**

**(64) NAPOLI Roberto ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale**

**(149) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale**

**(422) BORTOLOTTO ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo nel testo unificato sospeso nella seduta antimeridiana.



Procedendo con le votazioni degli emendamenti all'articolo 2, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 2.56.

Il senatore MAGGI dichiara di accogliere la riformulazione dell'emendamento 2.57 già suggerita in precedenza dal relatore.

Il senatore VELTRI propone di inserire nel testo dell'emendamento anche il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari.

Dopo che i proponenti hanno accolto tale proposta, l'emendamento 2.57 (nuovo testo) è posto ai voti ed accolto.

Il senatore LASAGNA ritira l'emendamento 2.58.

Il senatore CAPALDI dichiara di voler mantenere l'emendamento 2.59.

Il senatore BORTOLOTTO si esprime in senso contrario su tale emendamento, ritenendo più equilibrato il testo del comma 7 proposto dal relatore.

Il ministro RONCHI, richiamando l'esigenza di non perdere di vista il dettato della direttiva comunitaria, sottolinea la necessità di mantenere comunque un limite di durata della deroga; dichiarandosi disponibile ad accettare la soppressione del secondo periodo, considera invece importante il mantenimento del terzo periodo del comma.

Il presidente GIOVANELLI, espressa la preoccupazione di varare un testo che estenda eccessivamente il ricorso alla procedura di valutazione di impatto ambientale, propone l'accantonamento degli emendamenti 2.59, 2.60 e 2.61 per un loro maggiore approfondimento.

Conviene la Commissione.

Il senatore CAPALDI, accedendo ad un invito espresso dal relatore in sede di parere, riformula l'emendamento 2.62 eliminando il riferimento al comma 9.

L'emendamento 2.62 in tale nuovo testo è posto ai voti ed accolto.

Il senatore MAGGI ritira l'emendamento 2.63 dopo aver ricordato che esso era volto semplicemente a precisare che la procedura di valutazione ambientale per le opere connesse ad opere già approvate debba essere solo integrativa.

È poi posto ai voti ed accolto l'emendamento 2.69 del relatore, che in parte va incontro anche alle esigenze sottese all'emendamento 2.63.

Il relatore IULIANO presenta ed illustra gli emendamenti 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105 e 2.106 volti in parte a recepire più dettagliatamente il contenuto della direttiva, in parte ad adeguare l'allegato A ad altre disposizioni legislative vigenti.

Posti separatamente ai voti, risultano accolti gli emendamenti 2.101, 2.102, 2.103, 2.105 e 2.106, dopo che il ministro RONCHI ha espresso parere favorevole.

Sull'emendamento 2.104 interviene il senatore BORTOLOTTO chiedendosi se esso sia conforme con il dettato comunitario e se sia effettivamente migliorativo del testo il riferimento normativo contenuto nell'emendamento.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono il ministro RONCHI, il relatore IULIANO e lo stesso senatore BORTOLOTTO, si conviene di accantonare l'emendamento.

Su richiesta del senatore CAPALDI è altresì accantonato l'emendamento 2.0.1.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, C13ª, 0027º)

Il ministro RONCHI, in merito alla richiesta avanzata ieri circa la condizione giuridica in cui versa lo statuto dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, interviene per fornire alla Commissione le informazioni ed i chiarimenti richiesti, allo scopo di consentire la ripresa dell'esame della proposta di nomina del Presidente di tale Istituto.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1998, emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 157 del 1992, fu trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, subito dopo la sua firma da parte del Presidente del Consiglio; in data di ieri esso è stato restituito in quanto non giudicato riconducibile a nessuna delle tipologie di atti soggetti al controllo della Corte, trattandosi di un atto di organizzazione non avente natura regolamentare. Ne consegue che, non essendovi altri sub-procedimenti consultivi da espletare, lo statuto entrerà in vigore entro breve tempo; non è inverosimile che la condizione integrativa di efficacia intervenga prima della nomina del Presidente (che deve attendere il decorso dei termini regolamentari per l'espressione dei pareri parlamentari) e, pertanto, la censura avanzata ieri dal senatore Specchia - sull'irregolarità di aver invocato, nella richiesta di nomina, non solo l'articolo 3 della legge n. 400 del 1988, ma anche l'articolo 3 dello statuto non ancora vigente - non ha fondamento e non dovrebbe ostare alla ripresa dell'esame. Semmai, coloro che nel merito fossero contrari alla nomina proposta hanno in sede di votazione modo di esprimere la

loro posizione e, se essa dovesse disattendere le indicazioni del Governo, il Ministro si impegna a rappresentare al Presidente del Consiglio proponente le obiezioni sollevate.

Il senatore SPECCHIA dichiara che, più dell'irregolarità procedimentale da lui rilevata, è l'impianto stesso dello statuto proposto che desta perplessità: la norma dell'articolo 12, in via transitoria, dispone già la continuazione per quattro anni del mandato dell'attuale Presidente, riconfermabile per una sola volta: l'espressione di un parere parlamentare su di un candidato già destinato a rimanere in carica in virtù di una norma statutaria, non può che avere il valore di una partecipazione artificiosa del Parlamento in scelte già avvenute nel chiuso dell'Esecutivo.

I senatori CAMO e LASAGNA concordano col senatore Specchia, giudicando opportuno non pronunciarsi sulla proposta fino a quando lo statuto dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica mantiene l'attuale formulazione. Il senatore STANISCIÀ stigmatizza il groviglio interpretativo nel quale la Commissione è stata posta, mentre il senatore VELTRI, giudicato ridondante l'articolo 12 dello statuto, chiede al Ministro di farsi tramite presso il Presidente del Consiglio circa l'esigenza di ritirare tale norma prima della pubblicazione: in tal caso si potrà riprendere l'esame ed il Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo non farà mancare il suo deciso sostegno al merito della proposta.

Il senatore CARCARINO dichiara che il Ministro dovrebbe farsi interprete delle istanze emerse, indirizzandole all'Amministrazione proponente.

Il presidente GIOVANELLI dichiara di non ravvisare nella norma dello statuto citata una vera e propria interferenza nel merito dell'esame della proposta di nomina, trattandosi soltanto di una precisazione riferita alla durata del mandato di colui che dovesse essere riconfermato in virtù delle procedure ordinarie: queste ultime passano per l'esame ed il voto parlamentare, che dovrebbe prescindere da elementi estranei e difficilmente conferenti. Ciò nondimeno, accoglie la richiesta del relatore RE-SCAGLIO di non procedere all'esame della proposta nella seduta odierna, per consentire al Ministro di rappresentare al Presidente del Consiglio proponente le considerazioni espresse nel corso della seduta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO  
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 64, 149 E 422**

**(Disciplina della valutazione di impatto ambientale)**

**Art. 2.**

*Al comma 2 dopo le parole: «e vincolante» inserire le seguenti: «, costituisce autorizzazione ambientale integrata, comprensiva, e quindi sostitutiva, di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari in materia ambientale».*

**2.64** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Al comma 2, dopo le parole «prima dell'inizio dei lavori» inserire il seguente periodo:*

«Per le opere e i progetti soggetti a valutazione dell'impatto ambientale per i quali sia convocata la Conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, lo svolgimento e la conclusione della valutazione dell'impatto ambientale viene fissato un termine non superiore a 12 mesi fissato nella prima seduta della Conferenza dei servizi stessa. Il suddetto termine di 12 mesi non decorre comunque sino alla presentazione all'Agenzia incaricata dell'istruttoria dello studio di valutazione dell'impatto ambientale. Decorso detto termine senza pronunciamento dell'autorità competente, la valutazione dell'impatto ambientale si intende favorevolmente acquisita».

**2.5**

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

*Sostituire il comma 3 col seguente:*

«3. Sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità e i procedimenti previsti dalla presente legge i progetti di opere di cui all'allegato A e quelli di cui all'allegato B che ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

**2.6**

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

*Sostituire il comma 3 col seguente:*

«3. Sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale i progetti di cui agli allegati A, A-bis e A-ter della presente legge».

Conseguentemente, dopo l'allegato A, aggiungere i seguenti allegati:

ALLEGATO A-bis

(Articolo 2)

Elenco di tipologie progettuali di cui all'articolo 12 comma 1 (Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996):

a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.

b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.

c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno.

d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

f) Stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 19 maggio 1974, n.256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 tonnellate.

g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.

h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.

i) Impianti d'incenerimento e di trattamento dei rifiuti con capacità superiore a 100 t/giorno.

j) Stazioni di trasferimento di rifiuti con capacità superiore a 200 t/giorno.

k) Discariche di rifiuti urbani e assimilabili con una capacità superiore a 100.000 metri cubi.

l) Discariche di rifiuti speciali, a esclusione delle discariche per inerti, con capacità sino a 100.000 metri cubi.

m) Centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialità superiore ai 150.000 metri cubi.

n) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.

- o) Cave e torbiere con più di 500.000 metri cubi/ a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.
- p) Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi.
- q) Cave e torbiere con più di 500.000 metri cubi/a di materiale estratto o di area interessata superiore a 20 ha.
- r) Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m c/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi.

ALLEGATO A-ter

(Articolo 2)

Elenco delle tipologie progettuali di cui all'articolo 12, comma 1 (Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996):

1) Agricoltura:

- a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha.
- b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha.
- c) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 40.000 posti di pollame, 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) 750 posti scrofe.
- d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha.
- e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha.
- f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano che interessano una superficie superiore a 200 ha.

2) Industria energetica:

- a) .....
- b) impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza con potenza termica complessiva superiore a 50 MW.

3) Lavorazione dei metalli:

- a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metaliferi che superino 5.000 metri quadrati di superficie impegnata o 50.000 metri quadrati di volume.
- b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.

c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora:

forgiatura con magli la cui energia di impianto supera a 50 KJ per maglio e allorchè la potenza calorifera è superiore a 20 MW;

applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio prezzo all'ora.

d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno.

g) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 metri cubi.

h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 metri quadrati di superficie impegnata 50.000 metri cubi di volume.

i) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha.

l) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 metri quadrati di superficie impegnata o 50.000 metri cubi di volume.

#### 4. Industria dei prodotti alimentari:

a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno.

b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale.

c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua.

d) Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno.

e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 metri cubi di volume.

f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impaniati per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato.

h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 metri quadrati di superficie impegnata o 50.000 metri cubi di volume.

i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta:

a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate.

b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno.

6. Industria della gomma e delle materie plastiche:

a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con lamento 25.000 tonnellate /anno di materie prime lavorate.

7. Progetti di infrastrutture:

a) Lavori per l'attrezzamento di aree industriali con una superficie interessata superiore ai 40 ha.

b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha.

c) Impianti meccanici di risalita, escluse le scivole e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone.

d) Derivazione e opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo.

e) Interporti.

f) Porti lacuali e fluviali, vie navigabili.

g) Strade extraurbane secondarie.

h) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri.

i) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale.

l) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o simili linee di natura similare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.



- m) Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 Km.
- n) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli e altri lavori di difesa del mare.
- o) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica e altri simili destinati a incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi del demanio fluviale e lacuale.
- p) Aeroporti.
- q) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera k) dell'allegato Dbis, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti.
- r) Impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti urbani e assimilabili con capacità superiore a 10 t/giorno, e stazioni di trasferimento, con capacità superiore a 20 t/giorno.
- s) Impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti speciali di capacità superiore a 10 t/giorno.
- t) Centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialità superiore a 30.000 metri cubi.
- u) Discariche di rifiuti urbani e assimilabili.
- v) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.

#### 8. Altri progetti:

- a) Campeggi e villaggi turistici di superfici superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 metri cubi, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.
- b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette e altri veicoli a motore.
- c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha.
- d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 metri quadrati.
- e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5000 metri quadrati di superficie impegnata a 50.000 metri cubi di volume.
- f) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
- g) Stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1000 t.
- h) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha.
- i) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di

forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

l) Cave e torbiere.

m) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno.

n) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.

o) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate».

**2.7** CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

*Al comma 3, nel richiamato Allegato A, punto 2, dopo le parole: «50 MW» inserire le seguenti: «con esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti dall'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».*

**2.8** IL GOVERNO

*Al comma 3, nel richiamato Allegato A, punto 2, sostituire le parole: «compreso lo smantellamento e lo smontaggio» con le seguenti: «compresa la disattivazione e lo smantellamento».*

**2.68** IL RELATORE

*Al comma 3, nel richiamato Allegato A, sopprimere il punto 9. Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. È di competenza regionale la valutazione dell'impatto ambientale degli impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico quale definito dall'Allegato B, punto D 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o interrimento di rifiuti pericolosi».

**2.9** POLIDORO, RESCAGLIO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-ter. Le regioni effettuano la valutazione di impatto ambientale degli impianti che impiegano combustibile da rifiuto, di cui alla lettera c), comma 8, dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

**2.10** POLIDORO, RESCAGLIO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, all'art. 1, comma 3, le parole "all'allegato A" sono sostituite dalle seguenti: "agli allegati A e B"».

**2.11**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, all'art. 1, sono soppressi i commi 4 e 6.»

**2.12**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In assenza dei predetti pareri l'autorità competente non può rendere il giudizio di compatibilità ambientale"».

**2.13**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, all'art. 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In assenza dei predetti pareri, le autorità competenti non possono rendere il giudizio di compatibilità ambientale"».

**2.14**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso di aree naturali protette, in assenza dei predetti pareri, l'autorità competente pronuncia provvedimento di reiezione"».

**2.15**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, è soppresso l'articolo 10».

**2.16**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 1), la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 5.000 posti pollame, 200 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);”».

**2.17**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 1), la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) piscicoltura per superficie complessiva oltre 0,5 ha;”».

**2.18**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera a) le parole «50.000 m<sup>3</sup> di volume» sono sostituite dalle seguenti: “20.000 m<sup>3</sup> di volume”».

**2.19**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera b) le parole “superiore a 2,5 tonnellate” sono sostituite dalle seguenti: “superiore a 1 tonnellata”».

**2.20**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera c) le parole "capacità superiore a 20 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "capacità superiore a 5 tonnellate"».

**2.21**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera f) le parole: "a 50 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "a 20 tonnellate"».

**2.22**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera g) dopo le parole: "un volume" è inserita la seguente: "complessivo"».

**2.23**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera h) le parole: "50.000 m<sup>3</sup>" sono sostituite dalle seguenti: "20.000 m<sup>3</sup>"».

**2.24**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera i) le parole "2 ha" sono sostituite dalle seguenti: "1 ha"».

**2.25**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera l) le parole: "50.000 m<sup>3</sup>" sono sostituite dalle seguenti: "20.000 m<sup>3</sup>».

**2.26**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 4), lettera d) le parole: "500.000 hl/anno" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 hl/anno».

**2.27**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 4), lettera e) le parole: "50.000 m<sup>3</sup>" sono sostituite dalle seguenti: "20.000 m<sup>3</sup>».

**2.28**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 4), lettera g) le parole: "50.000 q/anno" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 q/anno».

**2.29**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 4), lettera h) le parole: "50.000 m<sup>3</sup>" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 m<sup>3</sup>».

**2.30**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 4), lettera i) le parole: "10.000 t/giorno" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 t/giorno"».

**2.31**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 5), lettera c) le parole: "le 10 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "i 10 quintali"».

**2.32**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 5), lettera d) le parole: "le 5 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "i 5 quintali"».

**2.33**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 6), lettera a) le parole: "25.000 tonnellate/anno" sono sostituite dalle seguenti: "250 tonnellate/anno"».

**2.34**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 7), lettera a) le parole: "lavori per l'attrezzamento" sono sostituite dalle seguenti: "progetti"».

**2.35**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 7), lettera a) le parole: "40 ha" sono sostituite dalle seguenti: "10 ha"».

**2.36**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 7), lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) impianti meccanici di risalita e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 100 metri.”».

**2.37**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 7), lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) derivazione ed opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 100 litri al minuto secondo o comunque di oltre l'1% della portata minima decadica del corso d'acqua”».

**2.38**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 7), lettera h) sono soppresse le parole: "superiore a 1.500 metri"».

**2.39**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 7), la lettera l) è sostituita dalla seguente:

“l) progetti di acquedotti con estensione superiore ai 20 km”».

**2.40**

BORTOLOTTO



*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 7), lettera o) sono soppresse le parole: "destinati ad incidere sul regime delle acque"».

**2.41**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 8), alla lettera a) le parole: "5 ha" sono sostituite dalle seguenti: "1 ha"».

**2.42**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 8), alla lettera a) le parole: "20 ha" sono sostituite dalle seguenti: "2 ha"».

**2.43**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 8), alla lettera e) le parole: "50.000 m<sup>3</sup>" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 m<sup>3</sup>"».

**2.44**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 8), alla lettera f) le parole: "25.000 tonnellate/anno" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 tonnellate/anno"».

**2.45**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 8), la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) recupero di suoli dal mare»».

**2.46**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 8), alla lettera n) le parole: "10.000 t/anno" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 t/anno"».

**2.47**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 8), alla lettera o) le parole: "10.000 t/anno" sono sostituite dalle seguenti: "100 t/anno"».

**2.48**

BORTOLOTTO

*Al comma 4, dopo le parole «destinati alla difesa nazionale», aggiungere le seguenti «e ai progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria».*

**2.49**

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCI  
A, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

*Al comma 4, dopo le parole «destinati alla difesa nazionale», aggiungere le seguenti «e ai progetti di manutenzione».*

**2.49** (Nuovo testo)

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCI  
A, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

*Sopprimere il comma 5.*

**2.50**

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCI  
A, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

*Sopprimere il comma 5.*

**2.51**

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Sono sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale le modifiche o ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, per le parti dell'impianto e gli aspetti oggetto della modifica, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente. L'autorità competente determina secondo la procedura di verifica di cui al successivo comma 6-bis, se il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Nel caso di progetti elencati nell'allegato A che non ricadono in aree naturali protette, l'autorità competente determina con la stessa procedura se il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale».

**2.53**

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Sono sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale le modifiche sostanziali o gli ampliamenti di progetti già autorizzati relativi alle opere appartenenti alle categorie indicate nell'allegato A, in quanto le modifiche stesse comportino un rilevante aggravamento dell'impatto ambientale. Il Ministero dell'ambiente determina, secondo procedura di verifica di cui al successivo articolo 7, comma 10, se il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale».

**2.54**

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «notevoli ripercussioni negative» con le seguenti: «ripercussioni».*

**2.55**

BORTOLOTTO

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «ampliamenti di progetti» inserire le seguenti: «di cui al comma 3».*

**2.66**

IL GOVERNO

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere» con le seguenti: «di cui al comma 3 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che avrebbero».*

**2.66** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per i progetti di cui all'articolo 2, comma 6, che non comportino modifiche sostanziali il committente o l'autorità proponente trasmette all'autorità competente il progetto corredato da un sintetico studio sugli aspetti ambientali, finalizzato a documentare la natura non sostanziale della modifica ai fini dell'esclusione dalla procedura della valutazione dell'impatto ambientale. L'autorità competente provvede, entro 90 giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato C, a verificare la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, se del caso, a definire le necessarie prescrizioni. L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tal caso il termine si intende reiterato a far data dalla presentazione della documentazione integrativa. Decorso tale termine, il progetto si intende escluso dalla procedura».

**2.56**

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente possono essere determinati per specifiche categorie progettuali e/o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato C, soglie e criteri per l'esclusione dalla procedura».

*Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 7.*

**2.57**

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni parlamentari, possono essere determinati per specifiche categorie progettuali, fra quelle comprese nell'allegato A, e/o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato C, soglie e criteri per l'esclusione dalla procedura».

*Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 7.*

**2.57** (Nuovo testo)

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

*Sopprimere il comma 7.*

**2.58**

RIZZI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Sono esclusi dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

**2.59**

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

*Al comma 7, sostituire le parole: «sia per salvaguardare le incolumità delle persone da un pericolo imminente sia in seguito a calamità» con le seguenti: «e nei tempi utili a salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente a causa di calamità».*

**2.60**

IL GOVERNO

*Al comma 7 sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

**2.61**

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

*Sopprimere i commi 8 e 9.*

**2.62**

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

*Sopprimere il comma 8.*

**2.62** (Nuovo testo)

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. La realizzazione delle opere funzionalmente connesse di un impianto soggetto alla disciplina di valutazione di impatto ambientale è subordinata all'integrazione della procedura di valutazione ambientale».

**2.63**

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

*Al comma 9, dopo la parola: «funzionalmente» aggiungere le seguenti: «e direttamente».*

**2.69**

IL RELATORE

ALLEGATO A  
(Articolo 2)

*All'allegato A, punto 3, aggiungere la seguente lettera:*

«c) trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui radioattivi».

**2.101**

IL RELATORE

*All'allegato A, sopprimere il punto 5.*

**2.102**

IL RELATORE

*All'allegato A, lettera c), alla fine aggiungere le parole: «di lunghezza di almeno 10 Km riferita all'intero progetto e non a singoli lotti del medesimo».*

**2.103**

IL RELATORE

*All'allegato A, alla fine del punto 9) aggiungere le seguenti parole: «rientranti nella categoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, relativa ai rifiuti già classificati tossici e nocivi».*

**2.104**

IL RELATORE

*All'allegato A, sopprimere il punto 14.*

**2.105**

IL RELATORE

All'allegato A, al punto 27, prima riga, sostituire le parole: «Oleodotti e gasdotti» con le seguenti: «Gasdotti, oleodotti e condutture di prodotti chimici».

**2.106**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Soggetti del procedimento)*

1. Soggetti del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale sono il committente o l'autorità proponente, nonchè l'autorità competente.

2. Ai sensi della presente legge si intende:

a) per committente, il soggetto che richiede il provvedimento di approvazione, autorizzazione o concessione che consente in via definitiva la realizzazione del progetto;

b) per autorità proponente, la pubblica autorità che promuove l'iniziativa relativa al progetto;

c) per autorità competente, l'amministrazione o l'organo che provvede alla valutazione dell'impatto ambientale.

d) per agenzia di istruttoria, l'ANPA nel caso di progetti di rilevanza nazionale, le ARPA nel caso di progetti di rilevanza regionale.

3. È altresì assicurata la partecipazione al procedimento dei soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè chiunque ne abbia interesse e sia in grado di fornire valutazioni sul piano scientifico e tecnico nei modi e tempi previsti all'articolo 9».

**2.0.1**

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MERCOLEDÌ 22 APRILE 1998

**82<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
BEDIN

*La seduta inizia alle ore 9.*

*OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole» (n. 236)**

(Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli con proposte di modifica alla 9<sup>a</sup> Commissione)  
(R139 b00, C09<sup>a</sup>, 0005<sup>o</sup>)

Il presidente relatore BEDIN illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che costituisce attuazione della delega contenuta nell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge n. 449 del 1997, provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1998. Per quanto concerne i profili comunitari, in particolare, le disposizioni che recano i principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega - di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 55, comma 14, della citata legge n. 449 del 1997 - includono il contenimento e l'armonizzazione, rispetto ai costi medi europei, dei costi dei fattori di produzione delle imprese agricole e l'accelerazione delle procedure di utilizzo dei Fondi strutturali. Al provvedimento sono inoltre applicabili i regolamenti comunitari (CE) n. 950/97, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole, e n. 951/97, sul miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli.

Lo schema di decreto legislativo si articola in cinque titoli corrispondenti alle finalità indicate nella legge delega: contenimento del costo dei fattori di produzione; accrescimento delle capacità concorrenziali; rafforzamento strutturale delle imprese; accelerazione delle procedure di utilizzazione dei Fondi strutturali; pesca e acqua cultura. L'articolo 1 del titolo primo dispone un regime di aiuti, conformi con l'articolo 6 del



regolamento (CEE) n. 950 del 1997, volti a favorire il risparmio energetico con ricorso alle fonti rinnovabili. L'articolo 4 estende il trattamento previdenziale dei lavoratori agricoli anche a quelli che, sul fondo stesso, procedono alle attività di cernita, pulitura o imballaggio del prodotto agricolo destinando parte dei fondi resi disponibili dai regolamenti comunitari in materia agromonetaria alla riduzione dei contributi INAIL. L'oratore sottolinea inoltre l'importanza e l'attualità delle disposizioni dell'articolo 7 del titolo secondo, che prevede l'istituzione di un marchio identificativo della produzione nazionale, diretto a contraddistinguere particolari caratteristiche di qualità e tipicità, che oltre a rispondere alle indicazioni dell'Unione europea sono pienamente in linea con le esigenze proprie delle imprese italiane e, in particolare, con quelle della piccola e media industria e del settore agricolo. L'articolo 10 del titolo terzo estende opportunamente le disposizioni sui «patti territoriali», i «contratti di programma» e i «contratti di area» alle imprese agricole e della pesca marittima, offrendo a tali settori la possibilità di beneficiare di misure che iniziano a dare positivi risultati nelle zone depresse del Mezzogiorno e colmano una lacuna che avrebbe comportato dei problemi anche nell'impiego dei finanziamenti comunitari.

In relazione all'articolo 11, che definisce le condizioni poste dalla legge n. 287 del 1990 in materia di concorrenza nel caso di intese e pratiche di imprenditori agricoli e delle loro organizzazioni, ed all'articolo 12, che regola l'organizzazione interprofessionale prevedendo che il Ministro per le politiche agricole con un suo decreto possa rendere obbligatori accordi e pratiche concordate di associazioni professionali di rilevanza nazionale, il Presidente relatore osserva come l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia mosso delle obiezioni per violazioni della normativa nazionale e comunitaria sulla concorrenza. Secondo il Presidente dell'Autorità, infatti, tali articoli violerebbero tra l'altro l'articolo 42 del Trattato sulla Comunità europea e il regolamento (CEE) n. 26 del 1962, sull'applicazione delle regole di concorrenza alla produzione e al commercio di prodotti agricoli. Il regolamento (CEE) n. 26/62, richiamato nel provvedimento in titolo, prevede infatti un'esenzione rispetto al divieto di accordi fra imprese che pregiudichino la concorrenza – di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato sulla Comunità europea – ma solo limitatamente ai prodotti oggetto di un'organizzazione nazionale di mercato e nei limiti delle indicazioni della Commissione europea. Le norme suddette dello schema di decreto legislativo si applicherebbero invece in modo generalizzato a tutti i prodotti agricoli – ivi compresi quelli oggetto di un'organizzazione comunitaria del mercato, che sono ormai la quasi totalità, e per cui è esclusa l'applicazione del regolamento (CEE) n. 26/62 – con un carattere incondizionato rispetto ai controlli ed agli altri atti di competenza della Commissione europea. L'oratore sottolinea pertanto la necessità di chiedere una modifica delle suddette disposizioni del decreto legislativo onde evitare che sorgano condizioni di conflitto con la Comunità europea.

L'articolo 13 del titolo terzo del provvedimento in titolo istituisce un regime di aiuti destinati al rafforzamento ed allo sviluppo delle imprese che operano nel settore agroalimentare con riferimento, in confor-

mità con i citati regolamenti (CE) n. 950 e n. 951 del 1997, all'innovazione tecnologica, al potenziamento strutturale, al miglioramento delle attività di commercializzazione, all'adeguamento degli impianti alle normative sanitarie e sulla salvaguardia dell'ambiente e alla valorizzazione delle produzioni. Al riguardo l'oratore osserva come gli articoli 13 e 15 del regolamento (CE) n. 950 del 1997 contemplino tra le misure di sostegno, rispettivamente, anche gli aiuti alla introduzione della contabilità ed all'avviamento di servizi di sostituzione. Sarebbe pertanto opportuno inserire nel provvedimento in titolo dei riferimenti a tali finalità considerando, da un lato, le difficoltà che possono derivare al settore agricolo dalla revisione della normativa fiscale e dall'adempimento di altri oneri di carattere contabile e, dall'altro, l'importanza di agevolare i servizi di sostituzione in un settore che richiede presenze assillanti per le famiglie dei coltivatori diretti.

I titoli quarto e quinto recano disposizioni volte a garantire la trasparenza, ad evitare duplicazioni e a semplificare e accelerare le procedure connesse all'utilizzo dei Fondi strutturali nei settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, che sono in linea anche con le indicazioni emerse nel corso dell'indagine della Giunta sull'Agenda 2000 e la riforma della politica agricola e dei Fondi strutturali.

Il Presidente relatore propone pertanto di esprimere osservazioni favorevoli sullo schema di decreto legislativo in esame con le proposte di modifica concernenti le disposizioni che violano la normativa comunitaria sulla concorrenza e le altre integrazioni inerenti gli interventi di sostegno alle imprese agricole previsti dagli articoli 13 e 15 del regolamento (CE) n. 950 del 1997.

Il senatore LO CURZIO esprime apprezzamento per la relazione del Presidente relatore e sottolinea in particolare il proprio compiacimento per un provvedimento che recepisce l'esigenza di estendere l'applicazione delle disposizioni sui patti territoriali e delle altre misure volte ad agevolare l'occupazione ai settori agricolo e della pesca, esigenza che aveva avuto personalmente modo di rilevare nel corso dell'indagine svolta dalla Giunta sull'Agenda 2000. L'oratore condivide altresì le osservazioni del relatore in merito all'opportunità di integrare le norme dello schema di decreto legislativo in titolo con riferimento agli interventi di sostegno per l'introduzione della contabilità e l'avviamento di servizi di sostituzione, di cui gli articoli 13 e 15 del regolamento (CE) n. 950/97.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al Presidente relatore a formulare osservazioni e proposte di modifiche nei termini emersi.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2912) BESOSTRI ed altri.** - *Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riferisce alla Giunta il relatore TAPPARO il quale rileva come il provvedimento in titolo sia volto a correggere alcune distorsioni deter-

minate dalla normativa vigente in materia di ricorsi concernenti gli appalti. L'articolo 13 della legge n. 142 del 1992 stabilisce infatti che i soggetti che hanno subito una lesione a causa di atti compiuti in violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici e delle relative norme interne di recepimento possano chiedere all'Amministrazione aggiudicatrice il risarcimento del danno. Per ottenere il risarcimento del danno è tuttavia necessario ottenere l'annullamento dell'atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo. Tale soluzione, tuttavia, oltre a comportare notevoli problemi connessi alla durata dell'azione di risarcimento, che richiede un duplice procedimento, non si applica a quei soggetti di diritto privato aggiudicatori di appalti che, benchè obbligati al rispetto della normativa comunitaria, non emettono atti impugnabili innanzi al giudice amministrativo. Tale disciplina esclude pertanto taluni soggetti dal risarcimento. Il disegno di legge in titolo - in conformità con le direttive 89/665/CEE, sulle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, e 92/13/CEE, sugli appalti degli enti erogatori di acqua e di energia o che forniscono servizi di trasporto e di telecomunicazioni - reca pertanto una nuova disciplina del settore semplificando la procedura di ricorso per il risarcimento del danno ed ammettendo a tale procedura qualunque soggetto abbia avuto interesse all'aggiudicazione di un appalto che ricada nel campo di applicazione delle citate direttive.

L'oratore propone infine di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole nei termini esposti.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 22 APRILE 1998

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*MODIFICA NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, B40<sup>a</sup>, 0007<sup>o</sup>)

Il Presidente Mario PEPE comunica che, in data 6 aprile 1998, il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Antonino Mangiacavallo in sostituzione del deputato Paolo Manca, dimissionario.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL PROGRAMMA E SUL CALENDARIO DEI LAVORI*  
(A007 000, B40<sup>a</sup>, 0024<sup>o</sup>)

Il Presidente Mario PEPE comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di mercoledì 15 aprile, ha approvato, ai sensi degli articoli 23 e seguenti del regolamento della Camera, il programma trimestrale dei lavori della Commissione.

Nel periodo aprile-giugno 1998 i lavori della Commissione saranno articolati di norma con sedute nei giorni di martedì, con inizio alle ore 12,30, e di mercoledì, con inizio alle ore 13,30.

È prevista la trattazione dei seguenti argomenti, in sede consultiva:

S. 3107, recante «Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana»;

Esame del documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001;

S. 1388-ter, recante «Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province»;

S. 3015, recante «Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione»;

S. 3163, recante «Modifiche dello Statuto della regione Sardegna».

Si prevede, inoltre, di svolgere alcune audizioni con rappresentanti delle regioni sul seguente tema: strumenti istituzionali per le politiche di sviluppo e valorizzazione delle aree depresse.

Il Presidente Mario PEPE avverte che il programma deve ora essere integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge A.S. 3208, recante «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive», in ordine al quale la Commissione 8<sup>a</sup> del Senato ha sollecitato il parere della Commissione per le questioni regionali.

Comunica, altresì, che nella suddetta riunione del 15 aprile scorso, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha adottato il calendario dei lavori per il mese di aprile 1998, che, per effetto dell'integrazione del programma di cui sopra, risulta così definito:

*Mercoledì 22 aprile (ore 13)*

Comunicazioni del presidente sul programma e sul calendario dei lavori della Commissione;

esame, in sede consultiva, del documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001;

*Giovedì 23 aprile (ore 14)*

seguito dell'esame, in sede consultiva, del documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001;

esame, in sede consultiva, del disegno di legge A.S. 3208, recante «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge A.S. 3107 (Statuto Toscana);

*Martedì 28 aprile (ore 12,30)*

esame, in sede consultiva del disegno di legge A.S. 3015 (prevenzione dei fenomeni di corruzione);

esame del disegno di legge A.S. 3163, (modifiche dello Statuto della regione Sardegna);

*Mercoledì 29 aprile (ore 13,30)*

seguito dell'esame dei disegni di legge A.S. 3015 e 3163.

La Commissione prende atto.

**(Doc. LVII, n. 3) Esame ai sensi degli articoli 118-bis del regolamento della Camera e 125-bis del regolamento del Senato, del documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001**

(Parere alla V Commissione bilancio della Camera e alla 5ª Commissione bilancio del Senato) (Esame e rinvio)  
(R125 b00, C05ª, 0004ª)

La Commissione inizia l'esame del documento in titolo.

Il deputato Gabriele FRIGATO, *relatore*, dopo aver messo in risalto il particolare significato che assume la notizia oggi appresa del provvedimento con cui la Banca d'Italia ha ridotto il tasso ufficiale di sconto al 5 per cento, riferisce che con il DPEF 1999-2001, presentato al Parlamento in anticipo rispetto alla scadenza del 15 maggio fissata dall'articolo 3 della legge 468 del 1978, viene impostata la decisione di programmazione finanziaria destinata a tradursi nel bilancio pluriennale programmatico che sarà presentato entro il 30 settembre prossimo, unitamente al disegno di legge finanziaria e alla relazione previsionale e programmatica. Il documento, individuati gli andamenti tendenziali del settore pubblico allargato, fissa gli obiettivi del settore statale e di quello pubblico allargato, le conseguenti regole di variazione di entrate e spese, e le politiche settoriali. Quest'anno il documento assume un particolare significato in quanto presentato alla vigilia del Consiglio europeo che il 2 maggio deciderà la nascita dell'Unione economica e monetaria, di cui l'Italia farà parte avendo risanato la propria economia e conseguito la fiducia da parte dei mercati e di tutti i paesi.

Per quanto riguarda il quadro macroeconomico di riferimento, l'obiettivo perseguito è di incrementare il prodotto interno lordo, in termini reali, del 2,7 per cento nel prossimo anno e del 2,9 per cento nel 2000 e nel 2001, aumento che sarà determinato da una consistente ripresa della domanda interna, sia per consumi delle famiglie sia per investimenti. Si prevede che l'inflazione si attesti attorno all'1,5 per cento nel triennio, mentre il rapporto tra indebitamento netto e prodotto interno lordo scenderà dal 2,6 per cento del corrente anno al 2 per cento del 1999, all'1,5 per cento nel 2000, fino all'1 per cento previsto per il 2001. Si prevede, inoltre, una crescita dell'occupazione dello 0,7 per cento nel 1999, dello 0,9 per cento nel 2000, per arrivare all'1 per cento nel 2001.

In questo contesto estremamente positivo potrà essere superata la fase delle manovre correttive. Infatti, per il 1999 la manovra ammonta a 13.500 miliardi, di cui 4000 miliardi di nuove entrate derivanti dal recupero di gettito in connessione con la riforma del sistema della riscossione e con le nuove procedure per il recupero dei crediti previdenziali, mentre a 9500 miliardi ammontano le riduzioni di spesa (prevalentemente per acquisti di beni e servizi). L'entità delle manovre correttive per gli anni 2000 e 2001 è rispettivamente di 4000 e 2000 miliardi.

Venendo agli aspetti di competenza della Commissione, il relatore osserva che il problema tuttora irrisolto attiene al grado di autonomia

impositiva delle regioni. Infatti, l'Irap e l'addizionale Irpef sono attualmente vincolate alla spesa sanitaria, mentre si prospetta il rischio che ulteriori squilibri vengano a determinarsi con il conferimento delle funzioni previsto dalla legge n. 59 del 1997, ove questo non sia sostenuto da un adeguato trasferimento di risorse. Appare, quindi, indispensabile garantire l'autosufficienza finanziaria delle regioni e degli enti locali attraverso una compartecipazione al gettito delle imposte statali, commisurata all'ammontare della popolazione residente nei rispettivi territori, senza incremento della pressione fiscale. Allo scopo di superare gli squilibri territoriali, deve prevedersi un fondo perequativo che sarà gestito centralmente, ma che dovrà essere definito con il concorso delle regioni. Inoltre, la piena autonomia finanziaria implica sia l'eliminazione dei vincoli di destinazione ai tributi propri (come l'Irap), sia la facoltà di istituire sovrimposte o addizionali locali ai tributi statali, sia, infine, il superamento dei vincoli di tesoreria. Un capitolo ulteriore è quello della rideterminazione dei tassi di interesse per i mutui stipulati con la Cassa depositi e prestiti. In generale, nel documento di programmazione economico-finanziaria si prospetta la definizione di un patto di stabilità interno tra Stato, regioni, enti locali, per garantire coerenza di comportamenti da parte di tutti i soggetti pubblici. È essenziale assicurare che i governi regionali e locali concorrano nella assunzione delle relative decisioni.

Grande rilevanza assume il tema dello sviluppo e ammodernamento infrastrutturale del paese, al quale è necessario indirizzare una maggiore quantità di investimenti diretti, indicando le opere prioritarie e le risorse destinabili e/o le modalità per l'acquisizione delle risorse finanziarie, il tutto in un quadro unitario, nel quale peraltro, alla luce dei decreti sul decentramento, devono essere chiaramente ripartite ed esercitate le competenze statali, da un lato, e quelle regionali e locali, dall'altro.

Dalle regioni ed autonomie locali viene anche una forte e condivisibile proposta, diretta ad elaborare un progetto di integrazione dei sistemi di istruzione, formazione e delle politiche per il lavoro, coerente con gli indirizzi europei emergenti dalla ridefinizione dei fondi strutturali. Ciò tra l'altro comporta, nel quadro di una collaborazione istituzionale tra Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e Autonomie, il finanziamento del sistema di formazione continua e delle disposizioni innovative della legge 196/97, il finanziamento del fondo di rotazione per i cofinanziamenti italiani connessi al fondo sociale europeo, il rifinanziamento della legge n. 23 del 1996 sull'edilizia scolastica. Queste priorità dovrebbero coordinarsi con il piano d'azione per l'occupazione predisposto dal Ministero del lavoro e illustrato recentemente alla Commissione lavoro della Camera.

In ordine alla proposta di istituire un'Agenzia per lo sviluppo industriale e l'occupazione che operi prevalentemente nel Mezzogiorno ma anche nelle aree depresse o di declino industriale dell'intero Paese, essa è condivisa dalle autonomie, purchè l'Agenzia: a) abbia una struttura operativa snella e comporti la riorganizzazione di tutti gli enti e le società di promozione operanti nel Mezzogiorno; b) si proponga l'attrazione degli investimenti anche internazionali di promozione di nuova im-

prenditorialità in funzione della creazione di occupazione, riconoscendo nelle regioni e nelle autonomie locali i soggetti fondamentali della promozione economica; c) sviluppi il partenariato tra i distretti industriali del centro-nord e le aree del Mezzogiorno, ed anche delle altre aree del paese; d) veda la partecipazione anche delle regioni e degli enti locali.

Quanto agli strumenti della programmazione negoziata, che possono esercitare una funzione decisiva per determinare – attraverso accordi tra le parti sociali – la flessibilizzazione dei fattori produttivi e per fare emergere la parte oggi sommersa del mercato del lavoro nel Mezzogiorno, essi sono uno strumento da utilizzare in ogni parte del Paese, come dimostra l'esperienza degli altri *partners* dell'Unione europea, riservando gli incentivi e le facilitazioni maggiori alle zone più svantaggiate e al Mezzogiorno, semplificando le procedure e specializzando gli strumenti, poichè la macchinosità attuale è alla base dei ritardi finora registrati nell'applicazione di strumenti innovativi che si sono dimostrati efficaci. Alla programmazione negoziata il DPEF dedica il paragrafo 15.3: attualmente il processo si articola in tre fasi, di cui la prima, di alta programmazione, affidata al CIPE, la seconda di concertazione tra Governo e regioni, la terza di concertazione locale (soprattutto attraverso i patti territoriali). Il Governo auspica la valorizzazione dalle intese istituzionali di programma e dei relativi strumenti di attuazione.

A garantire lo sviluppo di tutto il Paese e del Mezzogiorno in particolare, infine, si pone il problema della sicurezza, che può essere affrontato responsabilizzando gli amministratori locali attraverso appositi accordi tra lo Stato e le istituzioni locali. Il Governo a questo argomento ha dedicato il paragrafo 13.1 del DPEF, prevedendo tre direttrici di intervento: controllo del territorio in aree-pilota; interventi per l'informazione e il monitoraggio; progetti per la diffusione della cultura della legalità.

In conclusione, il relatore, nell'esprimere una valutazione complessivamente favorevole sul documento, si riserva di presentare, al termine della discussione, una proposta di parere, che tenga conto delle considerazioni contenute nella relazione e di quelle che emergeranno dal dibattito.

Il Presidente Mario PEPE si sofferma sull'esigenza di prestare una adeguata attenzione al problema degli squilibri territoriali, al quale sono dedicati diversi punti contenuti nella parte V del Documento. In particolare, egli ritiene che tale problema debba essere affrontato con determinazione per far emergere le potenzialità di sviluppo indubbiamente presenti nelle aree depresse. Nel condividere la tesi di chi propone la costituzione di una agenzia per la promozione dell'imprenditoria nel Mezzogiorno, giudica peraltro indispensabile che le azioni concretamente dirette a realizzare lo sviluppo debbano essere adottate dalle regioni attraverso i piani di coordinamento territoriale.

Il deputato Eugenio DUCA, dopo avere espresso apprezzamento per la relazione, ritiene che debba essere particolarmente sottolineata l'esigenza di recuperare il ritardo dell'Italia nel settore delle infrastruttu-



re di trasporto ferroviario e marittimo. Per quanto riguarda il cabotaggio marittimo, l'obiettivo da raggiungere consiste nella riduzione dei costi agli stessi livelli degli altri paesi europei. Rileva, inoltre, che, a seguito dell'accrescimento dei traffici, è possibile destinare agli investimenti quella parte delle risorse che ormai eccede le esigenze di ripiano dei *deficit* degli enti portuali. Per quanto concerne il trasporto ferroviario, l'Ente ferrovie deve essere posto nella condizione di utilizzare le risorse disponibili. Un ulteriore aspetto meritevole di attenzione è quello delle calamità naturali recentemente verificatesi, in quanto è necessario prevedere anche per i prossimi anni le risorse indispensabili per portare a termine la ricostruzione.

In conclusione, nell'esprimere soddisfazione per l'abbassamento del tasso ufficiale di sconto e nel rilevare che a breve si potranno apprezzare i benefici, in termini di risparmio di spesa, derivanti dalle recenti riforme strutturali come quelle introdotte con le leggi Bassanini, auspica che la sfida del Paese, una volta conseguito il risanamento economico, possa indirizzarsi decisamente sui temi del Mezzogiorno e della disoccupazione.

Il deputato Mario VALDUCCI rileva che l'ingresso dell'Italia nell'Unione economica e monetaria, che va valutato positivamente, comporterà per il Paese un difficile confronto con il resto dell'Europa, che gode in genere di situazioni di vantaggio competitivo, derivanti, ad esempio, da una maggiore flessibilità del mercato del lavoro e dalle conseguenze negative che avrà in Italia il provvedimento sulle 35 ore. Tale situazione, del resto, risulta già evidente alla luce dei diffusi processi di delocalizzazione delle imprese italiane in paesi vicini anche non appartenenti all'Unione Europea. Un altro fattore di penalizzazione e ostacolo allo sviluppo dell'iniziativa economica è poi notoriamente costituito dalla complessità delle procedure burocratiche e dall'ipertrofia legislativa. Anche il livello della pressione fiscale a carico delle imprese risulta in altri paesi europei assai più basso, costituendo un ulteriore incentivo ai già citati processi di delocalizzazione. Inoltre, la rete infrastrutturale appare inadeguata e si rilevano notevoli difficoltà nella realizzazione di importanti progetti – come ad esempio quello di sviluppo dell'asse Lione-Lubiana – che potrebbero sostenere la crescita delle attività produttive. Infine, per quanto riguarda il Mezzogiorno, i programmi di rilancio prevedono azioni insufficienti; si dovrebbe piuttosto pensare ad una forte defiscalizzazione e ad una maggiore flessibilizzazione del mercato del lavoro.

Il senatore Vittorio PAROLA, in relazione al problema delle calamità naturali, esprime apprezzamento per il nuovo approccio ipotizzato dal ministro Costa, che prevede, a fianco dell'intervento dello Stato, quello del sistema assicurativo – secondo una logica diffusa ormai in moltissimi paesi – e che consentirebbe di finanziare senza costi aggiuntivi le attività di prevenzione. Ritiene, inoltre, che si debba sottolineare, nell'ambito delle politiche per l'innovazione

tecnologica l'importanza della partecipazione dell'Italia al sistema di controllo satellitare della navigazione intermodale.

Il senatore Salvatore LAURO, associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Valducci, rileva che il patto interno di stabilità con gli enti locali deve comunque rispettare l'impostazione di tipo federalistico e non può risolversi in «trucchi» contabili per ridurre artificiosamente l'indebitamento. Ritiene, inoltre, inadeguate le proposte del Governo per quanto concerne il Mezzogiorno ed il settore del turismo, nel quale in particolare si assisterà ad una forte concorrenza della Grecia che risulta avvantaggiata da un più favorevole regime fiscale e dalla recente svalutazione della dracma. Esprime, infine, preoccupazione per l'impreparazione dell'Italia ad affrontare la prossima apertura delle frontiere nel settore del traffico di cabotaggio.

Il deputato Gabriele FRIGATO, *relatore*, nel rilevare che tutti i temi affrontati appaiono, pur nella diversità dei punti di vista, di grande significato, si domanda peraltro se essi, in taluni casi, non travalichino la competenza della Commissione.

Il Presidente Mario PEPE ritiene che nel parere che la Commissione dovrà esprimere il dato fondamentale sia costituito dal significato che deve assumere il patto interno di stabilità; a questo aspetto centrale dovranno essere ricondotte le diverse tematiche riguardanti il territorio, quale ad esempio quella delle infrastrutture. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta di domani, giovedì 23 aprile, alle ore 14.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 22 APRILE 1998

*Presidenza del Presidente*  
Massimo SCALIA

*La seduta inizia alle ore 13.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, B37<sup>a</sup>, 0037<sup>o</sup>)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

**Seguito dell'esame di un documento relativo ad una nuova gestione dei rifiuti, predisposto dal gruppo di lavoro coordinato dal deputato Franco Gerardini**  
(A010 000, B37<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il Presidente Massimo SCALIA invita il Vicepresidente deputato Gerardini a prendere la parola, ricordando che nella seduta odierna saranno illustrate le modifiche e le integrazioni al documento in titolo, già illustrato alla Commissione nella seduta del 31 marzo scorso.

Il deputato Franco GERARDINI illustra ampiamente il nuovo paragrafo relativo agli effetti economici ed occupazionali del riciclaggio nell'ambito del sistema complessivo di gestione dei rifiuti.

Osserva in particolare che i sei principali schemi di gestione consistono nell'interramento dissipativo, nella massima valorizzazione energetica, nella valorizzazione del rifiuto indifferenziato, nel sistema integrato con forte valorizzazione energetica ed in quello a bassa valorizzazione, ed infine nel sistema ad elevato recupero senza trattamenti termici.

Dopo aver citato alcuni dati in ordine alla composizione ed al peso dei rifiuti, fornisce informazioni sui costi attuali dei servizi di gestione, specificando che le indagini compiute e le ricostruzioni finora effettuate

sono basate in parte su stime matematiche; il costo della raccolta indifferenziata è una variabile che decresce tendenzialmente all'aumentare della concentrazione della popolazione nei bacini di raccolta e varia in notevole misura secondo i sistemi di raccolta.

Sottolinea che i servizi di raccolta differenziata comportano un beneficio netto sia in termini di costi di gestione che in termini di occupati: la raccolta del vetro e della carta ha un costo largamente competitivo con la raccolta del rifiuto indifferenziato, mentre la raccolta della plastica ha costi molto elevati e la raccolta della frazione organica è fortemente sensibile ai rendimenti di intercettazione dei materiali.

Si deve anche dire che la raccolta del verde e dell'organico è ancora rallentata dalla carenza di impianti di compostaggio e che non è sufficiente stabilire la quantità di materiale da recuperare con la raccolta differenziata, ma è anche necessario considerare la qualità dei materiali raccolti, che devono essere valorizzati attraverso l'effettivo reinserimento sul mercato.

Cita poi due scenari relativi al valore economico della raccolta differenziata, al 50 per cento ed al 35 per cento del totale dei rifiuti prodotti. Naturalmente, il primo scenario risulta il più vantaggioso, consentendo di ridurre del dieci per cento l'investimento, di mantenere inalterati i costi di gestione e di incrementare considerevolmente il numero dei posti di lavoro; il secondo scenario, pur meno vantaggioso rispetto al precedente, è tuttavia competitivo con il sistema attuale.

Riguardo alla cosiddetta «minimizzazione» dei rifiuti in relazione alla normativa contenuta nel decreto legislativo n. 22 del 1997, osserva che la questione fondamentale è la riduzione complessiva, con la definizione di politiche di gestione dei rifiuti dal lato della domanda dei prodotti.

In particolare, negli anni 1993 e 1994, la produzione complessiva dei rifiuti in Italia è stata stimata in circa 64 milioni di tonnellate, di cui circa 23 milioni di rifiuti tossico-nocivi, 14 milioni di inerti e circa 200 mila di rifiuti ospedalieri. Dal 1991 al 1994 i rifiuti solidi urbani sono aumentati del 13 per cento, mentre nel 1995 si è avuta una diminuzione di circa 300 mila tonnellate; in tale ambito le famiglie producono circa il 50-60 per cento del totale dei rifiuti solidi urbani, mentre il resto è prodotto da reti commerciali, esercizi pubblici e settore terziario.

Esistono poi alcune aree in cui si possono ottenere risultati positivi riducendo il peso dei materiali, come ad esempio il cartone ondulato, o mettendo in atto strategie integrate per la riduzione dell'impatto ambientale che contemplino diverse fasi del ciclo di vita dei prodotti: si riferisce in particolare alla progettazione degli imballaggi, con la conseguente necessità di definire azioni di informazione specifica del consumatore.

Sottolinea che nel documento è stata soppressa la parte relativa alle bonifiche dei siti inquinati, problematica assai complessa che, anche in relazione allo svolgimento di alcune audizioni svoltesi in Commissione, merita una riflessione approfondita, e che potrà eventualmente essere oggetto di un apposito documento.

Il Presidente Massimo SCALIA si dichiara d'accordo su tale proposta, soprattutto in considerazione della complessità tecnica e dei rilevantissimi stanziamenti connessi all'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati.

Il deputato Franco GERARDINI ricorda in conclusione quanto già esposto nella seduta del 31 marzo, in relazione alle proposte operative mirate a ricondurre la politica di gestione dei rifiuti sul piano della massima efficienza.

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia il Vicepresidente deputato Gerardini, preannunciando che nella prossima seduta dedicata all'esame del documento si concluderà la discussione generale e si passerà all'esame di eventuali proposte emendative.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

(A008 000, B37<sup>a</sup>, 0010<sup>o</sup>) (R029 000, B37<sup>a</sup>, 0008<sup>o</sup>)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che il deputato Pierluigi Copercini è stato chiamato a far parte della Commissione in sostituzione del deputato dimissionario Francesco Formenti.

Avverte inoltre che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà fra pochi minuti sarà fissato l'ordine del giorno delle sedute della prossima settimana, anche tenendo conto dei lavori delle due Camere.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 22 APRILE 1998

**12<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MANTICA

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del professor Sergio De Julio in materia di gestione dei sistemi informativi del Ministero delle finanze**  
(R047 000, B62<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

*La seduta inizia alle ore 14.*

Il presidente MANTICA, accertata la presenza del numero legale, ringrazia il professor De Julio per la disponibilità e lo invita a svolgere la relazione introduttiva.

Il professor De Julio esordisce dicendo che la gestione dei sistemi informativi del ministero delle finanze fino al 1996 era caratterizzata da costo elevato dello sviluppo e della manutenzione delle applicazioni, per unità di potenza elaborativa del centro elaborazione dati, e dell'infrastruttura di rete. Inoltre, nella gestione dei sistemi informativi, incidevano negativamente il basso livello di decentramento e lo scarso adeguamento tecnologico dell'infrastruttura informatica, l'inadeguata assistenza agli utenti, e tutto questo nel quadro di una scarsa integrazione dei sistemi informativi.

Il sistema informativo automatizzato ha riguardato in prevalenza gli aspetti di memorizzazione e trattamento dei dati relativi ai contribuenti, ma ha scarsamente permeato i processi lavorativi degli uffici dell'amministrazione, sicchè i sistemi di accertamento dovranno essere completamente reingegnerizzati. In sintesi è mancata la visione integrata degli aspetti organizzativi dell'amministrazione e del supporto all'organizzazione dei sistemi informativi automatizzati.

Dal punto di vista tecnologico, il sistema informativo automatizzato può essere considerato buono se rapportato alla situazione media della

pubblica amministrazione, ma è arretrato rispetto ad altri settori, ed insoddisfacente rispetto agli obiettivi istituzionali. I costi dei servizi, la produttività nello sviluppo e nella manutenzione delle applicazioni, nonché i tempi di risposta hanno notevoli margini di miglioramento. È inoltre necessario un maggior orientamento complessivo agli utenti, che sono – giova ricordarlo – i cittadini, le altre amministrazioni interagenti con il sistema finanziario, il personale dell'amministrazione finanziaria.

Si consideri anche che l'attuale architettura della rete dovrà essere modificata sia in conseguenza dell'entrata in servizio della rete unitaria della pubblica amministrazione, sia per adattarsi ai cambiamenti organizzativi del ministero ed alle prevedibili modifiche da introdurre nei sistemi informativi.

Nel corso del 97 peraltro la società concessionaria (SOGEI) si è impegnata in una serie di progetti per la trasformazione del sistema informativo con l'intento di dare una soluzione ai problemi che sono stati rilevati.

Per quanto riguarda il rapporto tra amministrazione finanziaria e SOGEI, bisogna ricordare che attualmente l'amministrazione è priva di una struttura interna per il governo strategico dei sistemi informativi, con la conseguenza che l'amministrazione risulta priva di capacità negoziale (e di verifica) nei confronti della concessionaria e quindi soffre non solo di un'ovvia totale dipendenza per gli aspetti di conduzione tecnica, ma anche per alcune decisioni di natura strategica che riguardano il governo dell'amministrazione e il ruolo della stessa nei confronti dei cittadini e di altri enti.

Il rapporto contrattuale tra amministrazione finanziaria e SOGEI sovrappone le rispettive funzioni e pertanto non consente di distinguere in maniera chiara la natura dei servizi erogati, e non identifica i necessari diversi meccanismi di valorizzazione. Il processo sembra in molti casi escludere un coinvolgimento effettivo degli utenti finali, il che influisce negativamente sulla tempestività, l'economicità e la qualità del supporto della tecnologia ai processi amministrativi. In altri casi, viceversa, sembra di poter osservare un'eccessiva variabilità degli obiettivi indotti dai frequenti mutamenti normativi e pertanto dei requisiti, con conseguente riflesso sul piano dei costi di sviluppo applicativo. Tutto questo comporta un'obiettiva difficoltà a svolgere un'attività di monitoraggio che vada al di là degli adempimenti formali previsti, con complessiva gravitazione verso gli aspetti che riguardano il controllo formale delle attività anziché, come dovrebbe essere, dei risultati.

Una sorgente di forti diseconomie è costituita inoltre dal quadro normativo e procedurale che regola i processi di acquisizione dei beni e dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, che impedisce di adottare quegli approcci tipicamente industriali di gestione degli approvvigionamenti secondo le metodiche del *just in time*.

Il professor De Julio ritiene che qualunque sia la soluzione che governo e parlamento adotteranno in futuro per lo sviluppo, la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del ministero delle finanze, occorrerà dedicare molta attenzione alla struttura interna dell'amministrazione finanziaria deputata al governo strategico del processo. L'obiettivo principale infatti dei processi di esternalizzazione è quello di portare ad una maggiore economia e ad una maggiore flessibilità, favorendo una concentrazione degli sforzi delle organizzazioni sul proprio «core business».

Il professor De Julio conclude rilevando ancora una volta l'urgenza di avviare un processo di potenziamento e qualificazione del personale preposto alle attività di governo delle tecnologie e di monitoraggio, tanto più urgente in quanto l'attuale situazione del personale della pubblica amministrazione – per professionalità, cultura, trattamenti economici e normativi – è assolutamente inadeguata al fine di selezionare le indispensabili energie direzionali.

Si apre la discussione.

Pongono domande nell'ordine il senatore VENTUCCI, il deputato CAMBURSANO, il vicepresidente VANNONI ed il presidente MAN-TICA.

Il professor De Julio risponde mettendo in evidenza come le carenze nell'assistenza ai soggetti dell'amministrazione che svolgono funzioni di accertamento tributario comporta sensibili dislivelli nell'esercizio del relativo potere. Si rende pertanto necessario l'impiego di strumenti flessibili che possano essere utilizzati dalla generalità degli utenti, tenuto conto che non basta tanto l'acquisizione di una massa di dati quanto la capacità di navigare con intelligenza, e saper estrarre le informazioni qualitativamente importanti.

Il professor De Julio si dice quindi contrario alla incorporazione della SOGEI all'interno della pubblica amministrazione, perchè questo equivarrebbe a far degradare le professionalità e lievitare i costi. In assenza di stimoli appropriati è evidente che qualsiasi realtà produttiva è destinata a degenerare. Bisogna tenere conto infatti che non appartiene alle funzioni della pubblica amministrazione produrre informatica, per cui semmai il problema è quello di selezionare all'interno della SOGEI un gruppo intelligente ovvero un nucleo strategico che possa consentire all'amministrazione, rapportandosi strettamente a questo nucleo, di divenire capace di governare il processo. Il professor De Julio rileva positivamente a questo proposito come sia aumentata negli ultimi tempi la permeabilità della SOGEI e quindi la capacità di recepire gli impulsi strategici. Teme tuttavia che in vista del rinnovo della convenzione nel 2001 non si riesca a innescare un processo che rafforzi la capacità di dirigere il controllo sui risultati. I tempi della transizione non sono brevissimi e quindi,



per decidere con cognizione di causa, sarebbe necessario che le soluzioni vengano individuate entro l'anno venturo.

Conclude la sua breve replica toccando le questioni del decentramento ed auspicando che esso non significhi, almeno per la funzione dell'accertamento tributario, una moltiplicazione delle amministrazioni cui compete assumere gli orientamenti strategici. Se infatti il centro propulsore non rimane unico, è ineluttabile che i costi aumentino e la qualità del servizio scada ulteriormente. Questo non significa sfiducia nel decentramento ma al contrario maggiore responsabilizzazione di chi è tenuto ad offrire un valido supporto ai soggetti decentrati.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

MERCOLEDÌ 22 APRILE 1998

*Presidenza del Presidente*  
Vincenzo CERULLI IRELLI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica, Giuseppe TOGNON.*

*La seduta inizia alle ore 20,40.*

**Schema di decreto legislativo concernente «Norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica», ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59**

(Seguito dell'esame e rinvio)  
(R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0013<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, fa presente che al punto 12) della proposta di parere già depositata (vedi allegato), dopo le parole «attività ad essa estranee», sono soppresse le restanti parole e sostituite dal seguente periodo: «Ovviamente per tutti gli enti del comparto, salvo quelli sottoposti all'esclusiva vigilanza del Ministero per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica (MURST) (ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168) restano ferme le competenze esercitate in base alla legislazione vigente dai diversi Ministeri di settore».

La Commissione prende atto.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Gubert 1 e 2.

Quanto all'emendamento Gubert 3, si rimette alla Commissione, dopo l'intervento del Sottosegretario TOGNON, il quale chiarisce la ne-

cessità di non inserire la suddivisione delle risorse per grandi settori della ricerca nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria dove sono contemplati solo i macrosettori.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Bonato 4.

Relativamente agli emendamenti Bonatesta 5 e Frattini 6, di analogo contenuto, ne propone la seguente riformulazione: inserire all'articolo 1, comma 2, dopo le parole «predette amministrazioni» le seguenti «nonchè delle università e degli enti di ricerca».

Quanto all'emendamento Bonato 7 esprime parere contrario sulla prima parte dello stesso relativa agli incrementi delle dotazioni del Fondo: ritiene invece superflua la restante parte dell'emendamento, essendo chiaro che non è possibile destinare le risorse del Fondo integrativo speciale a spese di funzionamento del MURST.

Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento Gubert 8, ritiene assorbito l'emendamento Bonato 9 dal punto 1) della proposta di parere, dove si chiarisce che fra le pubbliche amministrazioni non sono da ricomprendersi le università degli studi e che per gli enti di ricerca occorre specificare che le attività di monitoraggio e di valutazione devono essere effettuate nel rispetto delle garanzie di autonomia scientifica previste dalla legge.

Esprime, poi, parere contrario sull'emendamento Bonato 10.

Su invito del relatore, il senatore Luciano MAGNALBÒ ritira l'emendamento Bonatesta 11, di cui è cofirmatario.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Bonatesta 12, Wilde 13, Gubert 14.

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Bonato 15 e parere contrario sugli emendamenti Bracco 16, Wilde 17, Bonatesta 18 e Frattini 19.

Relativamente all'emendamento Gubert 20, dopo l'illustrazione del presentatore e dopo l'intervento del Sottosegretario TOGNON, che chiarisce la contrarietà del Governo all'introduzione della disciplinarietà all'interno del Comitato di cui all'articolo 3, ne propone la seguente riformulazione: occorre assicurare all'interno del Comitato, per le componenti universitaria e di ricerca, la presenza pluralistica delle diverse aree disciplinari.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Bonato 21.

Quanto all'emendamento Gubert 22, dopo l'intervento del presentatore, che precisa l'importanza di una previsione della posizione primaria della comunità scientifica in seno all'Assemblea della scienza e della tecnologia (AST) che si traduca anche in presenza maggioritaria, ne propone una riformulazione dal seguente tenore: al punto 4) della proposta di parere aggiungere, dopo le parole «in posizione primaria», le seguenti «e comunque maggioritaria».

Si rimette, invece, alla Commissione relativamente all'emendamento Bracco 23.

Dopo l'intervento del senatore Luciano MAGNALBÒ che illustra l'emendamento Bonatesta 24, di cui è cofirmatario, chiarendo la necessità di non depotenziare il CNR, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, relatore, ne invita i presentatori al ritiro. Invita, altresì, il deputato Frattini al ritiro del suo emendamento 25.

Dopo l'illustrazione del senatore Renzo GUBERT del suo emendamento 26, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, esprime parere favorevole sul primo e quarto periodo, e parere contrario sulle restanti parti.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Wilde 27 e Bracco 28 ed invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Bonato 29.

Quanto all'emendamento Bonato 30, esprime parere contrario ritenendo chiaro che le indennità di cui all'articolo 3, comma 2, debbano gravare sulla dotazione finanziaria ordinaria del MURST.

Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Bonato 31, ritenendo che il contenuto dello stesso non attenga specificamente al provvedimento in esame.

Relativamente all'emendamento Gubert 32, dopo l'intervento del presentatore, che sottolinea la necessità di conservare per ciascuna area disciplinare autonomi criteri di valutazione, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, relatore, propone di inserire, al termine del punto 8) della proposta di parere, le seguenti parole: anche tenendo conto delle diverse competenze metodologiche e disciplinari.

Relativamente all'emendamento Gubert 33, sul quale interviene il presentatore per evidenziare la necessità di garantire la terzietà nell'attività di orientamento, nella scelta dei criteri di valutazione e nelle valutazioni stesse, invita al ritiro.

Quanto, poi, all'emendamento Frattini 34, invita il presentatore al ritiro ritenendo che la soluzione prospettata nell'emendamento in questione è restrittiva, escludendo dalla sfera di applicazione del decreto enti - quale può essere l'ISTAT - che svolgono anche funzioni di ricerca, diversamente dalla impostazione del provvedimento governativo che ricomprende nella categoria degli enti di ricerca anche gli enti che operano solo marginalmente nel settore della ricerca.

Relativamente all'emendamento Manzini 35 fa presente che si tratta di un emendamento superato dalla integrazione al punto 12) della proposta di parere, già comunicata all'inizio della seduta.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Bracco 36 e Wilde 37, ritenendo non opportuno uniformare i procedimenti di nomina dei presidenti degli enti di ricerca. Precisa, a tal proposito, che l'eventuale previsione di una norma di carattere generale unificatrice dovrebbe essere limitata unicamente al decreto di nomina ed al limite dei mandati, ferme restando le procedure previste dai diversi ordinamenti per giungere a tale nomina.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Bonatesta 38.

Quanto, poi, all'emendamento Bonatesta 39, si rimette alla Commissione, dopo l'intervento del Sottosegretario TOGNON che chiarisce come le risorse destinate agli enti di ricerca finanziati dal MURST af-

fluiscono ad un Fondo ordinario – previsto all'articolo 7, comma 2 – istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero: il riparto delle risorse fra gli enti interessati avviene attraverso decreti del MURST, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. La durata triennale dei decreti in questione consente di modulare di anno in anno la ripartizione delle risorse.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Bonatesta 40, proponendo di prorogare a trenta giorni il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti in merito alla ripartizione del Fondo destinato agli enti di ricerca dal MURST.

Esprime parere contrario sull'emendamento Bonato 41, dopo l'intervento del Sottosegretario TOGNON che chiarisce come la lettera *b-ter*) di cui all'articolo 7, comma 4, mira a ridurre la vigilanza del Ministero sugli enti di ricerca, limitandone, pertanto, la portata.

Il relatore invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Bonato 42; esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Bracco 43.

Il senatore Ettore ROTELLI, intervenendo sul complesso degli emendamenti, fa presente l'assenza nel provvedimento del Governo di una chiara definizione dei soggetti coinvolti nel settore della ricerca. Lo schema di decreto unisce infatti terminologie diverse, quali organismi, enti di ricerca – per i quali occorre specificare la natura pubblica o privata –, pubbliche amministrazioni, università: sollecita, pertanto, sul punto una precisazione. Relativamente, poi, all'articolo 6, comma 1, del provvedimento, che individua gli enti di ricerca facendo salvo altresì quanto previsto da successivi decreti – in conformità ai criteri direttivi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997 –, rileva l'inopportunità della individuazione degli enti di ricerca che, in futuro, potrebbero essere oggetto di riforma.

Il senatore Renzo GUBERT fa presente che le pubbliche amministrazioni richiamate dal provvedimento in esame non sono solo quelle statali, ma anche le amministrazioni regionali e locali. A tal proposito, ritiene opportuno chiarire che le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel settore della ricerca devono essere salvaguardate.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, richiama il punto 12) della proposta di parere che, relativamente agli enti di ricerca, propone il ricorso ad un meccanismo analogo a quello indicato dall'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 per l'individuazione degli enti di ricerca non strumentali, cioè un procedimento amministrativo che si conclude con un decreto del Presidente della Repubblica.

Precisa, inoltre, che nella sfera di applicazione del decreto non sono da ricomprendersi nè le università nè gli enti di ricerca perchè diverso è il grado di autonomia.

Condivide l'osservazione del senatore Rotelli sulla opportunità di distinguere tra enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca privati: a tal proposito fa presente che il provvedimento del Governo potrebbe trovare applicazione anche per gli enti di ricerca che non sono formalmente pubblici.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia ad altra seduta le deliberazioni sugli emendamenti presentati.

*La seduta termina alle ore 22,20.*

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo concernente «Norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica», ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59**

**Proposta di parere presentata dal relatore, onorevole Vincenzo Cerulli Irelli**

La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica;

premesso che:

il Governo è stato delegato con l'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad adottare, entro il 31 luglio 1998, uno o più decreti legislativi per «riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonchè gli organismi operanti nel settore stesso»;

l'articolo 18, comma 1, della legge n. 59 del 1997 ha individuato i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'attuazione della delega di cui al predetto articolo 11, comma 1, lettera d);

che, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 18, comma 3, della stessa legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso alle Camere in data 31 luglio 1997 una relazione sulle linee per il riordino del sistema nazionale della ricerca;

che, in sede di esame parlamentare di tale relazione, la VII Commissione permanente della Camera dei Deputati ha approvato il 18 febbraio di quest'anno una risoluzione che, riconoscendo l'importanza di una visione unitaria, che consideri il settore della ricerca come sistema globale integrato, impegna il Governo su ventiquattro punti qualificanti;

che lo schema di decreto legislativo in esame costituisce una prima attuazione della delega contenuta all'articolo 18, comma 1, e specificamente attua il disposto delle lettere a), d), e) e f) della legge n. 59 del 1997;

tenuto conto delle osservazioni espresse dalla Commissione Cultura della Camera dei Deputati in data 21 aprile 1998;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) Con riferimento all'articolo 1, comma 4, occorre chiarire che tra le pubbliche amministrazioni non sono comprese le Università degli

Studi. Per quanto concerne gli enti di ricerca occorre specificare che le attività di monitoraggio e di valutazione devono essere effettuate nel rispetto delle garanzie di autonomia scientifica previste dalla legge;

2) All'articolo 2, comma 3, è opportuno specificare meglio strutture e funzionamento degli organismi di supporto tecnico, sostituendo l'intero comma con il seguente:

«3. La Commissione permanente per la Ricerca si avvale di una Segreteria tecnica istituita presso il MURST, previo decreto di modifica del regolamento di organizzazione di detto Ministero, che preciserà anche le modalità per l'utilizzo di personale comandato da altre Amministrazioni od Enti nonchè i limiti numerici nel ricorso a personale con contratto a termpo determinato. La Commissione acquisisce ai fini delle attività di cui al comma 2 il parere motivato del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) di cui all'articolo 3 e dei Consigli dell'Assemblea della Scienza e della Tecnologia di cui al successivo articolo 4. Possono inviare pareri e proposte al Comitato per la Ricerca anche Enti o organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti ad Amministrazioni dello Stato»;

3) All'articolo 3, comma 1, pare opportuno specificare che, come ovvio, la nomina da parte del Presidente del Consiglio deve essere preceduta dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri;

4) Con riferimento alla composizione dell'Assemblea della Scienza e della Tecnologia (AST), prevista dall'articolo 4, occorre specificare e determinare il ruolo, in posizione primaria, della comunità scientifica, sia nella componente universitaria che dei ricercatori degli enti di ricerca, della quale deve essere assicurata l'elezione diretta, in proporzione alle diverse componenti scientifiche e disciplinari;

5) Relativamente all'articolo 4, comma 2, si richiede che i regolamenti vengano adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

6) Quanto ai compiti dell'Assemblea, di cui all'articolo 4, comma 3, le disposizioni del decreto sembrano assegnare alla Commissione un ruolo poco incisivo; pare più efficace sostituire la lettera a) del comma con la seguente:

«a) formulano osservazioni e proposte per l'elaborazione e l'aggiornamento del PNR e si pronunciano sulla congruenza fra PNR e piani e programmi delle amministrazioni pubbliche e degli Enti Pubblici di Ricerca, formulando in particolare proposte e pareri sul contributo che i Programmi dei singoli operatori apportano al Programma Nazionale di Ricerca»;

7) Quanto al Comitato di valutazione della ricerca (CVR), previsto dall'articolo 5, sembrerebbe preferibile, in virtù della risoluzione parlamentare approvata il 18 febbraio scorso, la denominazione di «Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR)» in modo che risulti più chiaro che tale organismo non ha compiti operativi, di valutazione diretta, bensì solo di indirizzo. Sarebbe parimenti da puntualizzare che il Comitato determina criteri tecnico valutativi cui le strutture preposte alla valutazione della ricerca, presenti nelle diverse istituzioni, de-



vono attenersi; vanno di conseguenza modificate le altre norme del predetto articolo;

8) Sempre con riferimento all'articolo 5, pare opportuno prevedere che una parte dei componenti del Comitato sia designata dall'Assemblea di cui all'articolo 4; potrebbe essere inoltre opportuno specificare meglio i requisiti richiesti in capo ai membri del comitato, al fine di garantirne al massimo la qualificazione specifica per il compito da svolgere;

9) All'articolo 5, comma 5, deve essere previsto che il Ministro dell'Università cura la pubblicazione dei rapporti e delle relazioni del Comitato;

10) Si propone di sostituire l'articolo 5, comma 6, con il seguente:

«6. Le competenze del Comitato non possono essere delegate ad altri soggetti. E possibile, limitatamente a specifici adempimenti strumentali relativi al suo funzionamento, il ricorso a soggetti esterni prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di appalti di servizi»;

11) Con riferimento all'articolo 6, valuti il Governo l'opportunità di inserire o meno in questo decreto, che riguarda il «cervello» del sistema nazionale della ricerca scientifica, norme specifiche contenenti l'organizzazione ed il funzionamento degli enti di ricerca, che dovranno essere oggetto di specifici decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997;

12) Fatto salvo quanto espresso al punto precedente, riguardo all'articolo 6, comma 1, ritiene che l'individuazione della nozione di enti di ricerca ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo sia troppo ampia e, forse, non del tutto in linea con la logica stessa del decreto. Il D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, individua infatti gli enti di ricerca ai fini dell'inserimento in un comparto di contrattazione collettiva, secondo quindi una finalità assai diverse da quella seguita nel presente decreto. Circa l'individuazione delle figure collocate al di fuori dell'articolo 8, deve essere attentamente valutato l'ambito di estensione della norma, con un'analisi specifica della situazione dei diversi enti. Sarebbe forse più opportuno ricorrere ad un meccanismo analogo a quello dall'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'individuazione degli enti di ricerca non strumentale, cioè attraverso un procedimento amministrativo che si conclude con un decreto del Presidente della Repubblica; Più specificamente, se permane l'impostazione del testo e quindi l'espresso riferimento all'ENEA, devono essere soppressi gli incisi «limitatamente alle attività di ricerca da esso svolta» e «ferme restando le competenze del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282». L'ENEA non è infatti l'unico ente ad esercitare sia attività di ricerca sia attività ad essa estranee: in conseguenza non si capisce perchè, unicamente per questo ente, l'applicabilità del decreto in esame debba essere circoscritta alle sole attività di ricerca. Occorre pertanto sopprimere gli incisi ed applicare pienamente all'ENEA la disciplina contenuta nel decreto;

13) Relativamente all'articolo 6, comma 2, si ritiene che la nomina dei Presidenti possa seguire modalità diverse per i vari enti e sia quindi preferibile rinviare ai decreti legislativi che disciplineranno i singoli enti la disciplina del meccanismo di nomina. Se il Governo dovesse invece ritenere opportuno mantenere una previsione di carattere generale, essa dovrebbe essere limitata unicamente al decreto di nomina ed al limite dei mandati, ferme restando le procedure previste dai diversi ordinamenti per addivenire a tale nomina, con particolare riferimento ai casi in cui è prevista la designazione da parte della comunità scientifica interna. Detta forma di designazione appare invero particolarmente opportuna perchè collega direttamente la comunità scientifica alle scelte del Governo e consente alla prima un'autonoma determinazione;

14) Con riferimento all'articolo 6, comma 3, valuti il Governo, caso per caso, l'opportunità di trasferire alle amministrazioni dello Stato di riferimento la competenza ad approvare i piani o programmi degli enti di ricerca di cui al comma 1 dello stesso articolo. Come sopra detto, la definizione di enti di ricerca contenuta all'articolo 6, comma 1, è assai ampia e richiama una definizione effettuata ai fini della contrattazione collettiva, pertanto il combinato disposto dei commi 1 e 3 determinerebbe una generalizzazione del meccanismo di approvazione dei programmi dei singoli enti assai discutibile: in casi specifici l'approvazione da parte del CIPE potrebbe infatti risultare utile e necessaria; si pensi al Programma statistico nazionale adottato dall'ISTAT, per il quale sussistono serie ed obiettive ragioni a mantenere la procedura vigente. In ogni caso per l'ISTAT ed il sistema statistico nazionale occorre tenere ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

15) Con riferimento all'articolo 7, comma 2 pare opportuno stabilire il carattere vincolante del prescritto parere parlamentare;

16) pare infine opportuno che l'articolo 7, comma 4, sia integrato laddove novella l'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 9 maggio 1989, n. 168, inserendo l'espressione «ricerca libera nelle Università». Occorre infatti che la razionalizzazione della ricerca, con un ruolo rilevante svolto dall'Esecutivo, venga accompagnata da una espressa tutela dell'autonomia universitaria, secondo quanto espresso dall'articolo 33, commi 1 e 6, e dall'articolo 9, comma 1, della Costituzione;

17) deve infine essere chiaro che il sistema del decreto legislativo non viene a toccare i canali di finanziamento della ricerca di base svolta dalle Università. Devono essere altresì assicurati canali di finanziamento alla libera attività di ricerca svolta dai ricercatori degli enti di ricerca.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo concernente «Norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica», ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59**

### EMENDAMENTI

*Premettere al punto 1) la seguente osservazione:*

0) Quanto previsto dal decreto legislativo sia inteso a valere per la ricerca finalizzata da decisioni politiche, restando esclusa la ricerca universitaria e la ricerca presso enti di ricerca a carattere non strumentale, ovvero aventi come proprio fine istituzionale non la consulenza a pubbliche amministrazioni, ma la produzione di conoscenze scientifiche e tecnologiche.

1.

GUBERT

*Si premetta al punto 1) l'osservazione seguente:*

0) Laddove si ritenga che l'indirizzo di ricerca sia di competenza politica dell'Esecutivo, anche gli organismi tecnici e di consulenza previsti nello schema di decreto siano collocati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che riassume tutti gli interessi politici coinvolti.

2.

GUBERT

*Prima del punto 1) con riferimento all'articolo 1, al comma 1, si preveda di indicare anche, nell'ambito del DPEF, la suddivisione delle risorse per grandi settori (ricerca finalizzata/ricerca di base, settore umanistico/settore biomedico/settore scientifico/settore tecnologico).*

3.

GUBERT

*Prima del punto 1) del parere inserire il seguente:* con riferimento all'articolo 1 comma 2 la partecipazione alle attività del PNR fa salvo il diritto al finanziamento delle attività istituzionali degli organismi scientifici, in particolare di quelli la cui autonomia è garantita da norme costituzionali;

4.

BONATO

*Prima del punto 1) del parere inserire il seguente:*

Articolo 1, comma 2. La Commissione ritiene opportuno modificare tale comma affinché il Piano nazionale della ricerca non nasca esclusivamente sulla base «degli indirizzi del Governo, dei piani e programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle suddette amministrazioni». Tale impostazione esclude l'autonomia della ricerca e dei ricercatori che di fatto non avranno la possibilità di esprimersi in merito agli indirizzi adottati dal Governo.

5.

BONATESTA

*Prima del punto 1) del parere inserire il seguente:*

Articolo 1, comma 2. Il comma 2 dell'articolo 1 riferito alla formazione del PNR dovrebbe meglio precisare lo schema programmatico che si intende adottare (quello europeo si basa sul percorso: Piano-Programma-Progetto), e l'autore prioritario del Pnr, in modo da definire chi fa cosa.

Il Pnr viene definito sulla base «degli indirizzi del Governo, dei piani e programmi di competenza dell'amministrazione dello Stato, di osservazioni e proposte delle suddette amministrazioni». Queste premesse non garantiscono l'autonomia della ricerca.

È necessario indicare, anche nell'ambito del DPEF, la suddivisione delle risorse per grandi settori (ricerca finalizzata/ricerca di base; settore umanistico/scientifico/tecnologico/biomedico).

6.

FRATTINI

*Prima del punto 1) del parere inserire il seguente:* con riferimento all'articolo 1 comma 3 gli incrementi delle dotazioni del Fondo non eccedono la media degli incrementi degli stanziamenti per la ricerca scientifica dello Stato a favore delle università ed enti di ricerca e che inoltre le risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca non possono essere destinate a sostenere le spese di funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

7.

BONATO

*Premettere al punto 1), il seguente:*

0) all'articolo 1, comma 3, si preveda che il fondo speciale presso il ministero del tesoro sia trasferito pro-quota, in relazione ai progetti strategici, ai dicasteri competenti.

8.

GUBERT

*Sostituire il punto 1) del parere con il seguente:* con riferimento all'articolo 1 comma 4 occorre chiarire che tra le pubbliche amministrazioni non sono comprese le università degli studi. Per quanto concerne gli enti di ricerca occorre specificare che le attività di monitoraggio e di valutazione devono essere effettuate nel rispetto delle autonomie costituzionali delle università e degli enti di ricerca e che inoltre i piani e i programmi delle pubbliche amministrazioni e dei predetti enti devono comprendere anche le attività istituzionali proprie e le attività finalizzate all'attuazione del PNR;

9.

BONATO

*Dopo il punto 1) del parere inserire il seguente:* con riferimento all'articolo 1 comma 5 le spese previste nel triennio dovranno essere determinate «secondo criteri espositivi»;

10.

BONATO

*Prima del punto 2) del parere inserire il seguente:*

Articolo 2, comma 2. La Commissione ritiene opportuno che sia precisato il numero dei membri della istituenda Commissione permanente per la ricerca e le qualifiche in base alle quali saranno selezionati.

Si ritiene opportuno altresì specificare quali siano i compiti svolti dalla Commissione, se questi siano effettivamente limitati al «lavoro istruttorio per gli atti da sottoporre all'approvazione del CIPE», poiché il livello della presidenza sembra escludere tale possibilità.

11.

BONATESTA

*Prima del punto 2) del parere inserire il seguente:*

Articolo 2, La Commissione esprime perplessità in merito alla proposta, di fatto formulata al comma 2 dell'articolo 2, di affidare al MUR-ST il coordinamento a livello governativo dell'esercizio delle funzioni che sono attribuite al CIPE, articolo 2, comma 1. Tale ottica appare infatti riduttiva sarebbe pertanto opportuno prevedere un coordinamento con la partecipazione di tutti i Ministri.

12.

BONATESTA

*Prima del punto 2) del parere inserire il seguente:*

con riferimento all'articolo 2 comma 2 l'ultimo periodo viene sostituito con: «Le Commissioni nel lavoro istruttorio opere sulle base di proposte preliminari del MURST e di altri Ministeri competenti nello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica».

13.

WILDE

*Dopo il punto 1) inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 2, comma 2, si sopprime l'ultimo periodo, prevedendo invece la possibilità che la Commissione permanente operi partendo da proposte preliminari avanzate dalla struttura tecnica di supporto di cui al successivo comma.

14.

GUBERT

*Prima del punto 2) del parere del relatore è inserito il seguente:* che all'articolo 2 comma 2 venga inserito il seguente comma 2-bis: «Vengono altresì valutate le proposte pervenute dal Consiglio scientifico nazionale (CSN), dalle Università ed enti di ricerca.».

15.

BONATO

*Al punto 2) nella riformulazione dell'articolo 2, comma 3, sopprimere «dei consigli», e sopprimere la frase da «possono inviare» fino a: «Amministrazione dello Stato».*

16.

BRACCO

*Al punto 3):*

Articolo 3. È opportuno sopprimere l'articolo in quanto il CEPR, anche se consultivo, costituisce un inutile commissione presso il MURST.

17.

WILDE

*Al punto 3):*

Articolo 3. La Commissione ritenendo che le valutazioni concernenti la politica e lo stato della ricerca nazionale, di cui al comma 3 dell'articolo 3, debbano essere espresse dai singoli Enti, mentre quelle di carattere internazionale debbano essere affidate ad un organismo estero (come l'OCSE), propone di cassare l'articolo 3 che prevede l'istituzione di un Comitato di esperti per la politica della ricerca CEPR), anche in considerazione del fatto che il ruolo svolto da tale Comitato risulta riduttivo dal momento che non si conferisce carattere primario all'esercizio della funzione collegiale.

18.

BONATESTA

*Al punto 3):*

Articolo 3. Il CIPE dovrebbe approvare il Pnr e ripartire il fondo integrativo. Sarebbe preferibile che queste attività venissero svolte direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai ministeri interessati, mentre invece si istituisce un Comitato con esperti nominati dal Presidente stesso, a rischio di essere fortemente dipendente dalla maggioranza politica del momento.

19.

FRATTINI

*Al punto 3):*

2-bis. Il Comitato di cui all'articolo 3 sia determinato nella sua numerosità e nella sua composizione in modo da garantire la presenza pluralistica di esperti di tutte le aree disciplinari.

20.

GUBERT

*Dopo il punto 3) del parere del relatore inserire il seguente: che all'articolo 3 comma 2 le indennità spettanti ai membri del comitato gravino sulla dotazione finanziaria ordinaria del MURST;*

21.

BONATO

Con riferimento al punto 4) si precisi che la posizione primaria della comunità scientifica si traduca anche in presenza maggioritaria. Si preveda altresì una differenziazione di ruoli tra i componenti la comunità scientifica e gli altri, riservando a questi ultimi solo questioni di indirizzo generale per la ricerca finalizzata a scopi politicamente definiti.

22.

GUBERT

*Al punto 4 sopprimere la frase: «in proporzione alle diverse componenti scientifiche e disciplinari».*

23.

BRACCO

*Al punto 4):*

Articolo 4. La Commissione, ritenendo che i consigli scientifici nazionali debbano avere carattere permanente, esprime perplessità in merito alla formulazione dell'articolo 4.

I Consigli scientifici nazionali avrebbero infatti dovuto sostituire nella struttura e nei compiti, i Comitati nazionali di consulenza allocati presso il CNR, il cui rinnovo è stato bloccato dal Ministro competente. Istituire un'Assemblea della Scienza e della Tecnologia pur se articolata in Consigli scientifici, significa privare questi ultimi di qualsiasi effettivo potere di consulenza e di indirizzo.

Oltre a ciò non si condivide la scelta di affidare alla esclusiva discrezione del Ministro il diritto di decidere il numero dei componenti, o la durata del mandato, la composizione e le procedure di formazione (comma 2). Mentre restano imprecisati i compiti svolti dall'Agenzia.

Va altresì rilevato che nella precedente stesura del provvedimento in titolo era previsto all'articolo 2 punto b, che il CIPE approvasse il PNR «anche sulla base delle osservazioni e proposte dell'Assemblea della Scienza e della Tecnica». Tale funzione non è prevista nell'attuale formulazione del testo.

**24.**

BONATESTA

*Al punto 4):*

Articolo 4. I Consigli nazionali (CNS) non devono essere ridotti a meri organismi di consultazione: è necessario evitare da un lato l'esautoramento della comunità scientifica, e dall'altro un assemblearismo sterile che penalizzi l'attività di coordinamento. Questi consigli nazionali dovrebbero rappresentare l'organismo a valle rispetto all'istanza governativa, ma non è indicato alcun momento istituzionale di incontro. Essi avrebbero dovuto sostituire nella struttura e nei compiti, i Comitati nazionali di consulenza allocati presso il CNR, il cui rinnovo è stato bloccato dal Ministro. Istituito invece un'Assemblea della scienza e della Tecnica, pur se articolata in Consigli scientifici, si priva di tatto questi ultimi di qualsiasi effettivo potere di consulenza e di indirizzo (un'assemblea di più di 100 persone si convoca una volta l'anno).

Il ruolo del CNR non è chiarito: se si sposta nel MURSI l'organo di rappresentanza della comunità scientifica nazionale, il CNR deve dotarsi di organi propri di consulenza. Una strategia che mirasse a svuotare di significato il CNR, dividendolo in tanti istituti di ricerca autonomi, sarebbe distruttiva di un patrimonio nazionale notevole e provocherebbe una polverizzazione ulteriore dei centri di ricerca. I Consigli nazionale potrebbero trovare sede presso il CNR.

Non è indicato alcun raccordo tra gli organi decisionali governativi e il parlamento come richiesto nella risoluzione Volpini approvata in Commissione VII il 18 febbraio 1998.

**25.**

FRATTINI

*Dopo il punto 4), inserire il seguente:*

«4-bis) Anzichè un'unica Assemblea pletorica articolata in Consigli, si preveda l'istituzione di Consigli Scientifici Nazionali quali organi



rappresentativi della comunità scientifica nazionale operante nelle università, negli enti pubblici e privati di ricerca, nelle attività produttive e di servizi.

Si specifichino inoltre i loro compiti, quali quello di fornire pareri e proposte alle pubbliche amministrazioni, in ordine alla programmazione generale e specifica della ricerca scientifica, pareri e proposte al CNR in ordine all'assetto e al funzionamento della rete di istituti di ricerca nonché in ordine alla definizione dei grandi programmi nazionali di ricerca affidati al CNR.

Si preveda che tali Consigli abbiano sede presso il CNR, che ne cura il supporto.

Si preveda che i Consigli, riuniti in seduta plenaria ed integrati con rappresentanti designati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori dipendenti e autonomi costituiscano l'Assemblea della Scienza e della Tecnologia, cui è demandato l'esame di problemi a carattere generale.

Si preveda altresì che il Presidente di ciascun Consiglio sia eletto dal Consiglio nel suo seno.

26.

GUBERT

*Al punto 7):*

Articolo 5, comma 1. Il Comitato di valutazione della Ricerca (CVR) è istituito presso la Presidenza del Consiglio e potrebbe coincidere anche con la Commissione permanente per la ricerca scientifica.

27.

WILDE

*Sopprimere il punto 8.*

28.

BRACCO

*Dopo il punto 8) del parere del relatore è inserito il seguente:* all'articolo 5 comma 2 la nomina dei componenti del Comitato di Valutazione della Ricerca debba avvenire con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

29.

BONATO

*Dopo il punto 8) del parere del relatore inserire il seguente:* all'articolo 5 comma 4, come le indennità di cui all'articolo 3 comma 2, queste dovranno gravare sulla dotazione finanziaria ordinaria del MURST;

30.

BONATO

*Dopo il punto 10) del parere del relatore inserire il seguente:*  
all'articolo 5 si propone di inserire il seguente comma 7: «Alla valutazione dei programmi di ricerca proposti dalle università, da finanziarsi mediante stanziamenti pubblici per la ricerca non finalizzata, provvedono esperti nominati dal CUN, in base a disposizioni regolamentari emanate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su criteri definiti dal CUN stesso.».

**31.**

BONATO

*Dopo il punto 10) inserire il seguente:*

10-bis) La determinazione della numerosità e della composizione di cui all'articolo 5 sia determinata in modo da garantire la presenza pluralistica di ciascuna area disciplinare.

**32.**

GUBERT

*Dopo il punto 10) inserire il seguente:*

10-bis) Onde garantire indipendenza nell'attività di orientamento nella scelta dei criteri di valutazione e nelle valutazioni stesse, la proposta delle nomine a componente del Comitato di Valutazione della Ricerca sia affidata alla comunità scientifica nelle sue espressioni organizzative internazionali, preferibilmente a scala europea.

**33.**

GUBERT

*All'articolo 6, sostituire completamente il testo del comma 1 con il seguente:*

Per enti di ricerca ai sensi del presente decreto si intendono i soggetti di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n.593, e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'ENEA, l'ASI, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e l'istituto per la ricerca scientifica e tecnologica per la montagna.

**34.**

FRATTINI

*Al punto 12) del parere sopprimere le parole:* e ferme restando le competenze del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282.

**35.**

MANZINI

*Al punto 13), primo periodo sostituire la parola nomina con designazione.*

**36.**

BRACCO

*Al punto 13):*

Articolo 6, comma 2. Sopprimere il comma.

**37.**

WILDE

*Al punto 13):*

Articolo 6, comma 2. La Commissione ritiene opportuno modificare il comma 2 affinché la normativa preveda che le competenti commissioni parlamentari possano esprimersi in merito alle nomine dei presidenti degli enti di ricerca di cui al presente decreto.

**38.**

BONATESTA

*Al punto 15):*

Articolo 7, comma 2. La Commissione ritiene opportuno modificare il comma 2 nel modo seguente: «2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito fra gli enti interessati con apposita tabella contenuta nella legge finanziaria, ivi incluse le indicazioni relative ai due anni successivi».

Appare infatti necessario ai fini della programmazione e di un proficuo svolgimento dell'attività di ricerca che gli enti sappiano quali siano le reali disponibilità di bilancio di cui potranno usufruire.

**39.**

BONATESTA

*Al punto 15):*

Articolo 7. La Commissione ritiene troppo restrittivo il termine perentorio di 20 giorni previsto per l'espressione di un parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti in merito alla ripartizione del Fondo destinato agli Enti di ricerca finanziati dal MURST.

**40.**

BONATESTA

*Dopo il punto 16) del parere del relatore inserire il seguente: sopprimere all'articolo 7 comma 4 la lettera a): b-ter.*

**41.**

BONATO

*Dopo il punto 16) del parere del relatore inserire il seguente: sopprimere all'articolo 7 il comma 7.*

**42.**

BONATO

*Aggiungere un punto 16-bis così formulato: «Pare opportuno prevedere un rapporto annuale del Ministro sulla ricerca scientifica da sottoporre all'attenzione delle competenti Commissioni parlamentari, in modo che ogni anno anche il Parlamento sia interessato ad affrontare i temi della ricerca scientifica e del suo sviluppo».*

**43.**

BRACCO

## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 APRILE 1998

77<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del senatore*

ANDREOLLI

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

***(3208) Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive***

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge e propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

***(3207) Attivazione delle risorse preordinate della legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse***

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore ANDREOLLI, si conviene di formulare un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

**(3206) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia occupazionale**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il relatore MUNDI illustra il provvedimento e propone di formulare un parere di nulla osta, pur esprimendo preoccupazione per interventi frammentari in una materia così critica.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 22 APRILE 1998

**116<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Zoppi.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**(3095) Emendamenti al disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione, nella seduta di ieri, ha rinviato l'esame dell'emendamento 2.64 al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sui possibili effetti finanziari derivanti dalla sua eventuale approvazione. Sono pervenuti successivamente anche altri emendamenti, tra i quali si segnala l'emendamento 1.55, che determina oneri aggiuntivi.

Il sottosegretario ZOPPI fa presente che, anche sulla base degli ulteriori approfondimenti compiuti sui possibili effetti finanziari determinati dall'approvazione dell'emendamento 2.64, si può confermare che esso non altera i meccanismi già previsti dalla legislazione vigente e non dà luogo, pertanto, ad oneri aggiuntivi.

Concorda con la valutazione del relatore sui restanti emendamenti trasmessi.

Il relatore MORANDO prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, osservando come, tuttavia, dall'ampliamento

dell'Albo dei segretari comunali determinato dall'emendamento 2.64 possano scaturire oneri aggiuntivi.

La Sottocommissione, infine, esprime parere contrario sull'emendamento 2.64 e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.55.

*La seduta termina alle ore 16.*



**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 22 APRILE 1998

**61<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**(3208) Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive: parere contrario.**

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 APRILE 1998

#### 10<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Besso Cordero, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

**(3207) Attivazione delle risorse preordinate della legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse: parere favorevole.**

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Giovedì 23 aprile 1998, ore 14*

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,  
primo comma, della Costituzione*

- I. Esame della seguente richiesta di deliberazione:
- Richiesta avanzata dal senatore Renato Meduri in relazione al procedimento penale n. 2122/96 RGNR - n. 15/97 R GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Reggio Calabria.
  - Richiesta avanzata dal senatore Antonino Monteleone in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.
- II. Seguito dell'esame di questioni concernenti i senatori Francesco Speroni e Vito Gnutti.

---

### **COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e GIUNTA RIUNITE**

**(3<sup>a</sup> - Affari esteri, Emigrazione)  
(Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

*Giovedì 23 aprile 1998, ore 15*

*Procedure informative*

Comunicazioni del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulle prospettive dell'unione monetaria e delle politiche di coesione economica e sociale dell'Unione europea.

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Seduta congiunta con la

**V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati**

*Giovedì 23 aprile 1998, ore 9,15 e 21*

*Procedure informative*

Audizione, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato, in ordine al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001 (*Doc. LVII, n. 3*).

Audizione dei rappresentanti dell'ISTAT.

Audizione dei rappresentanti dell'ISCO, dell'ISPE e della Commissione tecnica per la spesa pubblica.

Audizione dei rappresentanti della Confagricoltura, della Coldiretti, della Copagri e della CIA.

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 23 aprile 1998, ore 8,30*

*In sede consultiva*

Esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001 (*Doc. LVII, n. 3*).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).

- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PELELLA. - Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale (983).
- CORTIANA. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2312).
- BIANCO ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2448).
- BOSI ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico (2510).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- BESOSTRI ed altri. - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali (1388-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. - Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1369).

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).
- Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni (3095) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VI. Esame dei disegni di legge:

- DIANA Lino. - Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).

- DE LUCA Athos ed altri. - Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GASPERONI ed altri. - Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (3090) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARINI. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali (134).
- UCCHIELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).
- DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

*In sede consultiva*

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELI. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1293).
- MILIO ed altri. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3025).
- ZECCHINO ed altri. - Modifiche da apportare al Capo terzo della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante nuove modalità di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3089).
- PERA ed altri. - Elezione dei componenti magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3138).
- FASSONE ed altri. - Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (3154).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
- CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale recante variazione compensativa tra unità previsionali di base dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (n. 239).

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Giovedì 23 aprile 1998, ore 8,30 e 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).
- e delle petizioni n. 85, n. 167 e n. 256 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- VALENTINO ed altri. - Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale (3006).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati (484-1504-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo unificato con il disegno di legge d'iniziativa del senatore Buciero e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).*
- Deputati DETOMAS ed altri. - Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili (2666-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).*

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
  - CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).
-



**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 23 aprile 1998, ore 9 e 15*

*In sede consultiva*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite*).
- CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanziari (1181).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001 (*Doc. LVII, n. 3*).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizione per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali (3142) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pepe Antonio ed altri, e Rodeghiero ed altri*).
- SERENA. - Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio (2174).
- SPECCHIA. - Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie (3166).

## II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (3158) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PIERONI ed altri. - Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica (2588).
- DEBENEDETTI. - Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni (863).

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 23 aprile 1998, ore 15,30*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto ministeriale recante: «Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria» (n. 233).
- Schema di regolamento concernente il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e gli organici funzionali di istituto (n. 229).

*In sede redigente*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (255-931-980-1022-1037-1066-1174-1607-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. - Istituzione del corso di laurea in beni culturali a parziale modifica della Tabella XIII-ter dell'ordinamento nazionale degli studi (1264).

- BONATESTA ed altri. - Interventi urgenti di ricostruzione, restauro, conservazione e consolidamento delle mura della città di Viterbo (2068).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione (2741).
- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).
- CORTIANA ed altri. - Disposizioni in materia di parità scolastica (2827).

---

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

*Giovedì 23 aprile 1998, ore 15*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme

in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive (3208).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Direttore generale dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) (n. 69).

*In sede consultiva*

Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001 (*Doc. LVII, n. 3*).

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Giovedì 23 aprile 1998, ore 8,45 e 14,30*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole» (n. 236).

*In sede consultiva*

Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001 (*Doc. LVII, n. 3*).
-

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Giovedì 23 aprile 1998, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PAPPALARDO ed altri. - Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo (377).
- MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo (435).
- COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).
- GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
- POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).
- DE LUCA Athos. - Carta dei diritti del turista (1973).
- DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).
- LAURO ed altri. - Modifica all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a sostegno dei servizi turistici (2143).
- TURINI ed altri. - Legge quadro sul turismo (2198).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. - Disposizioni tributarie per favorire gli investimenti nel settore delle imprese turistiche (2932).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1998, n. 55, recante procedura per l'adozione da parte della Cassa conguaglio per il

settore elettrico delle deliberazioni relative agli oneri aggiuntivi alle tariffe elettriche (3169).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS ed altri. - Legge-quadro sul riordino del sistema fieristico italiano (1375).
- MACONI ed altri. - Legge-quadro sull'ordinamento del sistema fieristico (1775).
- MANTICA ed altri. - Legge quadro sull'ordinamento del sistema fieristico (2129).
- SELLA di MONTELUCE ed altri. - Norme per lo svolgimento delle attività fieristiche (2204).

---

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

*Giovedì 23 aprile 1998, ore 8,30 e 15*

*In sede consultiva*

Esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001 (*Doc. LVII, n. 3*).

*In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

- MURINEDDU ed altri. - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BONATESTA. - Modifica dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di pensioni di inabilità e assegni di invalidità (2393).
- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario (3157).

- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia occupazionale (3206).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BESSO CORDERO ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
- BONATESTA e MULAS. - Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (3098).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

---

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Giovedì 23 aprile 1998, ore 14,30*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni» (n. 238).
-

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Giovedì 23 aprile 1998, ore 9*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (n. 68).

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (64).
- GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (149).
- BORTOLOTTO ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (422).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

*Giovedì 23 aprile 1998, ore 14*

I. Seguito dell'esame, ai sensi degli articoli 118-*bis* del Regolamento della Camera e 125-*bis* del Regolamento del Senato del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001 (*Doc. LVII*, n. 3).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (A.S. 3107).



III. Esame del disegno di legge:

- Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive (A.S. 3208).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA**  
**in materia di riforma fiscale ai sensi**  
**della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

*Giovedì 23 aprile 1998, ore 14*

Esame dello schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, in materia di sanzioni amministrative tributarie.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA**  
**in ordine all'attuazione**  
**della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

*Giovedì 23 aprile 1998, ore 13,30*

Seguito dell'esame e votazione dello schema di decreto legislativo concernente:

- Norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.





